

Gazzetta ufficiale

C 206 E

dell'Unione europea

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48° anno

23 agosto 2005

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

I *Comunicazioni*

Consiglio

2005/C 206 E/01

Posizione comune (CE) n. 28/2005, del 24 giugno 2005, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti

1

IT

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 28/2005

definita dal Consiglio il 24 giugno 2005

**in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
..., relativo alle spedizioni di rifiuti**

(2005/C 206 E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Obiettivo e componente principale e preponderante del presente regolamento è la protezione dell'ambiente, essendo i suoi effetti sul commercio internazionale solo incidentali.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ⁽³⁾, è già stato più volte modificato in maniera significativa e richiede ulteriori modifiche. È, in particolare, necessario inserire in tale regolamento il contenuto della decisione 94/774/CE della Commissione, del 24 novembre 1994, relativa al documento di accompagnamento standard previsto dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio ⁽⁴⁾, e della decisione 1999/412/CE della Commissione, del 3 giugno 1999, concernente un

questionario sull'obbligo degli Stati membri di inviare relazioni ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio ⁽⁵⁾. Per motivi di chiarezza il regolamento (CEE) n. 259/93 deve pertanto essere sostituito.

- (3) La decisione 93/98/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾ riguardava la conclusione, a nome della Comunità, della convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento ⁽⁷⁾, della quale la Comunità è parte dal 1994. Tramite adattamenti del regolamento (CEE) n. 259/93, il Consiglio ha emanato norme intese a restringere e a controllare questi movimenti allo scopo, in particolare, di conformare il vigente sistema comunitario in tema di sorveglianza e di controllo dei movimenti di rifiuti alle prescrizioni della convenzione di Basilea.
- (4) La decisione 97/640/CE del Consiglio ⁽⁸⁾ riguardava l'approvazione, a nome della Comunità, della modifica della convenzione di Basilea, conformemente alla decisione III/1 della conferenza delle parti. Tale modifica vietava tutte le esportazioni di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento, provenienti da paesi elencati nell'allegato VII della convenzione e destinati a paesi non compresi nell'elenco nonché, con effetto dal 1° gennaio 1998, tutte le esportazioni di rifiuti pericolosi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione, destinati al recupero. Il regolamento (CEE) n. 259/93 è stato modificato di conseguenza dal regolamento (CE) n. 120/97 del Consiglio ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ GU C 108 del 30.4.2004, pag. 58.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 19 novembre 2003 (GU C 87 E del 7.4.2004, pag. 281), posizione comune del Consiglio del 24 giugno 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 310 del 3.12.1994, pag. 70.

⁽⁵⁾ GU L 156 del 23.6.1999, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 39 del 16.2.1993, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU L 272 del 4.10.1997, pag. 45.

⁽⁹⁾ GU L 22 del 24.1.1997, pag. 14.

- (5) Dato che la Comunità ha approvato la decisione C(2001)107/def. del Consiglio OCSE, relativa alla revisione della decisione C(92)39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero («decisione OCSE») allo scopo di armonizzare gli elenchi di rifiuti con la convenzione di Basilea e rivedere talune altre prescrizioni, è necessario recepire il contenuto della citata decisione nella normativa comunitaria.
- (6) È importante organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e della salute umana e che favoriscano una più uniforme applicazione del regolamento in tutto il territorio della Comunità.
- (7) È altresì importante tenere presente il requisito di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della convenzione di Basilea, secondo cui le spedizioni di rifiuti pericolosi devono essere ridotte al livello minimo compatibile con una gestione efficiente ed ecologicamente corretta di tali rifiuti.
- (8) Inoltre, è importante tenere presente il diritto di ciascuna delle parti alla convenzione di Basilea di vietare, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della stessa, l'importazione di rifiuti pericolosi o di rifiuti elencati nell'allegato II di detta convenzione.
- (9) Le spedizioni di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie dovrebbero essere escluse dall'ambito d'applicazione del presente regolamento, in caso di importazione nella Comunità in talune circostanze (incluso il transito nel territorio della Comunità allorché i rifiuti entrano nella Comunità). Per quanto concerne tali spedizioni, dovrebbero essere rispettate le disposizioni del diritto internazionale e degli accordi internazionali. L'autorità competente di transito e l'autorità competente di destinazione dovrebbero essere informate in anticipo della spedizione e della sua destinazione nei casi in cui tale spedizione transiti attraverso uno Stato membro verso il paese di destinazione nel territorio della Comunità a fini di recupero o smaltimento dei rifiuti.
- (10) È necessario evitare duplicazioni con il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽¹⁾, che già contiene disposizioni riguardanti, in generale, l'invio, l'inoltro e il movimento (raccolta, trasporto, manipolazione, trasformazione, uso, recupero o eliminazione, registrazione, documenti di accompagnamento e rintracciabilità) dei sottoprodotti di origine animale all'interno, e a destinazione, della Comunità o in provenienza dalla stessa.
- (11) Entro la data di entrata in vigore del presente regolamento la Commissione dovrebbe riferire sulle connessioni tra la vigente normativa settoriale sulla sanità pubblica e animale e le disposizioni del presente regolamento e dovrebbe presentare entro tale data le proposte necessarie per allineare tale normativa al presente regolamento, per conseguire un livello equivalente di controllo.
- (12) Benché la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti nel territorio di uno Stato membro rientrino nelle competenze di detto Stato membro, i sistemi nazionali istituiti a tal fine dovrebbero tenere conto dell'esigenza di coerenza con il sistema comunitario in modo da assicurare un grado elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana.
- (13) Nel caso di spedizioni di rifiuti destinati a operazioni di smaltimento e rifiuti non elencati negli allegati III, III A o III B destinati a operazioni di recupero, è opportuno assicurare una sorveglianza e un controllo ottimali prescrivendo per tali spedizioni l'autorizzazione preventiva scritta. Questa procedura dovrebbe a sua volta dare luogo ad una notifica preventiva, che consenta alle autorità competenti di essere debitamente informate in modo da poter prendere tutti i provvedimenti necessari per la protezione della salute umana e dell'ambiente. Essa dovrebbe inoltre consentire alle suddette autorità di sollevare obiezioni motivate riguardo a tali spedizioni.
- (14) Nel caso di spedizioni di rifiuti elencati negli allegati III, III A o III B destinati a operazioni di recupero, è opportuno garantire un livello minimo di sorveglianza e di controllo, imponendo l'obbligo che tali spedizioni siano accompagnate da determinate informazioni.
- (15) Stante la necessità di un'applicazione uniforme del presente regolamento e del corretto funzionamento del mercato interno, è necessario, nell'interesse dell'efficienza, prevedere che le notifiche siano trasmesse per mezzo dell'autorità competente di spedizione.
- (16) È altresì importante chiarire il funzionamento del sistema delle garanzie finanziarie o assicurazioni equivalenti.
- (17) Tenuto conto della responsabilità dei produttori di rifiuti in materia di gestione ecologica dei rifiuti, i documenti di notifica e di trasporto dei rifiuti dovrebbero, ove possibile, essere compilati dai produttori.

⁽¹⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione (GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1).

- (18) Ai fini della certezza del diritto e dell'applicazione uniforme del presente regolamento, nonché del corretto funzionamento del mercato interno, è necessario prevedere garanzie procedurali per il notificatore.
- (19) Nel caso di spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, gli Stati membri devono avere la possibilità di attuare i principi della vicinanza, della priorità al recupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale, a norma della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽¹⁾, adottando, nel rispetto del trattato, misure per vietare del tutto o in parte le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento o sollevare sistematicamente obiezioni riguardo a tali spedizioni. Occorre inoltre tenere conto delle prescrizioni dettate dalla direttiva 75/442/CEE, in base alle quali agli Stati membri è fatto obbligo di istituire una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti, allo scopo di consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto delle condizioni geografiche o della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere in grado di garantire che gli impianti di gestione dei rifiuti, disciplinati dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ⁽²⁾, applichino le migliori tecniche disponibili quali definite nella direttiva stessa, conformemente alla licenza di esercizio dell'impianto, e che i rifiuti in questione siano trattati nell'osservanza delle norme giuridicamente vincolanti di protezione dell'ambiente stabilite dalla normativa comunitaria riguardo alle operazioni di smaltimento.
- (20) Nel caso di spedizioni di rifiuti destinati al recupero, gli Stati membri dovrebbero poter garantire che gli impianti di gestione dei rifiuti disciplinati dalla direttiva 96/61/CE applichino le migliori tecniche disponibili quali definite nella direttiva stessa, conformemente alla licenza di esercizio dell'impianto. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter garantire che i rifiuti siano trattati nell'osservanza delle norme giuridicamente vincolanti di protezione dell'ambiente, stabilite dalla normativa comunitaria riguardo alle operazioni di recupero, e che, tenendo conto dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 75/442/CEE, i rifiuti siano trattati conformemente ai piani di gestione dei rifiuti elaborati a norma di detta direttiva, allo scopo di garantire l'attuazione degli obblighi giuridicamente vincolanti in materia di recupero o di riciclo stabiliti dalla legislazione comunitaria.
- (21) Lo sviluppo di prescrizioni obbligatorie in materia di impianti e di trattamento di rifiuti specifici a livello comunitario, oltre alle disposizioni vigenti del diritto comunitario, può contribuire alla creazione di un livello elevato di protezione dell'ambiente in tutta la Comunità nonché all'istituzione di condizioni uniformi per il riciclo e concorrere a garantire che non sia ostacolato lo sviluppo di un mercato interno del riciclo economicamente conveniente. È necessario pertanto sviluppare condizioni uniformi a livello comunitario per il riciclo, mediante l'applicazione di norme comuni in determinati settori, se del caso e anche in relazione ai materiali secondari, per migliorare la qualità del riciclo. Non appena possibile, la Commissione dovrebbe presentare, se necessario, proposte riguardanti tali norme per determinati rifiuti e impianti di riciclo, ciò sulla base di un ulteriore esame nell'ambito della strategia dei rifiuti e tenendo conto della vigente legislazione comunitaria e degli Stati membri. Nell'attesa, dovrebbe essere possibile opporsi, a determinate condizioni, a spedizioni programmate di rifiuti, se il relativo riciclo non fosse conforme alla normativa nazionale del paese in cui si effettua la spedizione in materia di riciclo di rifiuti. Nel frattempo la Commissione dovrebbe anche seguire attentamente la situazione in relazione ad eventuali spedizioni di rifiuti indesiderate verso i nuovi Stati membri e, se necessario, presentare proposte adeguate per far fronte a tali situazioni.
- (22) Dovrebbe essere stabilito l'obbligo di riportare nel paese di spedizione i rifiuti di una spedizione che non possa essere portata a termine come previsto o di recuperarli o smaltirli in altro modo.
- (23) Dovrebbe inoltre essere stabilito l'obbligo per la persona il cui comportamento sia all'origine di una spedizione illegale di riprendere i rifiuti in questione o provvedere in altro modo al loro recupero o smaltimento. In caso contrario, le stesse autorità competenti del paese di spedizione o di destinazione, a seconda dei casi, dovrebbero intervenire.
- (24) Allo scopo di proteggere l'ambiente dei paesi interessati, occorre precisare la portata del divieto, a norma della convenzione di Basilea, delle esportazioni in provenienza dalla Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento in un paese terzo diverso dai paesi EFTA (Associazione europea di libero scambio).

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(25) I paesi firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono adottare le procedure di controllo previste per le spedizioni all'interno della Comunità.

- (26) Allo scopo di proteggere l'ambiente dei paesi interessati, è altresì necessario chiarire la portata del divieto di esportare rifiuti pericolosi destinati al recupero verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE, anch'esso stabilito a norma della convenzione di Basilea. In particolare, è necessario definire l'elenco dei rifiuti ai quali si applica tale divieto e assicurare che questo comprenda anche i rifiuti elencati nell'allegato II della convenzione di Basilea, vale a dire i rifiuti domestici e i residui dell'incenerimento di rifiuti domestici.
- (27) Dovrebbero essere mantenute in vigore disposizioni specifiche per le esportazioni di rifiuti non pericolosi destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e si dovrebbe prevedere la possibilità per gli stessi di semplificare tali disposizioni in futuro.
- (28) Le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento dovrebbero essere autorizzate quando il paese esportatore è parte della convenzione di Basilea. Le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati al recupero dovrebbero essere autorizzate, quando il paese esportatore è uno dei paesi cui si applica la decisione OCSE o è parte della convenzione di Basilea. Negli altri casi, tuttavia, le importazioni dovrebbero essere autorizzate soltanto se il paese esportatore è vincolato da un accordo o da un'intesa bilaterale o multilaterale compatibile con la normativa comunitaria e conforme all'articolo 11 della convenzione di Basilea, tranne quando ciò non sia possibile in situazioni di crisi, pacificazione, mantenimento della pace o guerra.
- (29) Il presente regolamento dovrebbe essere applicato secondo il diritto marittimo internazionale.
- (30) Il presente regolamento dovrebbe far proprie le norme in tema di esportazioni e di importazioni di rifiuti destinati o provenienti da paesi e territori d'oltremare, quali figurano nella decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'oltremare») ⁽¹⁾.
- (31) Si dovrebbero intraprendere i passi necessari per garantire che, ai sensi della direttiva 75/442/CEE e delle altre normative comunitarie sui rifiuti, i rifiuti spediti all'interno della Comunità e quelli importati nella Comunità siano gestiti, per tutta la durata della spedizione, compreso il recupero e lo smaltimento nel paese di destinazione, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. Per quanto attiene alle esportazioni non vietate dalla Comunità, dovrebbero essere fatti sforzi per assicurare che i rifiuti siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione, compreso il recupero o lo smaltimento nel paese terzo di destinazione. L'impianto che riceve i rifiuti dovrebbe essere gestito in conformità di norme in materia di tutela della salute umana e ambientale grosso modo equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria. Dovrebbe essere stabilito un elenco di linee direttrici non vincolanti che offrano un orientamento ai fini di una gestione ecologicamente corretta.
- (32) Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione informazioni relative all'attuazione del presente regolamento, sia mediante le relazioni presentate al segretariato della convenzione di Basilea sia mediante un questionario distinto.
- (33) Una cooperazione internazionale efficace in tema di controllo delle spedizioni di rifiuti contribuisce a garantire il controllo delle spedizioni di rifiuti pericolosi. Dovrebbero essere incoraggiati lo scambio di informazioni, la condivisione delle responsabilità e la cooperazione tra la Comunità e i suoi Stati membri da un lato e i paesi terzi dall'altro, al fine di garantire una gestione corretta dei rifiuti.
- (34) Alcuni allegati del presente regolamento dovrebbero essere adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 75/442/CEE. Tale procedura dovrebbe applicarsi anche alla modifica degli allegati, per tener conto del progresso scientifico e tecnico, di modifiche della pertinente normativa comunitaria o di eventi correlati alla decisione OCSE o alla convenzione di Basilea e di altri pertinenti convenzioni e accordi internazionali.
- (35) Nel preparare le istruzioni per compilare i documenti di notifica e movimento di cui all'allegato I C, la Commissione, tenendo conto della decisione OCSE e della convenzione di Basilea, dovrebbe precisare tra l'altro che i documenti di notifica e di movimento dovrebbero, per quanto possibile, consistere di due pagine con l'indicazione precisa dei tempi per la compilazione dei documenti di notifica e movimento di cui agli allegati I A e I B, tenendo conto dell'allegato II. Inoltre, in caso di differenze riguardo a terminologia e prescrizioni tra la decisione OCSE o la convenzione di Basilea e il presente regolamento, occorrerebbe chiarire le prescrizioni specifiche.
- (36) Nell'esaminare le miscele di rifiuti da aggiungere nell'allegato III A occorrerebbe prendere in considerazione, tra l'altro, le seguenti informazioni: le proprietà dei rifiuti come anche le loro possibili caratteristiche di pericolosità, la loro possibilità di contaminazione e il loro stato fisico; gli aspetti riguardanti la gestione, quali la capacità tecnica di recuperare i rifiuti e i vantaggi ambientali derivanti dall'operazione di recupero, compreso il caso in cui la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti possa essere compromessa. La Commissione dovrebbe adoperarsi per completare l'elaborazione di questo allegato se possibile entro la data di entrata in vigore del presente regolamento e portare a termine tale compito entro sei mesi da tale data.

⁽¹⁾ GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

- (37) La Commissione dovrebbe inoltre adottare misure aggiuntive relative all'attuazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 75/442/CEE. Tali misure dovrebbero comprendere un metodo di calcolo della garanzia finanziaria o assicurazione equivalente che la Commissione dovrebbe elaborare, se possibile, prima della data di applicazione del presente regolamento.
- (38) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (39) Poiché lo scopo del presente regolamento, vale a dire garantire la protezione dell'ambiente quando i rifiuti sono oggetto di spedizione, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

2. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti:

- a) fra Stati membri, all'interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi;
- b) importati nella Comunità da paesi terzi;
- c) esportati dalla Comunità verso paesi terzi;
- d) in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi.

3. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente regolamento:

- a) lo scarico a terra di rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, purché questi rifiuti siano disciplinati dalla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78), o da altri strumenti internazionali vincolanti;
- b) i rifiuti prodotti a bordo di aeromobili, finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;

c) le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori di essa ⁽²⁾;

d) le spedizioni soggette all'obbligo di riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002;

e) la spedizione di rifiuti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 75/442/CEE, qualora sia già contemplata da altra normativa comunitaria contenente disposizioni simili;

f) le spedizioni di rifiuti dall'Antartico nella Comunità ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico (1991);

g) le importazioni nella Comunità di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi, operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace, qualora detti rifiuti siano spediti dalle forze armate o dalle organizzazioni umanitarie in questione o per loro conto, direttamente o indirettamente, verso il paese di destinazione. L'autorità competente di transito e l'autorità competente di destinazione sono informate in anticipo della spedizione e della sua destinazione nei casi in cui tale spedizione transiti attraverso uno Stato membro verso il paese di destinazione a fini di recupero o smaltimento dei rifiuti.

4. Le spedizioni di rifiuti dall'Antartico verso paesi non membri della Comunità, in transito nel territorio di quest'ultima, sono soggette agli articoli 35 e 48.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 35 del 12.2.1992, pag. 24.

5. Le spedizioni di rifiuti effettuate esclusivamente all'interno di uno Stato membro sono soggette solo all'articolo 32.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «rifiuti»: i rifiuti quali definiti dall'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE;
- 2) «rifiuti pericolosi»: i rifiuti quali definiti dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ⁽¹⁾;
- 3) «miscela di rifiuti»: i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o più tipi di rifiuti diversi, quando per tale miscela non esiste una voce specifica negli allegati III, III B, IV e IV A. I rifiuti spediti in una singola spedizione, composta da due o più rifiuti nella quale ciascuno di essi è separato, non costituiscono miscela di rifiuti;
- 4) «smaltimento»: lo smaltimento quale definito dall'articolo 1, lettera e), della direttiva 75/442/CEE;
- 5) «smaltimento intermedio»: le operazioni di smaltimento da D 13 a D 15, quali definite nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE;
- 6) «recupero»: il recupero quale definito dall'articolo 1, lettera f), della direttiva 75/442/CEE;
- 7) «recupero intermedio»: le operazioni di recupero R 12 e R 13, quali definite nell'allegato II B della direttiva 75/442/CEE;
- 8) «gestione ecologicamente corretta»: qualsiasi misura praticabile diretta a far sì che i rifiuti siano gestiti in modo da garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare da tali rifiuti;
- 9) «produttore»: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti («produttore iniziale») e/o chiunque abbia effettuato operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti («nuovo produttore»), quale definito dall'articolo 1, lettera b), della direttiva 75/442/CEE;
- 10) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene, quale definito dall'articolo 1, lettera c), della direttiva 75/442/CEE;
- 11) «raccoglitore»: chiunque effettua la raccolta dei rifiuti, quale definita dall'articolo 1, lettera g), della direttiva 75/442/CEE;
- 12) «commerciante»: chiunque agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall'articolo 12 della direttiva 75/442/CEE;
- 13) «intermediario»: chiunque dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall'articolo 12 della direttiva 75/442/CEE;
- 14) «destinatario»: la persona o l'impresa, posta sotto la giurisdizione del paese di destinazione, alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento;
- 15) «notificatore»:
 - a) nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro, la persona fisica o giuridica soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, che intenda effettuare o far effettuare una spedizione di rifiuti e a cui spetta l'obbligo della notifica. Il notificatore è una delle persone o degli organismi sottoelencati, conformemente al seguente ordine gerarchico:
 - i) il produttore iniziale; o
 - ii) il nuovo produttore abilitato che effettua operazioni prima della spedizione; o
 - iii) un raccoglitore abilitato che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo e provenienti da fonti diverse, la spedizione in partenza da un'unica località notificata; o
 - iv) un commerciante registrato che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;
 - v) un intermediario registrato, che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;

⁽¹⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

vi) qualora tutti i soggetti di cui ai punti i), ii), iii), iv) e v), se applicabili, siano sconosciuti o insolventi, il detentore.

Qualora il notificatore di cui ai punti iv) o v) non ottemperi a uno degli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli da 21 a 24, il produttore iniziale, il nuovo produttore o il raccoglitore abilitato di cui rispettivamente ai punti i), ii) o iii), che ha autorizzato tale commerciante o intermediario ad agire per suo conto, è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi in materia di ripresa dei rifiuti. Nel caso di spedizioni illegali, notificate da un commerciante o da un intermediario di cui ai punti iv) o v), la persona specificata nei punti i), ii) o iii), che ha autorizzato tale commerciante o intermediario ad agire per suo conto, è considerata il notificatore ai fini del presente regolamento;

b) in caso di importazioni o di transito nel territorio della Comunità di rifiuti che non provengono da uno Stato membro, è considerato notificatore una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione del paese di spedizione, che intenda effettuare o far effettuare o che abbia fatto effettuare una spedizione di rifiuti:

i) la persona designata dalla legislazione del paese di spedizione; o, in mancanza di tale designazione,

ii) il detentore al momento in cui l'esportazione ha avuto luogo;

16) «convenzione di Basilea»: la convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;

17) «decisione OCSE»: la decisione C(2001)107/def. del Consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE C(92)39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero;

18) «autorità competente»:

a) nel caso degli Stati membri, l'organismo designato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 52; o

b) nel caso di un paese terzo che ha aderito alla convenzione di Basilea, l'organismo designato da tale paese in quanto autorità competente ai fini di tale convenzione a norma dell'articolo 5 della stessa; o

c) nel caso di un paese non menzionato nei punti a) e b), l'organismo che è stato designato in quanto autorità competente dal paese o dalla regione interessata o, in assenza di tale designazione, l'autorità di regolamentazione di tale paese o regione, che abbia giurisdizione sulle spedizioni di rifiuti destinati al recupero, allo smaltimento o al transito, a seconda dei casi;

19) «autorità competente di spedizione»: l'autorità competente per la zona dalla quale si prevede che la spedizione avrà inizio o nella quale essa ha inizio;

20) «autorità competente di destinazione»: l'autorità competente per la zona verso la quale è prevista o ha luogo la spedizione, o nella quale si effettua il carico a bordo dei rifiuti prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese;

21) «autorità competente di transito»: l'autorità competente per qualsiasi paese, diverso da quello dell'autorità competente di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti;

22) «paese di spedizione»: qualsiasi paese dal quale si prevede che la spedizione di rifiuti avrà inizio o nel quale essa ha inizio;

23) «paese di destinazione»: qualsiasi paese verso il quale è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti per il recupero o lo smaltimento al suo interno, o per il carico a bordo prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese;

24) «paese di transito»: qualsiasi paese, diverso dal paese di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti;

25) «zona posta sotto la giurisdizione nazionale di un paese»: qualsiasi territorio o zona marina al cui interno uno Stato eserciti competenze amministrative e regolamentari conformemente al diritto internazionale in materia di tutela della salute umana o dell'ambiente;

26) «paesi e territori d'oltremare»: i paesi e territori d'oltremare elencati nell'allegato I A della decisione 2001/822/CE;

27) «ufficio doganale di esportazione dalla Comunità»: l'ufficio doganale quale definito dall'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾;

28) «ufficio doganale di uscita dalla Comunità»: l'ufficio doganale quale definito dall'articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾;

29) «ufficio doganale di entrata nella Comunità»: l'ufficio doganale al quale i rifiuti introdotti nel territorio doganale della Comunità devono essere condotti a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92;

30) «importazione»: qualsiasi introduzione di rifiuti nella Comunità, escluso il transito nel territorio della Comunità;

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

- 31) «esportazione»: atto mediante il quale i rifiuti lasciano la Comunità, escluso il transito nel territorio della Comunità;
- 32) «transito»: la spedizione di rifiuti che si effettua o è prevista attraverso uno o più paesi diversi da quello di spedizione o di destinazione;
- 33) «trasporto»: il trasporto di rifiuti su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna;
- 34) «spedizione»: il trasporto di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento previsto o effettuato:
- a) tra un paese ed un altro paese; o
 - b) tra un paese e paesi e territori d'oltremare o altre zone, sotto la protezione di tale paese; o
 - c) tra un paese e un territorio che non faccia parte di alcun paese in virtù del diritto internazionale; o
 - d) tra un paese e l'Antartico; o
 - e) da un paese attraverso una delle zone sopra citate; o
 - f) all'interno di un paese attraverso una delle zone sopra citate e che ha origine e fine nello stesso paese; o
 - g) da una zona geografica non soggetta alla giurisdizione di alcun paese, verso un paese;
- 35) «spedizione illegale»: qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:
- a) senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o
 - b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o
 - c) con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; o
 - d) in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; o
 - e) in modo tale che il recupero o lo smaltimento risulti in violazione della normativa comunitaria o internazionale; o
 - f) in contrasto con gli articoli 33, 35, 38, 39, 40 e 42; o
 - g) per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, sia stato accertato che:
 - i) i rifiuti non sono elencati negli allegati III, III A o III B; o
 - ii) l'articolo 3, paragrafo 4, non è stato rispettato;
 - iii) la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all'allegato VII.

TITOLO II

SPEDIZIONI FRA STATI MEMBRI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ O CON TRANSITO ATTRAVERSO PAESI TERZI

Articolo 3

Quadro procedurale generale

1. Sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, previste dalle disposizioni del presente titolo, le spedizioni dei seguenti rifiuti:

a) se destinati ad operazioni di smaltimento:

tutti i rifiuti;

b) se destinati ad operazioni di recupero:

i) i rifiuti elencati nell'allegato IV;

ii) i rifiuti elencati nell'allegato IV A;

iii) i rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A;

iv) le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A tranne se elencati nell'allegato III A.

2. Sono soggette all'obbligo generale di essere accompagnate da determinate informazioni, a norma dell'articolo 18, le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero:

a) i rifiuti elencati nell'allegato III o III B,

b) le miscele di rifiuti, non classificati sotto una voce specifica dell'allegato III, composte da due o più rifiuti elencati nell'allegato III, sempreché la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e tali miscele siano elencate nell'allegato III A, a norma dell'articolo 57.

3. Se presentano una delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti elencati nell'allegato III, in casi eccezionali, sono soggetti alle disposizioni che sarebbero ad essi applicabili se fossero elencati nell'allegato IV. Tali casi sono trattati a norma dell'articolo 57.

4. Le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio allo scopo di accertare le loro caratteristiche fisiche o chimiche o di determinare la loro idoneità ad operazioni di recupero o smaltimento non sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al paragrafo 1. In luogo di tale procedura si applicano le regole procedurali di cui all'articolo 18. Il quantitativo di rifiuti che fruiscono dell'esenzione riservata ai rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio è determinato in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per effettuare correttamente l'analisi in ciascun caso particolare e non deve superare i 25 kg.

5. Le spedizioni di rifiuti urbani non differenziati (voce 20 03 01) provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui tale raccolta comprende anche rifiuti provenienti da altri produttori, destinati a impianti di recupero o smaltimento sono soggette, a norma del presente regolamento, alle stesse disposizioni previste per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento.

CAPO 1

Notifica e autorizzazione preventive scritte

Articolo 4

Notifica

Il notificatore che intende spedire rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), trasmette una notifica scritta preventiva all'autorità competente di spedizione, che provvede ad inoltrarla, e, se trasmette una notifica generale, esso si conforma all'articolo 13.

Le notifiche devono rispondere ai seguenti requisiti.

1) Documenti di notifica e di movimento

La notifica dovrà essere effettuata mediante i seguenti documenti:

- a) il documento di notifica che figura nell'allegato I A; e
- b) il documento di movimento che figura nell'allegato I B.

All'atto della notifica il notificatore compila il documento di notifica e, se pertinente, il documento di movimento.

Qualora il notificatore non sia il produttore iniziale ai sensi dell'articolo 2, punto 15), lettera a), punto i), provvede affinché anche tale produttore o una delle persone di cui all'articolo 2, punto 15), lettera a), punti ii) o iii), ove possibile, firmi il documento di notifica di cui all'allegato I A.

Il documento di notifica e il documento di movimento sono rilasciati al notificatore dall'autorità competente di spedizione.

2) Informazioni e documenti che corredano i documenti di notifica e di movimento

Il notificatore fornisce sul documento di notifica, o vi allega, le informazioni e i documenti elencati nell'allegato II, parte 1. Il notificatore fornisce sul documento di movimento, o vi allega, le informazioni e i documenti elencati di cui all'allegato II, parte 2, nei limiti del possibile al momento della notifica.

La notifica si considera debitamente compilata quando l'autorità competente di spedizione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati ai sensi del primo comma.

3) Informazioni e documenti aggiuntivi

Se richiesto da una delle autorità competenti interessate, il notificatore fornisce informazioni e documenti aggiuntivi. L'elenco delle informazioni e dei documenti aggiuntivi che possono essere richiesti figura nell'allegato II, parte 3.

La notifica si considera debitamente compilata quando la competente autorità di destinazione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati e che il notificatore ha fornito le informazioni e i documenti elencati nell'allegato II, parti 1 e 2, nonché le informazioni e i documenti aggiuntivi richiesti a norma del presente paragrafo di cui all'allegato II, parte 3.

4) Stipulazione di un contratto fra il notificatore e il destinatario

Il notificatore stipula con il destinatario un contratto secondo le modalità di cui all'articolo 5 per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati.

Al momento della notifica deve essere fornita alle autorità competenti interessate la prova dell'esistenza del contratto o una dichiarazione che ne certifica l'esistenza ai sensi dell'allegato I A. Il notificatore o il destinatario forniscono copia del contratto o prova considerata adeguata dall'autorità competente interessata su richiesta della stessa autorità competente.

5) Costituzione di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione equivalente

È costituita una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente secondo le modalità di cui all'articolo 6. Il notificatore rilascia una dichiarazione in tal senso compilando la corrispondente parte del documento di notifica di cui all'allegato I A.

La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente (o, qualora l'autorità competente lo consenta, una prova di detta garanzia o assicurazione o una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) è fornita come elemento del documento di notifica all'atto della notifica o, qualora l'autorità competente lo consenta in virtù della normativa nazionale, entro un certo termine prima dell'inizio della spedizione.

6) Portata della notifica

La notifica copre la spedizione di rifiuti dal luogo di spedizione iniziale, compreso il recupero o lo smaltimento intermedio e non intermedio.

Qualora le operazioni intermedie o non intermedie successive siano effettuate in un paese diverso dal primo paese di destinazione, l'operazione non intermedia e la relativa destinazione sono indicate nella notifica e si applica l'articolo 15, lettera f).

Ciascuna notifica riguarda un solo codice di identificazione dei rifiuti, fatta eccezione per:

- a) i rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A. In tal caso, è specificato un solo tipo di rifiuti;
- b) le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A tranne quelli elencati nell'allegato III A. In tal caso, il codice di ciascuna parte di rifiuti è specificato in ordine di importanza.

Articolo 5

Contratto

1. Per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica è stipulato un contratto tra il notificatore e il destinatario per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati.

2. Il contratto è stipulato ed è efficace al momento della notifica e per tutta la durata della spedizione fino al rilascio del certificato di cui all'articolo 15, lettera e), all'articolo 16, lettera e) o, se del caso, all'articolo 15, lettera d).

3. Il contratto include obblighi:

- a) per il notificatore, di riprendere i rifiuti, qualora la spedizione, il recupero o lo smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente, a norma dell'articolo 21 e dell'articolo 23, paragrafo 2;
- b) per il destinatario, di recuperare o smaltire i rifiuti, se vi è stata una spedizione illegale, a norma dell'articolo 23, paragrafo 3; e
- c) per il destinatario o l'impianto, di fornire, a norma dell'articolo 16, lettera e), un certificato secondo cui i rifiuti sono stati recuperati o smaltiti conformemente alla notifica e alle relative condizioni, nonché alle disposizioni del presente regolamento.

4. Se i rifiuti spediti sono destinati ad operazioni intermedie di recupero o smaltimento, nel contratto figurano i seguenti obblighi supplementari, per il destinatario o l'impianto di destinazione:

- a) l'obbligo di fornire, in virtù dell'articolo 15, lettera d), e, se del caso, dell'articolo 15, lettera e), i certificati che attestano che i rifiuti sono stati recuperati o smaltiti conformemente alla notifica e alle condizioni ivi fissate, nonché alle disposizioni del presente regolamento; e

- b) l'obbligo di trasmettere, se del caso, una notifica all'autorità competente iniziale del paese di spedizione iniziale, a norma dell'articolo 15, lettera f), punto ii).

5. Qualora la spedizione si effettui tra due stabilimenti che dipendono dallo stesso soggetto giuridico, il contratto può essere sostituito da una dichiarazione rilasciata da tale soggetto recante l'impegno di recuperare o smaltire i rifiuti notificati.

Articolo 6

Garanzia finanziaria

1. Per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica è costituita una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente che copra:

- a) le spese di trasporto;
- b) le spese di recupero o smaltimento, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie; e
- c) le spese di deposito per 90 giorni.

2. La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è finalizzata a coprire le spese derivanti da:

- a) casi in cui la spedizione, il recupero o lo smaltimento non possano essere portati a termine come previsto, secondo quanto indicato nell'articolo 21; e
- b) casi di spedizione, recupero o smaltimento illegali di cui all'articolo 23.

3. La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è costituita dal notificatore o da un'altra persona fisica o giuridica che agisce per suo conto ed è efficace al momento della notifica o, se l'autorità competente che approva la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente lo consente, al più tardi quando ha inizio la spedizione e si applica alla spedizione notificata al più tardi al momento in cui ha inizio la spedizione.

4. L'autorità competente di spedizione approva la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, compresi la forma, il contenuto e l'importo della copertura.

Tuttavia, in caso di importazione nella Comunità, l'autorità competente di destinazione nella Comunità esamina l'importo della copertura e, se necessario, approva una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente supplementare.

5. La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è valida e copre la spedizione notificata e il completamento del recupero o dello smaltimento dei rifiuti notificati.

La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è svincolata quando il notificatore fornisce la prova che i rifiuti hanno raggiunto la loro destinazione e sono stati recuperati o smaltiti secondo metodi ecologicamente corretti. La prova è fornita mediante il certificato di cui all'articolo 16, lettera e), o, se del caso, all'articolo 15, lettera e), per quanto attiene alle operazioni intermedie di recupero o smaltimento.

6. In deroga al paragrafo 5, se i rifiuti spediti sono destinati ad operazioni intermedie di recupero o smaltimento e un'ulteriore operazione di recupero o smaltimento ha luogo nel paese di destinazione, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente può essere svincolata quando i rifiuti lasciano l'impianto intermedio e il notificatore fornisce la prova che l'operazione intermedia è stata portata a termine. La prova è fornita mediante il certificato di cui all'articolo 15, lettera d). In tal caso, eventuali altre spedizioni verso un impianto di recupero o smaltimento sono coperte da una nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente, a meno che l'autorità competente di destinazione non ritenga necessaria una nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente. In questo caso, l'autorità competente di destinazione è responsabile degli obblighi derivanti in caso di spedizione illegale o della ripresa dei rifiuti, quando la spedizione o l'ulteriore operazione di recupero o smaltimento non può essere portata a termine come previsto.

7. L'autorità competente nella Comunità, che ha approvato la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, ha accesso alla stessa e utilizza il fondo tra l'altro per effettuare pagamenti alle altre autorità interessate, in ottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 22 e 24.

8. In caso di notifica generale ai sensi dell'articolo 13, è consentito costituire una garanzia finanziaria o assicurazione equivalente che copra singole parti della notifica generale, anziché coprire la notifica generale nel suo insieme. In tali casi la garanzia finanziaria o assicurazione equivalente si applica alla spedizione al più tardi quando ha inizio la spedizione notificata cui si riferisce.

La garanzia finanziaria o assicurazione equivalente viene svincolata quando il notificatore fornisce la prova che i rifiuti in questione sono arrivati a destinazione e sono stati recuperati o smaltiti secondo metodi ecologicamente corretti. Il paragrafo 5, secondo comma, seconda frase, e il paragrafo 6 si applicano mutatis mutandis.

9. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate a norma del presente articolo.

Articolo 7

Trasmissione della notifica da parte dell'autorità competente di spedizione

1. Quando riceve una notifica debitamente compilata nei modi prescritti dall'articolo 4, secondo comma, punto 2), l'autorità competente di spedizione ne trattiene una copia e trasmette la notifica all'autorità competente di destinazione con copia alle eventuali autorità competenti di transito e informa il notificatore dell'avvenuta trasmissione. Tale condizione è assolta nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

2. Se la notifica non è debitamente compilata, l'autorità competente di spedizione chiede al notificatore informazioni e documenti a norma dell'articolo 4, secondo comma, punto 2).

Tale condizione è assolta nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

In tal caso, l'autorità competente di spedizione dispone di tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni e/o dei documenti richiesti per conformarsi al paragrafo 1.

3. L'autorità competente di spedizione può decidere, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento di una notifica debitamente compilata a norma dell'articolo 4, secondo comma, punto 2), di non inoltrare la notifica, se ha obiezioni nei confronti della spedizione a norma degli articoli 11 e 12.

Essa informa immediatamente il notificatore della sua decisione e di tali obiezioni.

4. Se, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, l'autorità competente di spedizione non l'ha trasmessa come prescritto dal paragrafo 1, essa fornisce una spiegazione motivata al notificatore su richiesta di quest'ultimo. Ciò non vale nel caso in cui non sia stato dato seguito alla richiesta di informazioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 8

Richieste di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti interessate e conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione

1. Se, dopo la trasmissione della notifica da parte dell'autorità competente di spedizione, una delle autorità competenti interessate ritiene che siano necessarie informazioni e documenti aggiuntivi di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 3), essa chiede informazioni e documenti al notificatore e informa le altre autorità competenti di tale richiesta. Tale condizione è assolta nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica. In tal caso le autorità competenti interessate dispongono di tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni e dei documenti richiesti per informare l'autorità competente di destinazione.

2. Se l'autorità competente di destinazione considera che la notifica è stata debitamente compilata, come prescritto nell'articolo 4, secondo comma, punto 3), essa invia una conferma di ricevimento al notificatore con copia alle altre autorità competenti interessate. Tale condizione è assolta nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica debitamente compilata.

3. Se, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, l'autorità competente di destinazione non conferma il ricevimento della notifica come prescritto dal paragrafo 2, essa fornisce al notificatore, su richiesta di quest'ultimo, una spiegazione motivata.

Articolo 9

Autorizzazioni da parte delle autorità competenti di destinazione, spedizione e transito e termini per il trasporto, il recupero o lo smaltimento

1. Le autorità competenti di destinazione, spedizione e transito dispongono di un termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione di cui all'articolo 8 per prendere una delle seguenti decisioni scritte debitamente motivate in relazione alla spedizione notificata:

- a) autorizzazione senza condizioni;
- b) autorizzazione corredata delle condizioni di cui all'articolo 10; o
- c) obiezioni ai sensi degli articoli 11 e 12.

Se nel suddetto termine di 30 giorni non è sollevata alcuna obiezione, si presume che vi sia l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di transito.

2. Le autorità competenti di destinazione, spedizione e, se del caso, transito trasmettono per iscritto la loro decisione e le relative motivazioni al notificatore nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, con copia alle altre autorità competenti interessate.

3. Le autorità competenti di destinazione, spedizione e, se del caso, transito notificano la loro autorizzazione scritta apponendo il loro timbro, firma e data sul documento di notifica o sulle copie dello stesso.

4. L'autorizzazione scritta ad una spedizione prevista scade dopo un anno civile dalla data di rilascio o dalla data successiva indicata nel documento di notifica. Tuttavia, questa disposizione non si applica se le autorità competenti interessate indicano un termine più breve.

5. L'autorizzazione tacita ad una spedizione prevista scade dopo un anno civile dalla scadenza del termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1.

6. La spedizione prevista può essere effettuata solo dopo aver ottemperato agli obblighi imposti dall'articolo 16, lettere a) e b), e durante il periodo di validità delle autorizzazioni tacite o scritte rilasciate da tutte le autorità competenti.

7. Il recupero o lo smaltimento di rifiuti inerente a una spedizione prevista è completato entro un anno civile dal ricevimento dei rifiuti da parte del destinatario, a meno che le autorità competenti interessate non indichino un termine più breve.

8. Le autorità competenti interessate revocano l'autorizzazione se vengono a conoscenza del fatto che:

- a) la composizione dei rifiuti non è conforme a quella notificata; o
- b) le condizioni imposte alla spedizione non sono rispettate; o
- c) i rifiuti non sono recuperati o smaltiti conformemente alla licenza rilasciata all'impianto che effettua tale operazione; o
- d) i rifiuti saranno o sono stati spediti, recuperati o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.

9. La revoca dell'autorizzazione è trasmessa ufficialmente al notificatore, con copia alle altre autorità competenti interessate e al destinatario.

Articolo 10

Condizioni cui sono subordinate le spedizioni

1. Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito hanno facoltà, nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8, di fissare le condizioni cui è subordinata la loro autorizzazione alla spedizione notificata. Tali condizioni possono fondarsi su uno o più motivi tra quelli specificati all'articolo 11 o all'articolo 12.

2. Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono inoltre, nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, fissare le condizioni cui è subordinato il trasporto di rifiuti nel territorio posto sotto la loro giurisdizione. Tali condizioni non sono più severe di quelle fissate per spedizioni simili effettuate interamente nel territorio posto sotto la loro giurisdizione e tengono debitamente conto degli accordi vigenti, in particolare delle pertinenti convenzioni internazionali.

3. Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono altresì, nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, imporre la condizione che l'autorizzazione si considera revocata se la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente non è applicabile, al più tardi, alla data in cui la spedizione notificata ha inizio, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 3.

4. Le condizioni sono trasmesse per iscritto al notificatore dall'autorità competente che le stabilisce, con copia alle autorità competenti interessate.

Le condizioni sono fornite nel documento di notifica, o allegate allo stesso, a cura dell'autorità competente interessata.

Articolo 11

Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento

1. In caso di notifica riguardante una spedizione prevista di rifiuti destinati allo smaltimento, le autorità competenti di destinazione e spedizione possono, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8, sollevare obiezioni motivate, fondate su uno o più dei motivi seguenti e conformemente al trattato:

- a) la spedizione o lo smaltimento previsto non è conforme ai provvedimenti presi per attuare i principi della vicinanza, della priorità al recupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale a norma della direttiva 75/442/CEE, al fine di vietare del tutto o in parte o sollevare sistematicamente obiezioni nei confronti di spedizioni di rifiuti; o
- b) la spedizione o lo smaltimento previsto non è conforme alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica per quanto riguarda le azioni nel paese che solleva obiezioni; o
- c) il notificatore o il destinatario ha subito in precedenza condanne per spedizione illegale o taluni altri atti illeciti in relazione alla protezione dell'ambiente. In tal caso le autorità competenti di spedizione e destinazione possono rifiutare tutte le spedizioni di cui detta persona sia parte in causa conformemente alla legislazione nazionale; o
- d) il notificatore o il destinatario si è reso più volte responsabile della violazione degli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni; o
- e) lo Stato membro desidera esercitare il suo diritto, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della convenzione di Basilea, di

vietare l'importazione di rifiuti pericolosi o di rifiuti elencati nell'allegato II di detta convenzione; o

- f) la spedizione o lo smaltimento previsto è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo(dagli) Stato(i) membro(i) interessati o dalla Comunità; o
- g) la spedizione o lo smaltimento previsto non è conforme alla direttiva 75/442/CEE, in particolare agli articoli 5 e 7, tenuto conto delle condizioni geografiche o della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti:
 - i) ai fini dell'attuazione del principio dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale, o
 - ii) qualora l'impianto specializzato debba smaltire rifiuti provenienti da una fonte più vicina e l'autorità competente abbia dato la precedenza a tali rifiuti; o
 - iii) ai fini di garantire che le spedizioni siano conformi ai piani di gestione dei rifiuti; o

h) i rifiuti saranno trattati in un impianto disciplinato dalla direttiva 96/61/CE, ma che non applica le migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 9, paragrafo 4, di tale direttiva conformemente alla licenza dell'impianto; o

i) i rifiuti in questione non saranno trattati nell'osservanza delle norme giuridicamente vincolanti di protezione dell'ambiente stabilite dalla normativa comunitaria riguardo alle operazioni di smaltimento (anche nei casi in cui sono concesse deroghe temporanee).

2. La(le) autorità competente(i) di transito può(possano), entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, sollevare obiezioni motivate, fondate esclusivamente sul paragrafo 1, lettere b), c) ed f).

3. In caso di rifiuti pericolosi prodotti in uno Stato membro di spedizione in quantitativi globali annui talmente limitati per cui risulti antieconomico approntare nuovi impianti specializzati per lo smaltimento in detto Stato, il paragrafo 1, lettera a), non si applica.

L'autorità competente di destinazione coopera con l'autorità competente di spedizione, ove questa ritenga che si applichi il presente paragrafo e non il paragrafo 1, lettera a), al fine di risolvere la questione a livello bilaterale.

Qualora non si raggiunga una soluzione soddisfacente, uno dei due Stati membri può deferire la questione alla Commissione. La Commissione ne determina l'esito secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 75/442/CEE.

4. Se le autorità competenti, entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, considerano che i problemi che hanno suscitato le loro obiezioni non sussistono più, inviano immediata comunicazione scritta al notificatore con copia al destinatario e alle altre autorità competenti interessate.

5. Se i problemi che hanno suscitato le obiezioni non sono stati risolti nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, la notifica non è più valida. Qualora il notificatore intenda comunque effettuare la spedizione, è necessaria un'ulteriore notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate e il notificatore non concordino una diversa soluzione.

6. I provvedimenti presi dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, lettera a), allo scopo di vietare del tutto o in parte o sollevare sistematicamente obiezioni nei confronti delle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, o a norma del paragrafo 1, lettera e), sono immediatamente notificati alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 12

Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero

1. In caso di notifica riguardante una spedizione prevista di rifiuti destinati al recupero, le autorità competenti di destinazione e spedizione possono, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8, sollevare obiezioni motivate, fondate su uno o più dei motivi seguenti e conformemente al trattato:

- a) la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla direttiva 75/442/CEE e, in particolare, agli articoli 3, 4, 7 e 10 della stessa; o
- b) la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica per quanto riguarda le azioni nel paese che solleva obiezioni; o
- c) la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla legislazione nazionale del paese di spedizione relativa al recupero dei rifiuti, anche quando la spedizione prevista riguarda rifiuti destinati al recupero in un impianto avente norme di trattamento meno severe, per tali particolari rifiuti, rispetto a quelle stabilite nel paese di spedizione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;

Ciò non si applica qualora:

- i) esista una corrispondente normativa comunitaria, in particolare in materia di rifiuti, e nella legislazione nazionale che ha recepito tale normativa vi siano norme almeno rigorose quanto quelle previste dal diritto comunitario;
- ii) l'operazione di recupero nel paese di destinazione sia effettuata con modalità grosso modo equivalenti a quelle previste dalla legislazione nazionale del paese di spedizione;
- iii) la legislazione nazionale del paese di spedizione, diversa da quella di cui al punto i), non sia stata notificata a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione⁽¹⁾, laddove previsto da tale direttiva; o
- d) il notificatore o il destinatario ha subito in precedenza condanne per spedizione illegale o taluni altri atti illeciti in relazione alla protezione dell'ambiente. In tal caso le autorità competenti di spedizione e destinazione possono rifiutare tutte le spedizioni di cui detta persona sia parte in causa conformemente alla legislazione nazionale; o
- e) il notificatore o il destinatario si è reso più volte responsabile della violazione degli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni; o
- f) la spedizione o il recupero previsto è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo(dagli) Stato(i) membro(i) interessati o dalla Comunità; o
- g) il rapporto tra i rifiuti recuperabili e non recuperabili, il valore stimato dei materiali destinati al recupero finale o le spese del recupero e le spese dello smaltimento della parte non recuperabile non giustificano il recupero con riguardo a considerazioni economiche e/o ambientali; o
- h) i rifiuti spediti sono destinati allo smaltimento e non al recupero; o
- i) i rifiuti saranno trattati in un impianto disciplinato dalla direttiva 96/61/CE, ma che non applica le migliori tecniche disponibili quali definite nell'articolo 9, paragrafo 4, di tale direttiva conformemente alla licenza dell'impianto; o

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

j) i rifiuti in questione non saranno trattati nell'osservanza delle norme giuridicamente vincolanti di protezione dell'ambiente riguardo alle operazioni di recupero o degli obblighi giuridicamente vincolanti di recupero o riciclo imposti dalla normativa comunitaria (anche nei casi in cui sono concesse deroghe temporanee); o

k) i rifiuti in questione non saranno trattati nel rispetto dei piani di gestione dei rifiuti elaborati a norma dell'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE per assicurare l'attuazione degli obblighi giuridicamente vincolanti di recupero o riciclo imposti dalla normativa comunitaria.

2. La(le) autorità competente(i) di transito può(possano), entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, sollevare obiezioni motivate alla spedizione prevista, fondate esclusivamente sul paragrafo 1, lettere b), d) ed f).

3. Se le autorità competenti, entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, considerano che i problemi che hanno suscitato le loro obiezioni non sussistono più, inviano immediata comunicazione scritta al notificatore con copia al destinatario e alle altre autorità competenti interessate.

4. Se i problemi che hanno suscitato le obiezioni non sono risolti nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, la notifica non è più valida. Qualora il notificatore intenda comunque effettuare la spedizione, è necessaria un'ulteriore notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate e il notificatore non concordino una diversa soluzione.

5. Le obiezioni sollevate dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1, lettera c), sono notificate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 50.

6. Lo Stato membro di spedizione informa la Commissione e gli altri Stati membri della legislazione nazionale sulla quale possono essere basate le obiezioni sollevate dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1, lettera c), e specifica a quali rifiuti e operazioni di recupero dei rifiuti si applicano, prima che tale legislazione sia invocata per sollevare obiezioni motivate.

Articolo 13

Notifica generale

1. Il notificatore può presentare una notifica generale relativa a più spedizioni se, per ciascuna spedizione:

- a) i rifiuti hanno caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili;
- b) i rifiuti sono spediti allo stesso destinatario e allo stesso impianto; e

c) le spedizioni seguono lo stesso itinerario indicato nel documento di notifica.

2. Se, per circostanze imprevedute, non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario.

Qualora la modifica dell'itinerario sia nota prima dell'inizio della spedizione e ciò implichi il ricorso ad autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica generale, la notifica generale non può essere utilizzata e occorre presentare una nuova notifica.

3. Le autorità competenti interessate hanno facoltà di subordinare la loro approvazione del ricorso ad una procedura di notifica generale alla fornitura a posteriori di informazioni e documenti aggiuntivi, a norma dell'articolo 4, secondo comma, punti 2 e 3.

Articolo 14

Impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva

1. Le autorità competenti di destinazione aventi giurisdizione su determinati impianti di recupero possono decidere di rilasciare autorizzazioni preventive a tali impianti.

Tali decisioni hanno una validità limitata e possono essere revocate in qualsiasi momento.

2. In caso di notifica generale trasmessa a norma dell'articolo 13, l'autorità competente di destinazione, d'intesa con le altre autorità competenti interessate, può prorogare fino a un massimo di tre anni il periodo di validità dell'autorizzazione di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 5.

3. Le autorità competenti che decidono di rilasciare l'autorizzazione preventiva a un impianto a norma dei paragrafi 1 e 2 comunicano alla Commissione e, se del caso, al segretariato dell'OCSE:

- a) il nome, il numero di registrazione e l'indirizzo dell'impianto di recupero;
- b) la descrizione delle tecnologie impiegate, compresi i codici R;
- c) i rifiuti elencati negli allegati IV e IV A o i rifiuti ai quali si applica la decisione;
- d) il quantitativo globale oggetto dell'autorizzazione preventiva;

- e) il periodo di validità;
- f) qualunque modifica intervenuta nell'autorizzazione preventiva;
- g) qualunque modifica intervenuta nelle informazioni notificate; e
- h) qualunque revoca dell'autorizzazione preventiva.

A tal fine viene utilizzato il modulo che figura nell'allegato VI.

4. In deroga agli articoli 9, 10 e 12, l'autorizzazione concessa in virtù dell'articolo 9, le condizioni imposte a norma dell'articolo 10 o le obiezioni sollevate in forza dell'articolo 12 dalle autorità competenti interessate sono soggette all'osservanza di un termine di sette giorni lavorativi a decorrere dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8.

5. Fermo restando il paragrafo 4, l'autorità competente di spedizione può decidere che il termine deve essere prorogato allo scopo di ricevere informazioni o documenti aggiuntivi dal notificatore.

In tal caso l'autorità competente dà comunicazione scritta al notificatore entro sette giorni lavorativi con copia alle altre autorità competenti interessate.

Il termine non deve complessivamente superare i 30 giorni a decorrere dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8.

Articolo 15

Disposizioni aggiuntive relative alle operazioni intermedie di recupero e smaltimento

Le spedizioni di rifiuti destinati ad operazioni intermedie di recupero o smaltimento sono soggette alle seguenti disposizioni aggiuntive:

- a) se una spedizione di rifiuti è destinata a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento, tutti gli impianti in cui sono previste le operazioni, intermedie e non intermedie, di recupero e smaltimento successive sono parimenti indicati nel documento di notifica, in aggiunta all'operazione intermedia di recupero o smaltimento iniziale;
- b) le autorità competenti di spedizione e destinazione possono dare l'autorizzazione a una spedizione di rifiuti destinati a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento solo se non vi sono motivi per sollevare obiezioni, a norma degli articoli 11 e 12, alle spedizioni di rifiuti agli impianti che effettuano le operazioni intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento successive;

- c) entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto che effettua l'operazione intermedia di recupero o smaltimento, tale impianto fornisce conferma scritta di avere ricevuto i rifiuti.

Tale conferma è fornita nel documento di movimento o ad esso allegata. Il suddetto impianto invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento contenente tale conferma;

- d) quanto prima, e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell'operazione intermedia di recupero o smaltimento e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti o un termine più breve a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, il destinatario o l'impianto che effettua tale operazione certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero o smaltimento intermedio.

Tale certificato è contenuto nel documento di movimento o ad esso allegato.

Il suddetto impianto invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento contenente tale certificato;

- e) quando un impianto di recupero o smaltimento che effettua un'operazione intermedia di recupero o smaltimento consegna i rifiuti per operazioni intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento successive ad un impianto situato nel paese di destinazione, esso si fa rilasciare da tale impianto, quanto prima e comunque non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, dopo la consegna dei rifiuti, un certificato che attesta l'avvenuta operazione non intermedia di recupero o smaltimento successiva di tali rifiuti.

L'impianto suddetto che effettua un'operazione intermedia di recupero o smaltimento trasmette rapidamente i relativi certificati al notificatore e alle autorità competenti interessate, indicando le spedizioni alle quali detti certificati si riferiscono;

- f) se la consegna di cui alla lettera e) è effettuata ad un impianto situato rispettivamente:
 - i) nel paese di spedizione iniziale o in un altro Stato membro è necessaria una nuova notifica, secondo le disposizioni del presente titolo; o
 - ii) in un paese terzo è necessaria una nuova notifica, secondo le disposizioni del presente regolamento, fermo restando che le disposizioni relative alle autorità competenti interessate si applicano parimenti all'autorità competente iniziale del paese di spedizione iniziale.

*Articolo 16***Obblighi da osservare dopo il rilascio dell'autorizzazione alla spedizione**

Una volta ottenuta dalle autorità competenti interessate l'autorizzazione a una spedizione notificata, tutte le imprese interessate compilano, nelle apposite voci, il documento di movimento o, nel caso di notifica generale, i documenti di movimento, lo firmano o li firmano e ne conservano copia. Sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) compilazione del documento di movimento da parte del notificatore: quando il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione dalle competenti autorità di spedizione, destinazione e transito o, per quanto concerne l'autorità di transito, può presumere l'autorizzazione tacita, inserisce la data effettiva di spedizione e compila le voci restanti del documento di movimento per quanto possibile;
- b) informazione preventiva circa la data effettiva di inizio della spedizione: il notificatore invia copia firmata del documento di movimento compilato, come indicato alla lettera a), alle autorità competenti interessate ed al destinatario almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio;
- c) documenti di accompagnamento di ciascun trasporto: il notificatore conserva copia del documento di movimento. Ogni trasporto è accompagnato dal documento di movimento e da copia del documento di notifica contenente le autorizzazioni scritte e le condizioni delle autorità competenti interessate. Il documento di movimento è conservato dal destinatario;
- d) conferma scritta di ricevimento dei rifiuti da parte del destinatario: entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti il destinatario invia conferma scritta che i rifiuti sono stati ricevuti.

Tale conferma è contenuta nel documento di movimento o allegata allo stesso.

Il destinatario invia al notificatore ed alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento contenente tale conferma;

- e) certificato di recupero o smaltimento non intermedio da parte del destinatario: quanto prima, e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell'operazione di recupero o di smaltimento non intermedio e non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, dalla data di ricevimento dei rifiuti, il destinatario o l'impianto che effettua l'operazione certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero o smaltimento non intermedio dei rifiuti.

Tale certificato è contenuto nel documento di movimento o ad esso allegato.

Il destinatario invia copia firmata del documento di movimento contenente tale certificato al notificatore e alle autorità competenti interessate.

*Articolo 17***Modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell'autorizzazione**

1. Se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore, il notificatore ne informa immediatamente le autorità competenti interessate nonché il destinatario e, se possibile, prima che abbia inizio la spedizione.
2. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica.
3. Qualora le modifiche coinvolgano autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica iniziale, è trasmessa una nuova notifica.

*CAPO 2***Obblighi generali d'informazione***Articolo 18***Rifiuti che devono essere accompagnati da determinate informazioni**

1. I rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, destinati ad essere spediti da uno Stato membro ad un altro Stato membro e/o a transitare nel territorio di uno o più altri Stati membri sono soggetti ai seguenti obblighi procedurali:

- a) per facilitare il monitoraggio delle spedizioni di tali rifiuti, il soggetto posto sotto la giurisdizione del paese di spedizione che organizza la spedizione assicura che i rifiuti siano accompagnati dal documento contenuto nell'allegato VII;
- b) il documento contenuto nell'allegato VII è firmato dal soggetto che organizza la spedizione prima che questa abbia luogo ed è firmato altresì dall'impianto di recupero o dal laboratorio e dal destinatario al momento del ricevimento dei rifiuti in questione.

2. Il contratto di cui all'allegato VII tra il soggetto che organizza la spedizione e il destinatario incaricato del recupero dei rifiuti acquista efficacia quando la spedizione ha inizio e comprende l'obbligo, qualora la spedizione dei rifiuti, o il loro recupero, non possa essere completata come previsto o qualora sia stata effettuata come spedizione illegale, per il soggetto che organizza la spedizione o, qualora quest'ultimo non sia in grado di completare la spedizione dei rifiuti o il loro recupero (ad esempio perché insolvente), per il destinatario, di:

- a) riprendere i rifiuti o assicurarne il recupero in modo alternativo, e
- b) provvedere, se necessario, al deposito dei rifiuti nel frattempo.

Il soggetto che organizza la spedizione o il destinatario fornisce copia del contratto su richiesta dell'autorità competente interessata.

3. A fini di ispezione, di controllo dell'applicazione, di programmazione e di statistica, gli Stati membri possono, conformemente alla legislazione nazionale, chiedere informazioni di cui al paragrafo 1 sulle spedizioni contemplate dal presente articolo.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono soggette ai vincoli di riservatezza previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

CAPO 3

Obblighi generali

Articolo 19

Divieto di miscelazione dei rifiuti durante la spedizione

Dall'inizio della spedizione fino al ricevimento in un impianto di recupero o smaltimento, i rifiuti indicati nel documento di notifica o di cui all'articolo 18 non devono essere mescolati con altri rifiuti.

Articolo 20

Conservazione dei documenti e delle informazioni

1. Tutti i documenti inviati alle autorità competenti o da queste inviati in relazione ad una spedizione notificata sono conservati nella Comunità dalle autorità competenti, dal notificatore e dal destinatario per almeno tre anni dalla data in cui ha inizio la spedizione.

2. Le informazioni fornite a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, sono conservate nella Comunità dal soggetto che organizza la spedizione e dal destinatario per almeno tre anni dalla data in cui ha inizio la spedizione.

CAPO 4

Obblighi di riprendere i rifiuti

Articolo 21

Ripresa dei rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine come previsto

1. Quando una delle autorità competenti interessate viene a conoscenza che una spedizione di rifiuti, inclusi il recupero o lo smaltimento di questi, non può essere portata a termine come previsto dalle clausole del documento di notifica e del documento di movimento e/o del contratto di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5, ne informa immediatamente l'autorità competente di spedizione. Quando un impianto di recupero o smaltimento rifiuta una spedizione, ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione.

2. L'autorità competente di spedizione provvede affinché, salvo nei casi di cui al paragrafo 3, i rifiuti in questione siano ripresi nella sua zona di competenza, o altrove all'interno del paese di spedizione, dal notificatore individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 2, punto 15), o, qualora ciò risulti impossibile, vi provvede essa stessa o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

Il suddetto obbligo deve essere assolto entro 90 giorni, o entro il periodo stabilito dalle autorità competenti interessate, dal momento in cui l'autorità di spedizione competente viene a conoscenza o è avvisata per iscritto dalle autorità competenti di destinazione o transito del fatto che la spedizione autorizzata di rifiuti, o il recupero o lo smaltimento di questi, non può essere portata a termine nonché dei motivi di tale impossibilità. Tale avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito anche da altre autorità competenti.

3. L'obbligo di riprendere i rifiuti di cui al paragrafo 2 non si applica se le autorità competenti di spedizione, transito e destinazione coinvolte nel recupero o nello smaltimento dei rifiuti accertano che il notificatore o, qualora ciò risulti impossibile, l'autorità competente di spedizione, o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, possano recuperare o smaltire i rifiuti in modo alternativo nel paese di destinazione o altrove.

L'obbligo di riprendere i rifiuti di cui al paragrafo 2 non si applica se i rifiuti spediti sono stati mescolati, durante l'operazione nell'impianto in questione, in modo irreversibile con altri rifiuti prima che un'autorità competente interessata venga a conoscenza del fatto che la spedizione notificata non può essere portata a termine come indicato al paragrafo 1. Tali miscele sono recuperate o smaltite in modo alternativo, a norma del primo comma.

4. In caso di ripresa dei rifiuti a norma del paragrafo 2, viene trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che sia sufficiente una richiesta debitamente motivata dell'autorità competente di spedizione iniziale.

Se necessario, una nuova notifica è trasmessa dal notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, da qualsiasi altra persona fisica o giuridica individuata a norma dell'articolo 2, punto 15), o, qualora ciò risulti impossibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

Nessuna autorità competente può sollevare obiezioni od opporsi alla reintroduzione dei rifiuti oggetto di una spedizione che non può essere portata a termine o alla corrispondente operazione di recupero o smaltimento.

5. In caso di soluzioni alternative al di fuori del paese di destinazione iniziale di cui al paragrafo 3, il notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, qualsiasi altra persona fisica o giuridica individuata a norma dell'articolo 2, punto 15), o, qualora ciò risulti impossibile, l'autorità competente di spedizione iniziale o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto trasmette, se del caso, una nuova notifica.

Nel caso di nuova notifica da parte del notificatore, la notifica è trasmessa anche all'autorità competente del paese di spedizione iniziale.

6. In caso di soluzioni alternative nel paese di destinazione iniziale di cui al paragrafo 3, non è necessaria una nuova notifica ed è sufficiente una richiesta debitamente motivata. Siffatta richiesta, volta a ottenere l'approvazione per la soluzione alternativa, è trasmessa all'autorità competente di destinazione e spedizione dal notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, all'autorità competente di destinazione dall'autorità competente di spedizione iniziale.

7. Se non è trasmessa una nuova notifica a norma del paragrafo 4 o 6, viene compilato un nuovo documento di movimento, a norma dell'articolo 15 o dell'articolo 16, dal notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, da qualsiasi altra persona fisica o giuridica individuata a norma dell'articolo 2, punto 15), o, qualora ciò risulti impossibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

Se l'autorità competente di spedizione iniziale trasmette una nuova notifica a norma del paragrafo 4 o 5, non è richiesta una nuova garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente.

8. L'obbligo del notificatore e, in subordine, del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzarne in modo alternativo il recupero o lo smaltimento cessa quando il destinatario rilascia il certificato di recupero o di smaltimento non

intermedio di cui all'articolo 16, lettera e), o, se del caso, di cui all'articolo 15, lettera e). In caso di recupero o smaltimento intermedio di cui all'articolo 6, paragrafo 6, l'obbligo, in subordine, del paese di spedizione cessa quando il destinatario rilascia il certificato di cui all'articolo 15, lettera d).

Se il destinatario rilascia un certificato di recupero o smaltimento in modo che ne risulti una spedizione illegale, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, si applicano l'articolo 23, paragrafo 3, e l'articolo 24, paragrafo 2.

9. Se in uno Stato membro è rilevata la presenza di rifiuti oggetto di una spedizione che non ha potuto essere portata a termine, inclusi il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, spetta all'autorità competente avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati assicurare che siano adottate le disposizioni necessarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione, del loro recupero o del loro smaltimento non intermedio in modo alternativo.

Articolo 22

Spese per la ripresa di rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine

1. Le spese risultanti dalla reintroduzione dei rifiuti di una spedizione che non è portata a termine, comprese le spese del loro trasporto, recupero o smaltimento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 o 3, e, a partire dalla data in cui l'autorità competente di spedizione è a conoscenza del fatto che la spedizione dei rifiuti o lo smaltimento o il recupero non possono essere portati a termine, le spese del deposito ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 9, sono a carico:

- a) del notificatore, individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 2, punto 15); o, qualora ciò risulti impossibile,
- b) delle altre persone fisiche o giuridiche se del caso; o, qualora ciò risulti impossibile,
- c) dell'autorità competente di spedizione; o, qualora ciò risulti impossibile,
- d) secondo altre modalità decise dalle autorità competenti interessate.

2. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di responsabilità.

Articolo 23

Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale

1. Quando un'autorità competente individua una spedizione da essa ritenuta illegale, ne informa immediatamente le altre autorità competenti interessate.

2. Se il responsabile della spedizione illegale è il notificatore, l'autorità competente di spedizione provvede affinché i rifiuti in questione siano:

- a) ripresi dal notificatore de facto; o, se non è stata trasmessa alcuna notifica,
- b) ripresi dal notificatore de iure; o, qualora ciò risulti impossibile,
- c) ripresi dalla stessa autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto; o, qualora ciò risulti impossibile,
- d) recuperati o smaltiti in modo alternativo nel paese di destinazione o spedizione dall'autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto; o, qualora ciò risulti impossibile,
- e) recuperati o smaltiti in modo alternativo in un paese diverso dall'autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, se tutte le autorità competenti interessate sono d'accordo.

Tale ripresa, recupero o smaltimento devono avvenire entro 30 giorni, o entro il termine eventualmente concordato tra le autorità competenti interessate, dal momento in cui l'autorità competente di spedizione viene a conoscenza o è avvisata per iscritto dalle autorità competenti di destinazione o transito della spedizione illegale e informata dei motivi che l'hanno prodotta. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito anche da altre autorità competenti.

In caso di ripresa dei rifiuti di cui alle lettere a), b) e c), è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata dell'autorità competente di spedizione iniziale.

La nuova notifica è trasmessa dai soggetti o dalle autorità di cui alle lettere a), b) o c) dell'elenco, nell'ordine indicato.

Nessuna autorità competente può sollevare obiezioni od opporsi alla reintroduzione dei rifiuti oggetto di una spedizione illegale. Qualora l'autorità competente di spedizione abbia optato per le soluzioni alternative di cui alle lettere d) ed e), l'autorità competente di spedizione iniziale o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto trasmette una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata di tale autorità.

3. Se il responsabile della spedizione illegale è il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano recuperati o smaltiti con metodi ecologicamente corretti:

- a) dal destinatario; o, qualora ciò sia impossibile,
- b) dall'autorità competente stessa, o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

Tale recupero o smaltimento deve avvenire entro 30 giorni, o entro il termine eventualmente concordato tra le autorità competenti interessate, dal momento in cui l'autorità competente di destinazione viene a conoscenza o è avvisata per iscritto dalle autorità competenti di destinazione o transito della spedizione illegale e informata dei motivi che l'hanno prodotta. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di spedizione o di transito anche da altre autorità competenti.

A tal fine, le autorità competenti interessate cooperano, nella misura necessaria, per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti.

4. Se non è trasmessa una nuova notifica, viene compilato un nuovo documento di movimento a norma dell'articolo 15 o 16, dal soggetto responsabile della ripresa dei rifiuti o, qualora ciò risulti impossibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale.

Se l'autorità competente di spedizione iniziale trasmette una nuova notifica, non è richiesta una nuova garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente.

5. In particolare, quando la responsabilità della spedizione illegale non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti interessate cooperano per assicurare che i rifiuti in questione siano recuperati o smaltiti.

6. In caso di recupero o smaltimento intermedio di cui all'articolo 6, paragrafo 6, allorché è stata rilevata una spedizione illegale dopo l'operazione di recupero o smaltimento intermedio, l'obbligo, in subordine, del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzarne in modo alternativo il recupero o lo smaltimento cessa quando il destinatario rilascia il certificato di cui all'articolo 15, lettera d).

Se il destinatario rilascia un certificato di recupero o smaltimento in modo che ne risulti una spedizione illegale, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, si applicano il paragrafo 3 e l'articolo 24, paragrafo 2.

7. Se in uno Stato membro è rilevata la presenza dei rifiuti oggetto di una spedizione illegale, spetta all'autorità competente avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati assicurare che siano adottate le disposizioni necessarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione, del loro recupero o smaltimento non intermedio in modo alternativo.

8. Gli articoli 33 e 35 non si applicano qualora spedizioni illegali siano reintrodotte nel paese di spedizione e quest'ultimo sia un paese cui si applicano i divieti di cui ai suddetti articoli.

9. In caso di spedizione illegale quale definita dall'articolo 2, punto 35), lettera g), il soggetto che organizza la spedizione è soggetto agli stessi obblighi che il presente articolo impone al notificatore.

10. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di responsabilità.

Articolo 24

Spese per la ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale

1. Le spese risultanti dalla ripresa di rifiuti di una spedizione illegale, comprese le spese di trasporto, di recupero o smaltimento di cui all'articolo 23, paragrafo 2, e, dal giorno in cui l'autorità competente di spedizione viene a conoscenza del fatto che una spedizione è illegale, le spese di deposito di cui all'articolo 23, paragrafo 7, sono poste a carico:

a) del notificatore de facto, individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 2, punto 15); o, se non è stata trasmessa alcuna notifica,

b) del notificatore de iure o di altre persone fisiche o giuridiche, se del caso; o, se ciò risulta impossibile,

c) dell'autorità competente di spedizione.

2. Le spese risultanti dal recupero o smaltimento di cui all'articolo 23, paragrafo 3, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito di cui all'articolo 25, paragrafo 7, sono poste a carico:

a) del destinatario; o, se ciò risulta impossibile,

b) dell'autorità competente di destinazione.

3. Le spese risultanti dal recupero o smaltimento di cui all'articolo 23, paragrafo 5, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito di cui all'articolo 23, paragrafo 7, sono poste a carico:

a) del notificatore, individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 2, punto 15), e/o del destinatario a seconda della decisione presa dalle autorità competenti interessate; o, se ciò risulta impossibile,

b) delle altre persone fisiche o giuridiche, se del caso; o, se ciò risulta impossibile,

c) delle autorità competenti di spedizione e destinazione.

4. In caso di spedizione illegale quale definita all'articolo 2, punto 35), lettera g), il soggetto che organizza la spedizione è soggetto agli stessi obblighi che il presente articolo impone al notificatore.

5. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di responsabilità.

CAPO 5

Disposizioni amministrative generali

Articolo 25

Forma delle comunicazioni

1. Le informazioni e i documenti seguenti possono essere trasmessi per posta:

a) notifica di una spedizione prevista a norma degli articoli 4 e 13;

b) richiesta di informazioni e documenti a norma degli articoli 4, 7 e 8;

c) trasmissione di informazioni e documenti a norma degli articoli 4, 7 e 8;

d) autorizzazione scritta di una spedizione notificata a norma dell'articolo 9;

e) condizioni cui è subordinata una spedizione a norma dell'articolo 10;

f) obiezioni a una spedizione a norma degli articoli 11 e 12;

g) informazioni in merito alle decisioni di autorizzazione preventiva per impianti di recupero specifici a norma dell'articolo 14, paragrafo 3;

h) conferma scritta del ricevimento dei rifiuti a norma degli articoli 15 e 16;

i) certificato di recupero o smaltimento dei rifiuti a norma degli articoli 15 e 16;

j) informazione preventiva in merito all'effettivo inizio della spedizione a norma dell'articolo 16;

k) informazioni in merito alle modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell'autorizzazione a norma dell'articolo 17; e

l) autorizzazioni scritte e documenti di movimento da trasmettere a norma dei titoli IV, V e VI.

2. Previo accordo delle autorità competenti interessate e del notificatore, i documenti di cui al paragrafo 1 possono in alternativa essere trasmessi mediante una delle seguenti modalità di comunicazione:

- a) fax; o
- b) fax, seguito da invio postale; o
- c) e-mail con firma elettronica; in tal caso gli eventuali timbri o firme richiesti sono sostituiti dalla firma elettronica; o
- d) e-mail senza firma elettronica seguita da invio postale.

3. I documenti che accompagnano ciascun trasporto a norma dell'articolo 16, lettera c), e dell'articolo 18 possono essere in formato elettronico con firma elettronica, purché siano leggibili in qualsiasi momento durante il trasporto e purché vi sia il consenso delle autorità competenti interessate.

4. Fatto salvo il consenso delle autorità competenti interessate e del notificatore, le informazioni e i documenti elencati al paragrafo 1 possono essere trasmessi e scambiati mediante un sistema di interscambio elettronico dei dati con firma elettronica o autenticazione elettronica in virtù della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche⁽¹⁾, ovvero mediante un sistema di autenticazione elettronica comparabile che garantisca lo stesso livello di sicurezza. In tali casi possono essere adottate misure organizzative riguardo al flusso dell'interscambio elettronico dei dati.

Articolo 26

Lingua

1. Tutte le notifiche, le informazioni, i documenti o le altre comunicazioni trasmesse a norma delle disposizioni del presente titolo sono fornite in una lingua accettabile per le autorità competenti interessate.

2. Il notificatore fornisce alle autorità competenti interessate una o più traduzioni autenticate in una lingua accettabile per tali autorità, se queste ultime lo richiedono.

Articolo 27

Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti

1. Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei materiali come rifiuti o no, detti materiali sono trattati come rifiuti. Ciò avviene fatto salvo il diritto del paese di destinazione di trattare

i materiali spediti, dopo il loro arrivo, conformemente alla legislazione nazionale, allorché tale legislazione è conforme alla normativa comunitaria o al diritto internazionale.

2. Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei rifiuti notificati come rifiuti dell'allegato III, III A, III B o IV, i rifiuti si considerano rifiuti dell'allegato IV.

3. Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dell'operazione notificata di trattamento dei rifiuti come operazione di recupero o di smaltimento, si applicano le disposizioni in materia di smaltimento.

4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano esclusivamente ai fini del presente regolamento e lasciano impregiudicato il diritto delle parti interessate di risolvere eventuali controversie relative a tali questioni dinanzi a un organo giurisdizionale.

Articolo 28

Spese amministrative

Possono essere poste a carico del notificatore spese amministrative appropriate e proporzionate per l'espletamento della procedura di notifica e sorveglianza, nonché le spese ordinarie per analisi e ispezioni appropriate.

Articolo 29

Accordi per le zone di confine

1. In casi eccezionali, se la specifica situazione geografica o demografica lo richiede, gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali volti a rendere le procedure di notifica per le spedizioni di determinati flussi di rifiuti meno vincolanti nell'ambito di spedizioni transfrontaliere di rifiuti verso l'impianto idoneo più vicino, situato nella zona di confine tra i due Stati membri interessati.

2. Tali accordi bilaterali possono essere conclusi anche quando i rifiuti sono spediti dal paese di spedizione e sono trattati nello stesso, ma transitano in un altro Stato membro.

3. Gli Stati membri possono altresì concludere tali accordi con paesi che sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

4. Tali accordi sono notificati alla Commissione prima che prendano effetto.

⁽¹⁾ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

CAPO 6

Articolo 31

Spedizioni all'interno della Comunità con transito attraverso paesi terzi

Articolo 30

Spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento

Se una spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento è effettuata all'interno della Comunità, comprese le spedizioni tra luoghi situati nello stesso Stato membro, con transito attraverso uno o più paesi terzi, l'autorità competente di spedizione, in aggiunta alle disposizioni del presente titolo, chiede alle autorità competenti dei paesi terzi se desiderino trasmettere la loro autorizzazione scritta alla spedizione prevista:

- a) nel caso di parti della convenzione di Basilea, entro 60 giorni, a meno che le autorità competenti abbiano rinunciato a tale diritto ai sensi delle disposizioni di tale convenzione; o,
- b) nel caso di paesi che non sono parti della convenzione di Basilea, entro un termine convenuto tra le autorità competenti.

Spedizioni di rifiuti destinati al recupero

1. Se una spedizione di rifiuti destinati al recupero è effettuata all'interno della Comunità, comprese le spedizioni fra luoghi situati nello stesso Stato membro, con transito attraverso uno o più paesi terzi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE, si applica l'articolo 30.

2. Se una spedizione di rifiuti destinati al recupero è effettuata all'interno della Comunità, comprese le spedizioni fra luoghi situati nello stesso Stato membro, con transito attraverso uno o più paesi terzi ai quali si applica la decisione dell'OCSE, l'autorizzazione di cui all'articolo 9 può essere accordata tacitamente e, se non sono state sollevate obiezioni o non sono state poste condizioni, la spedizione può avere inizio 30 dopo la data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte della competente autorità di destinazione a norma dell'articolo 8.

TITOLO III

SPEDIZIONI ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 32

Applicazione del presente regolamento alle spedizioni esclusivamente all'interno degli Stati membri

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema appropriato di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti esclusivamente all'interno della loro giurisdizione. Tale sistema deve

tenere conto della necessità di assicurare la coerenza con il sistema comunitario istituito dai titoli II e VII.

2. Ogni Stato membro informa la Commissione del suo sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti. La Commissione informa gli altri Stati membri.

3. Gli Stati membri possono applicare, nel territorio posto sotto la loro giurisdizione, il sistema di cui ai titoli II e VII.

TITOLO IV

ESPORTAZIONI DALLA COMUNITÀ VERSO PAESI TERZI

CAPO 1

Esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento

Articolo 33

Divieto di esportazione ad eccezione delle esportazioni dirette ai paesi EFTA

1. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento nei paesi EFTA che sono parti della convenzione di Basilea.

3. Sono parimenti vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso un paese EFTA parte della convenzione di Basilea:

a) quando il paese EFTA proibisce l'importazione di tali rifiuti; o

b) se l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti, ai sensi dell'articolo 48, nel paese di destinazione interessato.

4. La presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli 21 e 23.

Articolo 34

Procedure di esportazione verso i paesi EFTA

1. In caso di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento dalla Comunità verso paesi EFTA parti della convenzione di Basilea, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le integrazioni indicati nei paragrafi 2 e 3.

2. Si applicano i seguenti adattamenti:

- a) l'autorità competente di transito esterna alla Comunità dispone di 60 giorni dalla data di trasmissione della sua conferma di ricevimento della notifica per chiedere informazioni aggiuntive circa la spedizione notificata, per dare autorizzazione tacita o per iscritto, eventualmente corredata di condizioni, se il paese interessato ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preliminare scritta e ne ha informato le altre parti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della convenzione di Basilea; e
- b) l'autorità competente di spedizione nella Comunità prende la decisione di autorizzare la spedizione, come previsto all'articolo 9, soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta dall'autorità competente di destinazione e, se previsto, l'autorizzazione tacita o scritta dell'autorità competente di transito esterna alla Comunità e non prima di 61 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento dell'autorità competente di transito. L'autorità competente di spedizione può prendere la decisione prima della fine del periodo previsto di 61 giorni se dispone dell'autorizzazione scritta delle altre autorità competenti interessate.

3. Si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:

- a) l'autorità competente di transito nella Comunità rilascia al notificatore la conferma di ricevimento della notifica;
- b) le autorità competenti di spedizione e, se del caso, di transito nella Comunità inviano all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione;
- c) una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità;
- d) non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di spedizione nella Comunità attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità;
- e) se, 42 giorni dopo che i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'autorità competente di spedizione nella Comunità non ha ricevuto avviso di ricevimento dei rifiuti dal destinatario, ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione; e
- f) il contratto di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5 stipula che:
 - i) il destinatario che rilasci un certificato di smaltimento inesatto, con conseguente svincolo della garanzia finan-

ziaria, deve far fronte alle spese che derivano dall'obbligo di reintrodurre i rifiuti nella zona posta sotto la giurisdizione dell'autorità competente di spedizione e alle spese di recupero o smaltimento in modo alternativo e secondo metodi ecologicamente corretti;

- ii) entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti destinati allo smaltimento, il destinatario trasmette al notificatore ed alle autorità competenti interessate copie firmate del documento di movimento compilato, ad eccezione del certificato di smaltimento di cui al punto iii); e

- iii) il più rapidamente possibile, ma comunque non oltre 30 giorni dal completamento dello smaltimento e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti, il destinatario certifica, sotto la sua responsabilità, che lo smaltimento dei rifiuti è stato ultimato e trasmette al notificatore e alle autorità competenti interessate copie firmate del documento di movimento contenente tale certificazione.

4. La spedizione può avere luogo soltanto se:

- a) il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito esterne alla Comunità e sono state osservate tutte le condizioni;
- b) è stato stipulato ed è efficace un contratto tra il notificatore e il destinatario come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5;
- c) è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente, come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 5), e all'articolo 6; ed
- d) è assicurata una gestione ecologicamente corretta come disposto all'articolo 48.

5. Allorché i rifiuti sono esportati, essi sono destinati a operazioni di smaltimento in impianti che, ai sensi della normativa nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzati a funzionare nel paese di destinazione.

6. Se un ufficio doganale di esportazione o un ufficio doganale di uscita dalla Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:

- a) informa immediatamente l'autorità competente di spedizione nella Comunità; e
- b) immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti.

CAPO 2

Esportazioni di rifiuti destinati al recupero

Sezione 1

Esportazioni verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE

Articolo 35

Divieto di esportazione

1. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità dei seguenti rifiuti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE:

- a) rifiuti pericolosi che figurano nell'allegato V;
- b) rifiuti che figurano nell'allegato V, parte 3;
- c) rifiuti pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V;
- d) miscele di rifiuti pericolosi e miscele di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V;
- e) rifiuti che il paese di destinazione ha notificato come rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 3 della convenzione di Basilea;
- f) rifiuti la cui importazione è stata vietata dal paese di destinazione; o
- g) rifiuti per i quali l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che non saranno gestiti secondo i metodi ecologicamente corretti di cui all'articolo 48 nel paese di destinazione interessato.

2. La presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli 21 e 23.

3. Gli Stati membri possono, in casi eccezionali, adottare disposizioni sulla base di prove documentali fornite in modo appropriato dal notificatore, per stabilire che un determinato rifiuto pericoloso elencato nell'allegato V è escluso dal divieto di esportazione se non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, tenuto conto, per quanto riguarda le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 di cui al suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti, e la decisione 94/904/CE del Consiglio, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/573/CE del Consiglio (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18).

4. Il fatto che un rifiuto non sia elencato come pericoloso nell'allegato V o sia elencato nell'allegato V, parte 1, elenco B, non impedisce che, in casi eccezionali, sia classificato come pericoloso e sia pertanto soggetto al divieto di esportazione, qualora presenti una delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, tenuto conto, per quanto riguarda le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 di cui al suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione 2000/532/CE, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino, della direttiva 91/689/CEE e dal paragrafo introduttivo dell'allegato III del presente regolamento.

5. Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro interessato informa il paese di destinazione previsto prima di prendere una decisione. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro la fine di ogni anno civile. La Commissione comunica le informazioni a tutti gli Stati membri e al segretario della convenzione di Basilea. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può formulare commenti e, ove opportuno, modificare l'allegato V a norma dell'articolo 57.

Articolo 36

Procedure di esportazione dei rifiuti elencati negli allegati III o III A

1. In relazione ai rifiuti elencati negli allegati III o III A la cui esportazione non è vietata a norma dell'articolo 35, la Commissione, entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, invia una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE chiedendo:

- i) conferma scritta che detti rifiuti possono essere esportati dalla Comunità a fini di recupero in tale paese; e
- ii) un'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione.

I paesi ai quali non si applica la decisione OCSE possono scegliere una delle opzioni seguenti:

- a) il divieto; o
- b) una procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte secondo le modalità di cui all'articolo 34; oppure
- c) nessun controllo nel paese di destinazione.

2. Prima della data di applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta un regolamento che tiene conto di tutte le risposte ricevute in virtù del paragrafo 1 e informa il comitato istituito a norma dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Se un paese non ha inviato la conferma di cui al paragrafo 1 o se, per una qualunque ragione, un paese non è stato contattato, si applica il paragrafo 1, lettera b).

La Commissione aggiorna periodicamente il regolamento adottato.

3. Se nella risposta un paese indica che determinate spedizioni di rifiuti non sono soggette ad alcun controllo, a tali spedizioni si applica, mutatis mutandis, l'articolo 18.

4. Allorché i rifiuti sono esportati, essi sono destinati a operazioni di recupero in impianti che, ai sensi della normativa nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzati a funzionare nel paese di destinazione.

5. In caso di spedizioni di rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell'allegato III o di spedizioni di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell'allegato III o III A o di spedizioni di rifiuti classificati nell'allegato III B e purché l'esportazione non sia vietata in virtù dell'articolo 35, si applica il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

Sezione 2

Esportazioni verso paesi ai quali si applica la decisione OCSE

Articolo 37

Esportazioni di rifiuti elencati negli allegati III, III A, III B, IV e IV A

1. In caso di esportazione dalla Comunità di rifiuti elencati negli allegati III, III A, III B, IV e IV A e di rifiuti o di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica negli allegati III, IV o IV A destinati al recupero in paesi ai quali si applica la decisione OCSE, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le integrazioni elencati nei paragrafi 2, 3 e 5.

2. Si applicano i seguenti adattamenti:

a) le miscele di rifiuti elencate nell'allegato III A destinate ad operazioni intermedie sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, se qualsiasi operazione intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento successiva avrà luogo in un paese al quale non si applica la decisione OCSE;

b) i rifiuti elencati nell'allegato III B sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;

c) l'autorizzazione prescritta a norma dell'articolo 9 può essere data tacitamente dall'autorità competente di destinazione esterna alla Comunità.

3. Nel caso di esportazioni di rifiuti elencati negli allegati IV e IV A, si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:

a) le autorità competenti di spedizione e, se del caso, di transito nella Comunità inviano all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione;

b) una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all'ufficio doganale di esportazione e all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità;

c) non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di spedizione nella Comunità attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità;

d) se, 42 giorni dopo che i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'autorità competente di spedizione nella Comunità non ha ricevuto avviso di ricevimento dei rifiuti dal destinatario, ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione; e

e) il contratto di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5 stipula che:

i) il destinatario che rilasci un certificato di recupero inesatto, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, deve far fronte alle spese che derivano dall'obbligo di reintrodurre i rifiuti nella zona posta sotto la giurisdizione dell'autorità competente di spedizione e alle spese di recupero o smaltimento in modo alternativo e secondo metodi ecologicamente corretti;

ii) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti destinati al recupero, il destinatario trasmette al notificatore ed alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento compilato, ad eccezione del certificato di recupero di cui al punto iii);

iii) il più rapidamente possibile, ma comunque non oltre 30 giorni dal completamento del recupero e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti, il destinatario certifica, sotto la sua responsabilità, che il recupero dei rifiuti è stato ultimato e trasmette al notificatore ed alle autorità competenti interessate copie firmate del documento di movimento contenente tale certificazione.

4. La spedizione può avere luogo soltanto:

a) se il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito, o se l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di destinazione e transito esterna alla Comunità è accordata o può essere presunta, e se sono state osservate tutte le condizioni;

b) se è stato osservato l'articolo 34, paragrafo 4, lettere b), c) e d).

5. Se un'esportazione di cui al paragrafo 1 di rifiuti elencati negli allegati IV e IV A è in transito attraverso un paese al quale non si applica la decisione OCSE, si applicano i seguenti adattamenti:

a) l'autorità competente di transito alla quale non si applica la decisione OCSE dispone di 60 giorni dalla data di trasmissione della sua conferma di ricevimento della notifica per richiedere informazioni aggiuntive circa la spedizione notificata, per dare autorizzazione tacita se il paese in questione ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preliminare scritta e ne ha informato le altre parti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della convenzione di Basilea, o per rilasciare un'autorizzazione scritta, con o senza condizioni; e

b) l'autorità competente di spedizione nella Comunità prende la decisione di autorizzare la spedizione, come previsto dall'articolo 9, soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione tacita o scritta dalla suddetta autorità competente di transito alla quale non si applica la decisione OCSE e non prima di 61 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento dell'autorità competente di transito. L'autorità competente di spedizione può prendere la decisione prima della fine del periodo previsto di 61 giorni se dispone dell'autorizzazione scritta delle altre autorità competenti interessate.

6. Allorché i rifiuti sono esportati, essi sono destinati a operazioni di recupero in impianti che, ai sensi della normativa

nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzati a funzionare nel paese di destinazione.

7. Se un ufficio doganale di esportazione o un ufficio doganale di uscita dalla Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:

a) informa immediatamente l'autorità competente di spedizione nella Comunità; e

b) immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale nel quale sono detenuti i rifiuti.

CAPO 3

Disposizioni generali

Articolo 38

Esportazioni verso l'Antartico

Sono vietate le esportazioni di rifiuti dalla Comunità verso l'Antartico.

Articolo 39

Esportazioni verso i paesi o territori d'oltremare

1. Sono vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento dalla Comunità verso paesi o territori d'oltremare.

2. Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti destinati al recupero nei paesi o territori d'oltremare si applica, mutatis mutandis, il divieto di cui all'articolo 35.

3. Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti destinati al recupero in paesi o territori d'oltremare non soggetti al divieto di cui al paragrafo 2, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II.

TITOLO V

IMPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ DA PAESI TERZI

CAPO 1

Importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento

Articolo 40

Divieto di importazioni ad eccezione di quelle provenienti da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra

1. Sono vietate le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento ad eccezione di quelli provenienti da:

a) paesi aderenti alla convenzione di Basilea; o

b) altri paesi con i quali la Comunità, o la Comunità ed i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea; o

c) altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o

d) altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere b) o c), o in cui l'autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.

2. In casi eccezionali gli Stati membri possono concludere individualmente accordi o intese bilaterali per lo smaltimento di determinati tipi di rifiuti in detti Stati membri, qualora tali rifiuti non siano gestiti secondo i metodi ecologicamente corretti di cui all'articolo 48 nel paese di spedizione.

Tali accordi e intese sono compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea.

Tali accordi e intese garantiscono che le operazioni di smaltimento siano effettuate in un impianto autorizzato e soddisfino i requisiti di una gestione ecologicamente corretta.

Tali accordi e intese garantiscono altresì che i rifiuti saranno prodotti nel paese di spedizione e che il loro smaltimento sarà effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha concluso l'accordo o l'intesa.

I suddetti accordi o intese sono notificati alla Commissione prima della loro conclusione. In casi urgenti essi possono tuttavia essere notificati entro un mese dalla loro conclusione.

3. Gli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), si basano sugli obblighi procedurali di cui all'articolo 41.

4. I paesi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), presentano all'autorità competente dello Stato membro di destinazione una preventiva richiesta debitamente motivata basata sul fatto che non posseggono e non possono ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per effettuare lo smaltimento dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

Articolo 41

Obblighi procedurali per le importazioni da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra

1. In caso di importazione nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento provenienti da paesi aderenti alla convenzione di Basilea, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le integrazioni indicati nei paragrafi 2 e 3.

2. Si applicano i seguenti adattamenti:

a) l'autorità competente di transito esterna alla Comunità dispone di 60 giorni dalla data di trasmissione della sua

conferma di ricevimento della notifica per richiedere informazioni aggiuntive circa la spedizione notificata, per dare autorizzazione tacita o per iscritto, eventualmente corredata di condizioni se il paese interessato ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preliminare scritta e ne ha informato le altre parti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della convenzione di Basilea; e

b) nelle situazioni di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera d), non è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti di spedizione.

3. Si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:

a) l'autorità competente di transito nella Comunità rilascia al notificatore la conferma di ricevimento della notifica con copia alle autorità competenti interessate;

b) le autorità competenti di destinazione e, se del caso, di transito nella Comunità inviano all'ufficio doganale di entrata nella Comunità una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione;

c) una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all'ufficio doganale di entrata nella Comunità; e

d) non appena espletate le necessarie formalità doganali, l'ufficio doganale di entrata nella Comunità invia una copia timbrata del documento di movimento alle autorità competenti di destinazione e transito nella Comunità, attestante che i rifiuti sono entrati nella Comunità.

4. In aggiunta alle condizioni del titolo II, la spedizione può avere luogo soltanto se:

a) il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito e se sono state osservate tutte le condizioni;

b) è stato stipulato ed è efficace un contratto tra il notificatore e il destinatario come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5;

c) è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente, come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 5), e all'articolo 6;

d) è gestita secondo metodi ecologicamente corretti, come disposto all'articolo 48.

5. Se un ufficio doganale di entrata nella Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:

- a) informa immediatamente l'autorità competente di destinazione nella Comunità, la quale informa l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità; e
- b) immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti.

CAPO 2

Importazioni di rifiuti destinati al recupero

Articolo 42

Divieto di importazioni ad eccezione di quelle provenienti da paesi cui si applica la decisione OCSE, da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra

1. Sono vietate tutte le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati al recupero, ad eccezione di quelli provenienti da:

- a) paesi ai quali si applica la decisione OCSE; o
- b) altri paesi aderenti alla convenzione di Basilea; o
- c) altri paesi con i quali la Comunità, o la Comunità ed i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea; o
- d) altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o
- e) altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere b) o c) o in cui l'autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.

2. In casi eccezionali, gli Stati membri possono concludere individualmente accordi o intese bilaterali per il recupero di determinati tipi di rifiuti in quegli Stati membri in cui tali rifiuti non siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti, come disposto all'articolo 48, nel paese di spedizione.

In tal caso si applica l'articolo 40, paragrafo 2.

3. Gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali conclusi ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e d), si basano sugli obblighi procedurali di cui all'articolo 41, se pertinenti.

Articolo 43

Obblighi procedurali per le importazioni da un paese cui si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra

1. In caso di importazione nella Comunità di rifiuti destinati al recupero, provenienti o transitanti da paesi cui si applica la decisione OCSE, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le integrazioni indicati nei paragrafi 2 e 3.

2. Si applicano i seguenti adattamenti:

- a) l'autorizzazione prescritta a norma dell'articolo 9 può essere data tacitamente dall'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità;
- b) la notifica scritta preventiva di cui all'articolo 4 può essere trasmessa dal notificatore;
- c) nelle situazioni di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera e), non è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti di spedizione.
- 3. In aggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 3, lettere b), c) e d).

4. La spedizione può aver luogo soltanto:

- a) se il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta delle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito, o se l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità è accordata o può essere presunta, e se sono state rispettate le condizioni;
- b) se è stato stipulato ed è efficace un contratto tra il notificatore e il destinatario come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5;
- c) se è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente, come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 5), e all'articolo 6; e
- d) se è gestita secondo metodi ecologicamente corretti, come disposto all'articolo 48.

5. Se l'ufficio doganale di entrata nella Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:

- a) informa immediatamente l'autorità competente di destinazione nella Comunità, la quale informa l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità; e

- b) blocca i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente del paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti.

Articolo 44

Obblighi procedurali per le importazioni da un paese aderente alla convenzione di Basilea ai quali non si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra

In caso di importazione nella Comunità di rifiuti destinati al recupero:

- a) provenienti da un paese al quale non si applica la decisione OCSE; o
- b) che transitano attraverso un paese cui non si applica la decisione OCSE e che è parte della convenzione di Basilea, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 41.

TITOLO VI

TRANSITO NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ DI SPEDIZIONI DA E VERSO PAESI TERZI

CAPO 1

Rifiuti destinati allo smaltimento

Articolo 46

Transito nel territorio della Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento

Alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento in provenienza e a destinazione di paesi terzi, che transitano attraverso uno o più Stati membri, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 41, con gli adattamenti e le integrazioni seguenti:

- a) la prima e l'ultima autorità competente di transito nella Comunità trasmettono, se del caso, rispettivamente agli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità copia timbrata delle loro decisioni di autorizzare la spedizione o, se hanno dato autorizzazione tacita, copia della conferma di ricevimento, a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, lettera a); e
- b) non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia del documento di movimento alle autorità competenti di transito nella Comunità, attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità.

CAPO 2

Transito di rifiuti destinati al recupero

Articolo 47

Transito nel territorio della Comunità di rifiuti destinati al recupero

1. Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero che transitano attraverso uno o più Stati membri in provenienza e a

CAPO 3

Disposizioni generali

Articolo 45

Importazioni da paesi o territori d'oltremare

1. In caso di importazione nella Comunità di rifiuti provenienti da paesi o territori d'oltremare si applica, mutatis mutandis, il titolo II.
2. Uno o più paesi o territori d'oltremare e lo Stato membro al quale sono collegati possono applicare procedure nazionali alle spedizioni di rifiuti provenienti dai paesi e territori d'oltremare verso tale Stato membro.
3. Gli Stati membri che applicano il paragrafo 2 comunicano alla Commissione le procedure nazionali applicate.

destinazione di un paese cui non si applica la decisione OCSE, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 46.

2. Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero che transitano attraverso uno o più Stati membri in provenienza e a destinazione di un paese cui si applica la decisione OCSE, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 43, con gli adattamenti e le integrazioni seguenti:

- a) la prima e l'ultima autorità competente di transito nella Comunità trasmettono, se del caso, rispettivamente agli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione o, se hanno dato autorizzazione tacita, copia della conferma di ricevimento, a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, lettera a);
- b) non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia del documento di movimento alle autorità competenti di transito nella Comunità, attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità.

3. Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero che transitano attraverso uno o più Stati membri in provenienza da un paese cui non si applica la decisione OCSE e a destinazione di un paese cui tale decisione si applica o viceversa, si applica il paragrafo 1 al paese al quale non si applica la decisione OCSE e il paragrafo 2 al paese al quale tale decisione si applica.

TITOLO VII
ALTRE DISPOSIZIONI

CAPO 1

Obblighi supplementari

Articolo 48

Protezione dell'ambiente

1. Il produttore, il notificatore e le altre imprese interessate da una spedizione di rifiuti e/o dal loro recupero o smaltimento adottano i provvedimenti necessari per garantire che tutti i rifiuti che spediscono siano gestiti senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento. In particolare, quando la spedizione ha luogo nella Comunità, viene osservato quanto prescritto all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e l'altra normativa comunitaria sui rifiuti.

2. In caso di esportazioni dalla Comunità, l'autorità competente di spedizione nella Comunità:

- a) impone, e si adopera per garantire, che tutti i rifiuti esportati siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione, compresi il recupero di cui agli articoli 35 e 37 o lo smaltimento di cui all'articolo 33 nel paese terzo di destinazione;
- b) vieta l'esportazione di rifiuti verso paesi terzi se ha motivo di ritenere che essi non saranno gestiti secondo quanto prescritto alla lettera a).

In particolare, si considera che l'operazione di recupero o di smaltimento sia effettuata in modo ecologicamente corretto, se il notificatore o l'autorità competente del paese di destinazione possono dimostrare che l'impianto che riceve i rifiuti sarà gestito in conformità di norme in materia di tutela della salute umana e ambientale grosso modo equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria.

Tale presunzione non pregiudica tuttavia la valutazione globale della gestione ecologicamente corretta durante tutta la durata della spedizione, compresi il recupero o lo smaltimento nel paese terzo di destinazione.

Per un orientamento in materia di gestione ecologicamente corretta, possono essere prese in considerazione le linee guida figuranti all'allegato VIII.

3. In caso di importazioni nella Comunità, l'autorità competente di destinazione nella Comunità:

a) impone e adotta le misure necessarie per garantire che tutti i rifiuti spediti nella zona posta sotto la sua giurisdizione siano gestiti senza pericolo per la salute umana e senza utilizzare processi o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente e a norma dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e dell'altra normativa comunitaria sui rifiuti per tutta la durata della spedizione, compresi il recupero o lo smaltimento nel paese di destinazione;

b) vieta l'importazione di rifiuti da paesi terzi, se ha motivo di ritenere che essi non saranno gestiti secondo quanto prescritto alla lettera a).

Articolo 49

Misure di esecuzione negli Stati membri

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie affinché esse siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro normativa nazionale riguardante la prevenzione e l'individuazione delle spedizioni illegali nonché le sanzioni per tali spedizioni.

2. Gli Stati membri possono, mediante misure di esecuzione del presente regolamento, prevedere, tra l'altro, ispezioni di stabilimenti e imprese a norma dell'articolo 13 della direttiva 75/442/CEE, nonché controlli a campione sulle spedizioni di rifiuti o sul relativo recupero o smaltimento.

3. I controlli delle spedizioni possono aver luogo in particolare:

- a) nel luogo di origine ed essere effettuati con il produttore, il detentore o il notificatore;
- b) nel luogo di destinazione ed essere effettuati con il destinatario;
- c) alle frontiere della Comunità; e/o
- d) durante la spedizione nel territorio della Comunità.

4. I controlli possono comprendere la verifica di documenti, l'accertamento delle identità e, se del caso, il controllo fisico dei rifiuti.

5. Gli Stati membri possono cooperare, a titolo bilaterale o multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l'individuazione delle spedizioni illegali.

6. Uno Stato membro, su richiesta di un altro Stato membro, può adottare misure di esecuzione nei confronti di persone sospettate di essere implicate nella spedizione illegale di rifiuti e che si trovano nell'altro Stato membro.

Articolo 50

Relazioni degli Stati membri

1. Prima della fine di ogni anno civile, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione copia della relazione per l'anno civile precedente redatta e presentata al segretariato della convenzione di Basilea a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, della stessa.

2. Prima della fine di ogni anno civile, gli Stati membri redigono altresì una relazione riguardante l'anno precedente sulla base del questionario di cui all'allegato IX, da compilare ai fini dell'obbligo di informazione e la trasmettono alla Commissione.

3. Le relazioni redatte dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1 e 2 sono trasmesse alla Commissione in versione elettronica.

4. Ogni tre anni la Commissione, basandosi su tali relazioni, stila a sua volta una relazione sull'attuazione del presente regolamento da parte della Comunità e degli Stati membri.

Articolo 51

Cooperazione internazionale

Gli Stati membri, se opportuno e necessario in collaborazione con la Commissione, cooperano con le altre parti della convenzione di Basilea e con le organizzazioni internazionali, tra l'altro attraverso lo scambio e/o la condivisione di informazioni, la promozione di tecnologie ecologicamente corrette e l'elaborazione di adeguati codici di buona prassi.

Articolo 52

Designazione delle autorità competenti

Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti per l'attuazione del presente regolamento. Ciascuno Stato membro designa una sola autorità competente di transito.

Articolo 53

Designazione dei corrispondenti

Gli Stati membri e la Commissione designano ciascuno uno o più corrispondenti incaricati di informare e consigliare le persone o le imprese che desiderano informazioni. Il corrispondente della Commissione trasmette ai corrispondenti degli Stati membri qualsiasi eventuale quesito che gli sia sottoposto e che riguardi questi ultimi e viceversa.

Articolo 54

Designazione degli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità

Gli Stati membri possono designare uffici doganali specifici di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità per le spedizioni di rifiuti che entrano nella Comunità o ne escono. Se gli Stati membri decidono di designare tali uffici doganali, nessuna spedizione di rifiuti può transitare per valichi di frontiera all'entrata nella Comunità o all'uscita dalla Comunità diversi da quelli designati.

Articolo 55

Notifica ed informazione riguardo alle designazioni

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le designazioni:

- a) delle autorità competenti a norma dell'articolo 52;
- b) dei corrispondenti a norma dell'articolo 53; e
- c) se del caso, degli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità, a norma dell'articolo 54.

2. In relazione a tali designazioni, gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati:

- a) nomi;
 - b) indirizzi postali;
 - c) indirizzi elettronici;
 - d) numeri telefonici;
 - e) numeri di fax; e
 - f) lingue accettabili dalle autorità competenti.
3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le modifiche intervenute in tali dati.

4. Tali dati, e ogni loro eventuale modifica, sono trasmessi alla Commissione in forma elettronica e cartacea, su richiesta.

5. La Commissione pubblica nel suo sito web e, se necessario, aggiorna gli elenchi delle autorità competenti dei corrispondenti e degli uffici doganali designati di entrata nella Comunità.

CAPO 2

Altre disposizioni

Articolo 56

Riunione dei corrispondenti

La Commissione, se richiesto dagli Stati membri o nei casi appropriati, si riunisce periodicamente con i corrispondenti per esaminare i problemi posti dall'attuazione del presente regolamento.

Articolo 57

Modifiche degli allegati

1. Gli allegati possono essere modificati dalla Commissione mediante regolamenti e secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 75/442/CEE, al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico. Inoltre:

- a) gli allegati I, II, III, III A, IV e V sono modificati per tenere conto delle modifiche convenute nell'ambito della convenzione di Basilea e della decisione OCSE; inoltre, l'allegato I C, relativo alle istruzioni specifiche per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento è elaborato entro la data di applicazione del presente regolamento tenendo conto delle istruzioni OCSE;
- b) i rifiuti non classificati possono essere aggiunti provvisoriamente negli allegati III B, IV o V, in attesa di una decisione sulla loro inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione OCSE;
- c) su presentazione di una richiesta da parte di uno Stato membro, è possibile prendere in considerazione l'inclusione provvisoria nell'allegato III A delle miscele di due o più rifiuti elencati nell'allegato III, nei casi previsti all'articolo 3, paragrafo 2, in attesa di una decisione sulla loro inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione OCSE. Le voci iniziali da inserire nell'allegato III A sono inserite, se possibile, entro la data di applicazione del presente regolamento e comunque non oltre sei mesi da tale data. L'allegato III A può contenere una clausola condizionale, secondo la quale una o più voci non si applicano alle esportazioni verso i paesi cui non si applica la decisione OCSE;
- d) sono determinati i casi eccezionali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e, se necessario, tali rifiuti sono inseriti negli allegati IV A e V e soppressi dall'allegato III;
- e) l'allegato V è modificato per tenere conto delle modifiche convenute dell'elenco dei rifiuti pericolosi adottate a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE;
- f) l'allegato VIII è modificato per tenere conto delle pertinenti convenzioni e accordi internazionali.

2. Al momento di modificare l'allegato IX, il comitato istituito dalla direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente ⁽¹⁾, è pienamente associato alle deliberazioni.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CEE è fissato a 3 mesi.

Articolo 58

Misure supplementari

1. La Commissione può adottare le seguenti misure supplementari relative all'attuazione del presente regolamento:

- a) un metodo di calcolo della garanzia finanziaria o assicurazione equivalente di cui all'articolo 6;
- b) orientamenti per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera g);
- c) ulteriori condizioni e obblighi in relazione agli impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 14;
- d) orientamenti sull'applicazione dell'articolo 15 riguardo all'individuazione e al monitoraggio dei rifiuti che hanno subito modifiche sostanziali nelle operazioni intermedie di recupero o smaltimento;
- e) orientamenti per la cooperazione delle autorità competenti in relazione alle spedizioni illegali di cui all'articolo 23;
- f) disposizioni tecniche e organizzative relative all'attuazione pratica dell'interscambio elettronico dei dati per la trasmissione dei documenti e delle informazioni a norma dell'articolo 25, paragrafo 4;
- g) ulteriori orientamenti relativi all'uso delle lingue di cui all'articolo 26;
- h) ulteriori chiarimenti degli obblighi procedurali del titolo II in relazione alla loro applicazione alle esportazioni, alle importazioni e al transito dei rifiuti da, verso e attraverso la Comunità;
- i) ulteriori orientamenti relativi ai termini giuridici non definiti.

2. Tali misure sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 75/442/CEE.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a 3 mesi.

⁽¹⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

Articolo 59

Riesame

1. Entro il ... (*) la Commissione completa il riesame delle connessioni fra la vigente normativa settoriale sulla sanità pubblica e animale, comprese le spedizioni di rifiuti contemplate dal regolamento (CE) n. 1774/2002 e le disposizioni del presente regolamento. Se necessario, il riesame è accompagnato da proposte appropriate per conseguire un livello equivalente di procedure e di regime di controllo per le spedizioni di tali rifiuti.

2. Entro cinque anni dal ... (**) la Commissione riesamina l'attuazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), compresi i suoi effetti sulla tutela ambientale e sul funzionamento del mercato interno. Se necessario, tale riesame è accompagnato da adeguate proposte di modifica di tale disposizione.

Articolo 60

Abrogazioni

1. Il regolamento (CEE) n. 259/93 e la decisione 94/774/CE sono abrogati con effetto al ... (***).

2. I riferimenti al regolamento abrogato (CEE) n. 259/93 s'intendono fatti al presente regolamento.

3. La decisione 1999/412/CE è abrogata con effetto al 1° gennaio ... (****).

Articolo 61

Disposizioni transitorie

1. Le spedizioni che sono state notificate e il cui ricevimento è stato confermato dall'autorità competente di destinazione prima del ... (***) sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/93.

2. Le relazioni da presentare a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 259/93 e dell'articolo 50, paragrafo 4, del presente regolamento in merito all'anno ... (****) si basano sul questionario che figura nella decisione 1999/412/CE.

(*) La data di entrata in vigore del presente regolamento.

(**) La data di applicazione del presente regolamento.

(***) La data di applicazione del presente regolamento (dodici mesi dalla data di pubblicazione).

(****) L'anno successivo a quello di applicazione del presente regolamento (il secondo anno successivo a quello di pubblicazione).

(*****) L'anno di applicazione del presente regolamento (l'anno successivo a quello di pubblicazione).

Articolo 62

Disposizioni transitorie relative a taluni Stati membri

1. Fino al 30 giugno 2005, tutte le spedizioni in Ungheria di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.

In deroga all'articolo 12, le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi ⁽¹⁾, e della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione ⁽²⁾, ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.

2. Fino al 31 dicembre 2010, tutte le spedizioni in Lettonia di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.

In deroga all'articolo 12, le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.

3. Fino al 31 dicembre 2005, tutte le spedizioni a Malta di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.

In deroga all'articolo 12, le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 2001/80/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.

⁽¹⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

⁽²⁾ GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

4. Fino al 31 dicembre 2012, tutte le spedizioni in Polonia di rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritte, a norma del titolo II.

In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2007 le autorità competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Polonia dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati negli allegati III e IV, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11:

B2020 e GE 020 (rifiuti di vetro)

B2070

B2080

B2100

B2120

B3010 e GH 013 (rifiuti solidi in plastica)

B3020 (rifiuti di carta)

B3140 (rifiuti di pneumatici)

Y46

Y47

A1010 e A1030 (solo i trattini che fanno riferimento all'arsenico e al mercurio)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

A3160

A3170

A3180 [si applica solo ai naftaleni policlorurati (PCN)]

A4030

A4050

A4060

A4070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

Salvo per i rifiuti di vetro, di carta e di pneumatici, il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012 secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE.

In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2012 le autorità competenti possono sollevare obiezioni in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11 sulle spedizioni in Polonia:

a) dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato IV:

A2050

A3030

A3180 [salvo i naftaleni policlorurati (PCN)]

A3190

A4110

A4120

RB020

e

b) dei rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati.

In deroga all'articolo 12, le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.

5. Fino al 31 dicembre 2011, tutte le spedizioni in Slovacchia di rifiuti destinati al recupero elencati o meno negli allegati III e IV sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.

In deroga all'articolo 12, le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni delle direttive 94/67/CE e 96/61/CE, della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000,

sull'incenerimento dei rifiuti ⁽¹⁾, e della direttiva 2001/80/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.

6. Ove nel presente articolo si faccia riferimento al titolo II in relazione ai rifiuti elencati nell'allegato III, non si applicano l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 4, secondo comma, punto 5), e gli articoli 6, 11, 21, 22, 23, 24 e 30.

Articolo 63

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal ... (*).

2. Previo accordo degli Stati membri interessati, l'articolo 25, paragrafo 4, può essere applicato anteriormente al ... (*).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

...

Per il Consiglio

Il presidente

...

⁽¹⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

^(*) Dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

ALLEGATO I A

Documento di notifica per movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti

UE

1. Esportatore/notificatore N. di registrazione: Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail:	3. Notifica n.: Oggetto della notifica A. (i) Spedizione unica: ☐ (ii) Spedizione multipla: ☐ B. (i) Smaltimento (1): ☐ (ii) Recupero: ☐ C. Impianto di recupero titolare di autorizzazione preventiva (2;3) Si: ☐ No: ☐
2. Importatore — destinatario N. di registrazione: Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail:	4. Numero totale di spedizioni previste: 5. Quantitativo totale previsto (kg/ litri) (4): 6. Durata prevista della(e) spedizione(i) (4): Prima partenza: Ultima partenza: 7. Tipo(i) di imballaggio (5): Prescrizioni particolari per la movimentazione (6): Si: ☐ No: ☐
8. Vettore(i) previsto(i) N. di registrazione: Nome: (7): Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail: Mezzi di trasporto (5):	11. Operazione(i) di smaltimento/recupero (2) Codice D / Codice R (5): Tecnica utilizzata (6): Motivo dell'esportazione (1;6):
9. Generatore(i)/produttore(i) dei rifiuti (1;7;8) N. di registrazione: Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail: Luogo e processo di produzione (6)	12. Denominazione e composizione dei rifiuti (6): 13. Caratteristiche fisiche (5):
10. Impianto di smaltimento (2): ☐ o impianto di recupero (2): ☐ N. di registrazione: Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail: Luogo effettivo dello smaltimento/recupero:	14. Identificazione dei rifiuti (indicare i codici pertinenti) i) Convenzione di Basilea, allegato VIII (o IX se applicabile): ii) Codice OCSE [se diverso da i]): iii) Elenco comunitario dei rifiuti: iv) Codice nazionale nel paese di esportazione: v) Codice nazionale nel paese di importazione: vi) Altro (specificare): vii) Codice Y: viii) Codice H (5): ix) Classe ONU (5): x) Numero ONU: xi) Denominazione ONU: xii) Codici doganali (SA):

15. Paesi/Stati interessati [a]), eventuale numero di codice delle autorità competenti [b]), luoghi specifici di uscita o di entrata [c])						
Stato di esportazione/spedizione		Stato(i) di transito (entrata ed uscita)			Stato di importazione/destinazione	
(a)						
(b)						
(c)						
16. Uffici doganali di entrata e/o uscita e/o esportazione (Comunità europea):						
Entrata:		Uscita:			Esportazione:	
17. Dichiarazione dell'esportatore/notificatore — del generatore/produttore (1):						
Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete ed esatte.						
Dichiaro inoltre che sono stati assunti gli obblighi contrattuali scritti imposti dalla legge e che sono (o saranno) in vigore le assicurazioni e le garanzie finanziarie richieste per i movimenti transfrontalieri.						
Nome dell'esportatore/ notificatore:		Firma:		Data:		18. Numero degli allegati
Nome del generatore/ produttore:		Firma:		Data:		
RISERVATO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI						
19. Avviso di ricevimento emesso dall'autorità competente dei paesi di importazione – destinazione/transito (1) esportazione — spedizione (9):				20. Autorizzazione scritta (1;8) I movimento rilasciata dall'autorità competente di (paese):		
Paese:				Autorizzazione rilasciata il:		
Data di ricevimento della notifica:				Autorizzazione valida dal: al:		
Data della conferma di ricevimento				Condizioni specifiche: no: ☐ se sì, compilare la casella 21 (6): ☐		
Denominazione dell'autorità competente:				Denominazione dell'autorità competente:		
Timbro e/o firma:				Timbro e/o firma:		
21. Condizioni specifiche relative all'autorizzazione o ragioni delle obiezioni						

(1) Richiesto dalla convenzione di Basilea.

(2) In caso di operazioni R12/R13 o D13-D15, aggiungere le informazioni corrispondenti sugli impianti in cui saranno effettuate le successive operazioni R1-R11 o D1-D12.

(3) Da compilare per i movimenti nella zona OCSE e solo nei casi di cui al punto B.ii).

(4) Allegare un elenco dettagliato in caso di spedizioni multiple.

(5) Cfr. elenco delle abbreviazioni e dei codici alla pagina seguente.

(6) Aggiungere informazioni più dettagliate se necessario.

(7) Aggiungere un elenco se più di un soggetto.

(8) Se prescritto dalla normativa nazionale.

(9) Se del caso, ai sensi della decisione OCSE.

Elenco delle abbreviazioni e dei codici usati nel documento di notifica**OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (casella 11)**

- D1 Deposito su o nel suolo (ad es. discarica, ecc.)
- D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.)
- D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, ecc.)
- D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
- D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente, ecc.)
- D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente elenco, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti che figurano nel presente elenco
- D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente elenco, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti che figurano nel presente elenco (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D10 Incenerimento a terra
- D11 Incenerimento in mare
- D12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
- D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni che figurano nel presente elenco
- D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni che figurano nel presente elenco
- D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni che figurano nel presente elenco

OPERAZIONI DI RECUPERO (casella 11)

- R1 Utilizzazione come combustibile (ad esclusione dell'incenerimento diretto) o come altro mezzo per produrre energia / Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- R2 Recupero/rigenerazione dei solventi
- R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
- R4 Riciclaggio/recupero dei metalli o dei composti metallici
- R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
- R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento
- R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli usati
- R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13 Messa in riserva di materiali per sottoporli a una delle operazioni che figurano nel presente elenco

TIPO DI IMBALLAGGIO (casella 7)	CODICE H E CLASSE ONU (casella 14)		
1. Fusto 2. Barile di legno 3. Bidone 4. Scatola 5. Sacco 6. Imballaggi in materiali compositi 7. Contenitore a pressione 8. Materiale sfuso 9. Altri (specificare)	Classe ONU	Codice H	Caratteristiche
	1	H1	Esplosivi
	3	H3	Liquidi infiammabili
	4.1	H4.1	Solidi infiammabili
	4.2	H4.2	Sostanze o rifiuti suscettibili di combustione spontanea
	4.3	H4.3	Sostanze o rifiuti che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili
	5.1	H5.1	Ossidanti
	5.2	H5.2	Perossidi organici
	6.1	H6.1	Sostanze tossiche (effetti acuti)
	6.2	H6.2	Sostanze infette
	8	H8	Corrosivi
	9	H10	Rilascio di gas tossici a contatto con l'aria o con l'acqua
	9	H11	Sostanze tossiche (effetti ritardati o cronici)
	9	H12	Sostanze ecotossiche
	9	H13	Sostanze capaci, in qualunque modo, di produrre dopo lo smaltimento altre sostanze (ad es. prodotti di lisciviazione) che possiedono almeno una delle proprietà di cui sopra

Altre informazioni, riguardanti in particolare il codice di identificazione dei rifiuti (casella 14), ossia i codici di cui agli allegati VIII e IX della convenzione di Basilea, i codici OCSE e i codici Y, possono essere reperite nel manuale d'istruzioni, ottenibile dall'OCSE e dal segretariato della convenzione di Basilea.

ALLEGATO I B

Documento di movimento per movimenti/spedizioni transfrontaliere di rifiuti

UE

1. Corrispondente alla notifica n.:		2. Numero di serie della spedizione / numero complessivo di spedizioni	
3. Esportatore/notificatore N. di registrazione: Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail:		4. Importatore — destinatario N. di registrazione: Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail:	
5. Quantitativo effettivo: kg: litri:		6. Data effettiva della spedizione:	
7. Imballaggio Tipo (1): Numero di colli: Prescrizioni particolari per la movimentazione: (2): Sì: ☐ No: ☐			
8. (a) Primo vettore (3): N. di registrazione: Nome: Indirizzo: Tel.: Fax: E-mail:		8. (b) Secondo vettore: N. di registrazione: Nome: Indirizzo: Tel.: Fax: E-mail:	
		8. (c) Ultimo vettore: N. di registrazione: Nome: Indirizzo: Tel.: Fax: E-mail:	
----- <i>Da compilare a cura del rappresentante dei vettori</i> ----- Più di 3 (tre) vettori (2) ☐			
Mezzo di trasporto (1): Data della presa in carico: Firma:		Mezzo di trasporto (1): Data della presa in carico: Firma:	
9. Generatore(i)/produttore(i) dei rifiuti (4;5;6): N. di registrazione: Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail: Sito di produzione (2)		12. Denominazione e composizione dei rifiuti (2):	
10. Impianto di smaltimento ☐ o impianto di recupero ☐ N. di registrazione: Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail: Luogo effettivo dello smaltimento/recupero (2):		13. Caratteristiche fisiche (1):	
11. Operazione(i) di smaltimento/recupero Codice D / Codice R (1):		14. Identificazione dei rifiuti (indicare i codici pertinenti) (i) Convenzione di Basilea, allegato VIII (o IX se applicabile): (ii) Codice OCSE [se diverso da i]): (iii) Elenco comunitario dei rifiuti: (iv) Codice nazionale nel paese di esportazione: (v) Codice nazionale nel paese di importazione: (vi) Altro (specificare): (vii) Codice Y: (viii) Codice H (1): (ix) Classe ONU (1): (x) Numero ONU: (xi) Denominazione ONU: (xii) Codici doganali (SA):	

15. Dichiarazione dell'esportatore / del notificatore / del generatore/ del produttore (4):

Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete ed esatte. Dichiaro inoltre che sono stati assunti tutti gli obblighi contrattuali scritti imposti dalla legge, che sono in vigore le assicurazioni e le garanzie finanziarie richieste per i movimenti transfrontalieri e che sono state ricevute tutte le autorizzazioni necessarie dalle autorità competenti dei paesi interessati.

Nome:

Firma:

Data:

16. Da compilare a cura di chiunque sia implicato nel movimento transfrontaliero, qualora siano richieste informazioni aggiuntive**DA COMPILARE A CURA DALL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO / IMPIANTO DI RECUPERO****17. La spedizione è stata ricevuta dall'impianto di smaltimento**☐**o dall'impianto di recupero:**☐

Data di ricevimento:

Accettata:

☐Respinta *: ☐

Quantitativo ricevuto: kg

litri:

* *Contattare immediatamente le autorità competenti*

Data approssimativa dello smaltimento/del recupero:

Operazione di smaltimento/recupero (1):

Data:

Nome:

Firma:

18. Dichiaro che lo smaltimento/recupero dei rifiuti di cui sopra è stato effettuato.

Data:

Nome:

Firma e timbro:

(1) Cfr. elenco delle abbreviazioni e dei codici alla pagina seguente.

(2) Aggiungere informazioni più dettagliate se necessario.

(3) Se i vettori sono più di tre, allegare le informazioni richieste alle caselle 8.a), 8.b) e 8.c).

(4) Richiesto dalla convenzione di Basilea.

(5) Aggiungere un elenco se più di un soggetto.

(6) Se prescritto dalla normativa nazionale.

RISERVATO AGLI UFFICI DOGANALI (se prescritto dalla normativa nazionale)			
19. PAESE DI ESPORTAZIONE/SPEDIZIONE O UFFICIO DOGANALE DI USCITA I rifiuti descritti nel presente documento di movimento sono usciti dal paese il: dal paese il: Firma: Timbro:		20. PAESE DI IMPORTAZIONE/DESTINAZIONE O UFFICIO DOGANALE DI ENTRATA I rifiuti descritti nel presente documento di movimento sono entrati nel paese il: Firma: Timbro:	
21. TIMBRI DEGLI UFFICI DOGANALI DEI PAESI DI TRANSITO			
Nome del paese: Entrata:		Nome del paese: Entrata:	
Uscita:		Uscita:	
Nome del paese: Entrata:		Nome del paese: Entrata:	
Uscita:		Uscita:	

Elenco delle abbreviazioni e dei codici usati nel documento di movimento

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (casella 11)	OPERAZIONI DI RECUPERO (casella 11)
D1 Deposito su o nel suolo (ad es. discarica, ecc.)	R1 Utilizzazione come combustibile (ad esclusione dell'incenerimento diretto) o come altro mezzo per produrre energia / Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.)	R2 Recupero/rigenerazione dei solventi
D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, ecc.)	R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)	R4 Riciclaggio/recupero dei metalli o dei composti metallici
D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente, ecc.)	R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione	R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino	R7 Recupero di prodotti che servono a ridurre l'inquinamento
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente elenco, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti che figurano nel presente elenco	R8 Recupero di prodotti provenienti da catalizzatori
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente elenco che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti che figurano nel presente elenco (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)	R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli usati
D10 Incenerimento a terra	R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
D11 Incenerimento in mare	R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
D12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)	R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni che figurano nel presente elenco	R13 Messa in riserva di materiali per sottoporli a una delle operazioni che figurano nel presente elenco
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni che figurano nel presente elenco	
D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni che figurano nel presente elenco	

TIPO DI IMBALLAGGIO (casella 7) 1. Fusto 2. Barile di legno 3. Bidone 4. Scatola 5. Sacco 6. Imballaggi in materiali compositi 7. Contenitore a pressione 8. Materiale sfuso 9. Altro (specificare))	CODICE H E CLASSE ONU (casella 14) <table><tr><th>Classe ONU</th><th>Codice H</th><th>Caratteristiche</th></tr><tr><td>1</td><td>H1</td><td>Esplosivi</td></tr><tr><td>3</td><td>H3</td><td>Liquidi infiammabili</td></tr><tr><td>4.1</td><td>H4.1</td><td>Solidi infiammabili</td></tr><tr><td>4.2</td><td>H4.2</td><td>Sostanze o rifiuti suscettibili di combustione spontanea</td></tr><tr><td>4.3</td><td>H4.3</td><td>Sostanze o rifiuti che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili</td></tr><tr><td>5.1</td><td>H5.1</td><td>Ossidanti</td></tr><tr><td>5.2</td><td>H5.2</td><td>Perossidi organici</td></tr><tr><td>6.1</td><td>H6.1</td><td>Sostanze tossiche (effetti acuti)</td></tr><tr><td>6.2</td><td>H6.2</td><td>Sostanze infette</td></tr><tr><td>8</td><td>H8</td><td>Corrosivi</td></tr><tr><td>9</td><td>H10</td><td>Rilascio di gas tossici a contatto con l'aria o con l'acqua</td></tr><tr><td>9</td><td>H11</td><td>Sostanze tossiche (effetti ritardati o cronici)</td></tr><tr><td>9</td><td>H12</td><td>Sostanze ecotossiche</td></tr><tr><td>9</td><td>H13</td><td>Sostanze capaci, in qualunque modo, di produrre dopo lo smaltimento altre sostanze (ad es. prodotti di lisciviazione) che possiedono almeno una delle proprietà di cui sopra</td></tr></table>			Classe ONU	Codice H	Caratteristiche	1	H1	Esplosivi	3	H3	Liquidi infiammabili	4.1	H4.1	Solidi infiammabili	4.2	H4.2	Sostanze o rifiuti suscettibili di combustione spontanea	4.3	H4.3	Sostanze o rifiuti che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili	5.1	H5.1	Ossidanti	5.2	H5.2	Perossidi organici	6.1	H6.1	Sostanze tossiche (effetti acuti)	6.2	H6.2	Sostanze infette	8	H8	Corrosivi	9	H10	Rilascio di gas tossici a contatto con l'aria o con l'acqua	9	H11	Sostanze tossiche (effetti ritardati o cronici)	9	H12	Sostanze ecotossiche	9	H13	Sostanze capaci, in qualunque modo, di produrre dopo lo smaltimento altre sostanze (ad es. prodotti di lisciviazione) che possiedono almeno una delle proprietà di cui sopra
Classe ONU	Codice H	Caratteristiche																																														
1	H1	Esplosivi																																														
3	H3	Liquidi infiammabili																																														
4.1	H4.1	Solidi infiammabili																																														
4.2	H4.2	Sostanze o rifiuti suscettibili di combustione spontanea																																														
4.3	H4.3	Sostanze o rifiuti che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili																																														
5.1	H5.1	Ossidanti																																														
5.2	H5.2	Perossidi organici																																														
6.1	H6.1	Sostanze tossiche (effetti acuti)																																														
6.2	H6.2	Sostanze infette																																														
8	H8	Corrosivi																																														
9	H10	Rilascio di gas tossici a contatto con l'aria o con l'acqua																																														
9	H11	Sostanze tossiche (effetti ritardati o cronici)																																														
9	H12	Sostanze ecotossiche																																														
9	H13	Sostanze capaci, in qualunque modo, di produrre dopo lo smaltimento altre sostanze (ad es. prodotti di lisciviazione) che possiedono almeno una delle proprietà di cui sopra																																														
MEZZO DI TRASPORTO (casella 8) R = su strada T = per ferrovia S = via mare A = per via aerea W = per idrovia interna																																																
CARATTERISTICHE FISICHE (casella 13) 1. In polvere o pulverulenti 2. Solidi 3. Visciosi o sciropposi 4. Fangosi 5. Liquidi 6. Gassosi 7. Altro																																																

Altre informazioni, riguardanti in particolare il codice di identificazione dei rifiuti (casella 14), ossia i codici di cui agli allegati VIII e IX della convenzione di Basilea, i codici OCSE e i codici Y, possono essere reperite nel manuale d'istruzioni, ottenibile dall'OCSE e dal segretariato della convenzione di Basilea.

ALLEGATO IC

ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DI NOTIFICA E DI MOVIMENTO

ALLEGATO II

INFORMAZIONI E DOCUMENTI CHE CORREDANO LA NOTIFICA

Parte 1 INFORMAZIONI DA FORNIRE SUL, O ALLEGARE AL, DOCUMENTO DI NOTIFICA

1. Numero d'ordine, o altro identificativo accettato del documento di notifica, e numero complessivo di spedizioni previste.
2. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione del notificatore e persona da contattare.
3. Se il notificatore non è il produttore: nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del(dei) produttore(i) e persona da contattare.
4. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del(dei) commerciante(i) o intermediario(i) e persona da contattare, qualora sia stato autorizzato dal notificatore a norma dell'articolo 2, punto 15).
5. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione dell'impianto di recupero o smaltimento, persona da contattare, tecnologie utilizzate ed eventualmente indicazione se titolare di autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 14.

Se i rifiuti sono destinati a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento, devono essere fornite informazioni analoghe riguardanti tutti gli impianti in cui sono previste operazioni successive, intermedie e non intermedie, di recupero o smaltimento.

Se l'impianto di recupero o smaltimento figura nell'allegato I, categoria 5, della direttiva 96/61/CE, è necessario esibire la prova di una valida autorizzazione (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 di detta direttiva.

6. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione del destinatario e persona da contattare.
7. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione del vettore o dei vettori previsti e/o dei loro agenti e persona da contattare.
8. Paese di spedizione e autorità competente interessata.
9. Paesi di transito e autorità competenti interessate.
10. Paese di destinazione e autorità competente interessata.
11. Indicare se si tratta di una notifica unica o generale. In questo secondo caso, indicare il periodo di validità richiesto.
12. Data o date previste per l'inizio della spedizione/delle spedizioni.
13. Mezzi di trasporto previsti.
14. Tappe previste (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione dalla Comunità) e itinerario previsto (tra i punti di uscita ed entrata), comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste.
15. Prova della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza).
16. Denominazione dei rifiuti nella lista pertinente, fonte/fonti, descrizione, composizione ed eventuali caratteristiche pericolose. In caso di rifiuti provenienti da più fonti, fornire anche l'inventario dettagliato dei rifiuti.
17. Quantitativo minimo e massimo stimati.
18. Tipo di imballaggio previsto.
19. Designazione dell'operazione/delle operazioni di recupero o smaltimento di cui agli allegati II A e II B della direttiva 75/442/CEE.
20. Se i rifiuti sono destinati al recupero:
 - a) il metodo previsto per lo smaltimento della frazione non recuperabile dopo il recupero;
 - b) volume dei materiali recuperati rispetto ai rifiuti non recuperabili;

- c) valore presunto del materiale recuperato;
 - d) costo del recupero e costo dello smaltimento della frazione non recuperabile.
21. Prova dell'esistenza di un'assicurazione della responsabilità civile (ad esempio dichiarazione che ne certifichi l'esistenza).
22. Prova di un contratto (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) tra il notificatore e il destinatario in relazione al recupero o allo smaltimento dei rifiuti, che è stato stipulato ed è efficace all'atto della notifica, come prescritto dall'articolo 4, secondo comma, punto 4), e dall'articolo 5.
23. Una copia del contratto o prova dell'esistenza (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) del contratto tra il produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore e l'intermediario o il commerciante, qualora l'intermediario o il commerciante agisca come notificatore.
24. Prova che è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente (o, qualora l'autorità competente lo consenta, dichiarazione che ne certifichi l'esistenza), al momento della notifica o, qualora l'autorità competente che approva la garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente lo consenta, al più tardi nel momento in cui ha inizio la spedizione, come prescritto dall'articolo 4, secondo comma, punto 5), e dall'articolo 6.
25. Dichiarazione con la quale il notificatore attesta, in fede, che le informazioni sono complete ed esatte.
26. Qualora il notificatore non sia il produttore ai sensi dell'articolo 2, punto 15), lettera a), punto i), il notificatore fa in modo che anche il produttore o una delle persone indicate all'articolo 2, punto 15), lettera a), punti ii) o iii), se possibile, firmi il documento di notifica di cui all'allegato I A.

Parte 2 INFORMAZIONI DA FORNIRE SUL, O ALLEGARE AL, DOCUMENTO DI MOVIMENTO

Fornire tutte le informazioni elencate alla parte 1, aggiornate conformemente ai punti di seguito indicati, e le altre informazioni aggiuntive specificate.

1. Numero d'ordine e numero complessivo di spedizioni.
2. Data di inizio della spedizione.
3. Mezzo di trasporto.
4. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del vettore/dei vettori.
5. Tappe (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione dalla Comunità) e itinerario (tra i punti di uscita ed entrata), comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste.
6. Quantitativi.
7. Tipo di imballaggio.
8. Eventuali precauzioni speciali che devono essere prese dal vettore/dai vettori.
9. Dichiarazione del notificatore che sono state ricevute tutte le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti dei paesi interessati. La dichiarazione dev'essere firmata dal notificatore.
10. Firme prescritte in caso di trasferimento della custodia dei rifiuti.

Parte 3 INFORMAZIONI E DOCUMENTI AGGIUNTIVI CHE POSSONO ESSERE RICHIESTI DALLE AUTORITÀ COMPETENTI

1. Tipo e durata dell'autorizzazione di esercizio di cui è titolare l'impianto di recupero o smaltimento.
2. Copia dell'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 della direttiva 96/61/CE.
3. Informazioni sulle misure da prendere per garantire la sicurezza del trasporto.

4. Le distanze di trasporto tra il notificatore e il destinatario, compresi eventuali itinerari alternativi, anche in caso di circostanze impreviste e, in caso di trasporto intermodale, i luoghi in cui avverrà il trasbordo.
 5. Informazioni sui costi del trasporto tra il notificatore e il destinatario.
 6. Copia della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti.
 7. Analisi chimica della composizione dei rifiuti.
 8. Descrizione del processo di produzione dei rifiuti.
 9. Descrizione del processo di trattamento dell'impianto che riceve i rifiuti.
 10. Garanzia finanziaria o assicurazione equivalente o copia di detti documenti.
 11. Informazioni sul calcolo della garanzia finanziaria o dell'assicurazione equivalente di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 5), e all'articolo 6.
 12. Copia dei contratti di cui alla parte 1, punti 22 e 23.
 13. Copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile.
 14. Qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione della notifica in conformità del presente regolamento e degli obblighi imposti dalla normativa nazionale.
-

ALLEGATO III

ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALL'OBBLIGO GENERALE DI ESSERE ACCOMPAGNATI DA DETERMINATE INFORMAZIONI («ELENCO VERDE») ⁽¹⁾

Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, i rifiuti non possono essere assoggettati all'obbligo generale di essere accompagnati da determinate informazioni, qualora siano contaminati da altri materiali in misura tale da:

- a) aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettati alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE; o
- b) impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.

Parte I

I rifiuti di seguito indicati sono soggetti all'obbligo generale di essere accompagnati da determinate informazioni:

rifiuti elencati nell'allegato IX della convenzione di Basilea ⁽²⁾.

Ai fini del presente regolamento:

- a) tutti i riferimenti all'elenco A dell'allegato IX della convenzione di Basilea si intendono fatti all'allegato IV del presente regolamento;
- b) alla voce B1020 della convenzione di Basilea i termini «alla rinfusa e in forma finita» comprendono tutte le forme di rifiuti metallici non dispersibili ⁽³⁾ ivi elencate;
- c) la parte della voce B1100 della convenzione di Basilea che fa riferimento a «scorie derivanti dalla lavorazione del rame», ecc., non si applica e si applica invece la voce OCSE GB040 della parte II;
- d) la voce B1110 della convenzione di Basilea non si applica e si applicano invece le voci OCSE GC010 e GC020 della parte II;
- e) la voce B2050 non si applica e si applica invece la voce OCSE GG040 della parte II;
- f) il riferimento, nella voce B3010 della convenzione di Basilea, ai rifiuti di polimeri fuorurati si intende comprensivo dei polimeri e dei copolimeri di tetrafluoroetilene (PTFE).

Parte II

I rifiuti di seguito indicati sono parimenti soggetti all'obbligo generale di essere accompagnati da determinate informazioni:

Rifiuti contenenti metalli provenienti dalla fusione e dalla raffinazione di metalli

GB040	7112 2620 30 2620 90	Scorie provenienti dal trattamento dei metalli preziosi e del rame, destinate a ulteriori raffinazioni
-------	----------------------------	--

Altri rifiuti contenenti metalli

GC010		Rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe
GC020		Rottami elettronici (per esempio lastre di circuiti stampati, componenti elettronici, fili, ecc.) e componenti elettronici recuperati che possono essere utilizzati per il recupero di metalli comuni e preziosi
GC030	ex 8908 00	Navi ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, adeguatamente svuotate di qualsiasi carico e di altri materiali serviti al loro funzionamento che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi
GC050		Catalizzatori da cracking catalitico fluido (FCC) esausti (per esempio ossido di alluminio, zeoliti)

⁽¹⁾ Questo elenco deriva dalla decisione OCSE, appendice 3.

⁽²⁾ L'allegato IX della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all'allegato V, parte 1, elenco B.

⁽³⁾ I rifiuti in forma «non dispersibile» non comprendono i rifiuti sotto forma di polvere, fango o gli articoli solidi contenenti rifiuti pericolosi in forma liquida.

Rifiuti di vetro in forma non dispersibile

GE020	ex 7001	Rifiuti di fibre di vetro
	ex 7019 39	

Rifiuti ceramici in forma non dispersibile

GF010		Rifiuti ceramici cotti dopo la modellatura, compresi recipienti di ceramica (prima e dopo l'uso)
-------	--	--

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

GG030	ex 2621	Ceneri pesanti e scorie di ferro delle centrali elettriche a carbone
GG040	ex 2621	Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone

Rifiuti solidi in plastica:

GH013	3915 30	Polimeri di cloruro di vinile
	ex 3904 10-40	

Rifiuti derivati da operazioni di conciatura e dall'utilizzo del cuoio

GN010	ex 0502 00	Rifiuti di setole di maiale, pecora e cinghiale e peli di tasso ed altre forme di peli
GN020	ex 0503 00	Rifiuti di crine, in strati o no, con o senza materiale di supporto
GN030	ex 0505 90	Rifiuti di pelle o di altre parti di uccelli, con piume o piumino, rifiuti di piume e parti di piume (anche raffilate) e piumino, grezzi o soltanto puliti, disinfettati o trattati, a fini di conservazione

ALLEGATO IIIA

**MISCELE DI DUE O PIÙ RIFIUTI ELENCATI NELL'ALLEGATO III E NON CLASSIFICATI SOTTO UNA VOCE
SPECIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2**

ALLEGATO IIIB

**RIFIUTI VERDI ADDIZIONALI IN ATTESA DELL'INCLUSIONE NEI PERTINENTI ALLEGATI DELLA
CONVENZIONE DI BASILEA O DELLA DECISIONE OCSE DI CUI ALL'ARTICOLO 57, PARAGRAFO 1,
LETTERA b)**

ALLEGATO IV

ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE («ELENCO AMBRA») ⁽¹⁾

Parte I

I seguenti rifiuti sono soggetti all'obbligo di notifica e autorizzazione preventive scritte:

rifiuti elencati negli allegati II e VIII della convenzione di Basilea ⁽²⁾.

Ai fini del presente regolamento:

- a) tutti i riferimenti all'elenco B dell'allegato VIII della convenzione di Basilea si intendono fatti all'allegato III del presente regolamento;
- b) alla voce A1010 della convenzione di Basilea, i termini «esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco B (allegato IX)» fanno riferimento tanto alla voce B1020 della convenzione di Basilea quanto alla nota relativa alla voce B1020 dell'allegato III del presente regolamento, parte I, lettera b);
- c) le voci A1180 e A2060 della convenzione di Basilea non si applicano e si applicano invece, se del caso, le voci OCSE GC010, GC020 e GG040 dell'allegato III, parte II;
- d) la voce A4050 della convenzione di Basilea comprende i residui dei rivestimenti di vasche per l'elettrolisi dell'alluminio, poiché contengono cianuri inorganici che rientrano nella voce Y33. Se i cianuri sono stati distrutti, i relativi prodotti esauriti sono assegnati alla voce AB120 della parte II, poiché contengono composti inorganici fluorurati, ad esclusione del fluoruro di calcio, rientranti nella voce Y32.

Parte II

I seguenti rifiuti sono parimenti soggetti all'obbligo di notifica e autorizzazione preventive scritte:

Rifiuti contenenti metalli

AA010	2619 00	Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dalla lavorazione del ferro e dell'acciaio ⁽³⁾
AA060	2620 50	Ceneri e residui di vanadio ⁽³⁾
AA190	8104 20 ex 8104 30	Rifiuti e rottami di magnesio infiammabili, piroforici o che emettono, a contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

AB030		Rifiuti di sistemi non a base di cianuro derivanti dal trattamento superficiale di metalli
AB070		Sabbie usate in operazioni di fonderia
AB120	ex 2812 90 ex 3824	Composti inorganici di alogenuri, non specificati né compresi altrove
AB130		Sabbia usata per limatura
AB150	ex 3824 90	Solfato di calcio e solfite di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi

⁽¹⁾ Questo elenco deriva dalla decisione OCSE, appendice 4.

⁽²⁾ L'allegato VIII della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all'allegato V, parte 1, elenco A.

L'allegato II della convenzione di Basilea contiene le seguenti voci:

Y 46 Rifiuti domestici, ad esclusione di quelli adeguatamente classificati sotto una voce specifica nell'allegato III

Y 47 Residui dell'incenerimento di rifiuti domestici.

⁽³⁾ Questa enumerazione comprende rifiuti sotto forma di ceneri, residui, scorie, loppe, schiumature, incrostazioni, polveri, fanghi e cake, a meno che uno di questi materiali non figuri esplicitamente altrove.

Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici

AC060	ex 3819 00	Fluidi idraulici
AC070	ex 3819 00	Fluidi per freni
AC080	ex 3820 00	Fluidi antigelo
AC150		Clorofluorocarburi
AC160		Idrocarburi alogenati (halon)
AC170	ex 4403 10	Rifiuti di legno o di sughero trattati
AC250		Tensioattivi
AC260	ex 3101	Feci e letame liquido da porcilaia
AC270		Fanghi di depurazione

Rifiuti che possono contenere composti inorganici od organici

AD090	ex 3824 90	Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di prodotti chimici e materiali per riprografia e fotografia, non specificati né compresi altrove
AD100		Rifiuti di sistemi non a base di cianuro derivanti dal trattamento superficiale delle plastiche
AD120	ex 3914 00 ex 3915	Resine a scambio ionico
AD150		Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (per esempio biofiltri usati)

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

RB020	ex 6815	Fibre di ceramiche con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell'amianto
-------	---------	---

ALLEGATO IVA

**RIFIUTI ELENCATI NELL'ALLEGATO III, MA SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE
PREVENTIVE SCRITTE (ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3)**

ALLEGATO V

RIFIUTI SOGGETTI AL DIVIETO DI ESPORTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 35

Introduzione

1. Il presente allegato si applica fatte salve le direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE.
2. Il presente allegato si compone di tre parti, le parti 2 e 3 si applicano solo quando non si applica la parte 1. Di conseguenza, per stabilire se un determinato rifiuto è elencato nel presente allegato, occorre per prima cosa verificare se il rifiuto in questione figura nella parte 1 del presente allegato e, qualora non sia così, se sia elencato nella parte 2 e, se la ricerca ha dato esito negativo, nella parte 3.

La parte 1 è divisa in due sezioni: l'elenco A, relativo ai rifiuti classificati come pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Basilea e, pertanto, soggetti al divieto di esportazione, e l'elenco B, relativo ai rifiuti non contemplati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Basilea e, pertanto, non soggetti al divieto di esportazione.

Quindi, se un rifiuto figura nella parte 1, occorre accertare se è inserito nell'elenco A o nell'elenco B. Solo qualora un rifiuto non figuri né nell'elenco A né nell'elenco B della parte 1, occorre accertare se figura tra i rifiuti pericolosi della parte 2 (ossia i tipi di rifiuti contrassegnati da asterisco) o della parte 3, nel qual caso è soggetto al divieto di esportazione.

3. I rifiuti inseriti nell'elenco B della parte 1 o che figurano tra i rifiuti non pericolosi della parte 2 (ossia i rifiuti non contrassegnati da un asterisco) sono soggetti al divieto di esportazione se sono contaminati da altri materiali in misura tale da:
 - a) aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE; o
 - b) impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.

Parte 1 ⁽¹⁾

Elenco A (allegato VIII della convenzione di Basilea)

A1 RIFIUTI DI METALLI O CONTENENTI METALLI

A1010 Rifiuti di metallo e rifiuti che consistono in leghe di uno dei seguenti elementi:

- antimonio,
- arsenico,
- berillio,
- cadmio,
- piombo,
- mercurio,
- selenio,
- tellurio,
- tallio,

esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco B.

⁽¹⁾ I riferimenti negli elenchi A e B agli allegati I, III e IV si intendono come riferimenti agli allegati della convenzione di Basilea.

A1020 Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti (esclusi i rifiuti di metallo in forma massiccia) uno dei seguenti elementi:

- antimonio; composti dell'antimonio,
- berillio; composti del berillio,
- cadmio; composti del cadmio,
- piombo; composti del piombo,
- selenio; composti del selenio,
- tellurio; composti del tellurio.

A1030 Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti uno dei seguenti elementi:

- arsenico; composti dell'arsenico,
- mercurio; composti del mercurio,
- tallio; composti del tallio.

A1040 Rifiuti che hanno come componenti uno dei seguenti elementi:

- metalli carbonilici,
- composti esavalenti del cromo.

A1050 Fanghi da galvanizzazione

A1060 Rifiuti fluidi prodotti dal decapaggio dei metalli

A1070 Residui di lisciviazione prodotti dal trattamento dello zinco, polveri e fanghi quali iariosite, ematite, ecc.

A1080 Residui di zinco non riportati nell'elenco B, contenenti piombo e cadmio in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III

A1090 Ceneri prodotte dall'incenerimento di cavi isolati di rame

A1100 Polveri e residui prodotti dai sistemi di depurazione a gas delle fonderie di rame

A1110 Soluzioni elettrolitiche esauste derivanti da processi di elettrorefinazione ed estrazione per via elettrolitica del rame

A1120 Fanghi, esclusi quelli anodici, prodotti dai sistemi di purificazione elettrolitica in processi di elettrorefinazione ed estrazione per via elettrolitica del rame

A1130 Reattivi d'attacco chimico esausti contenenti rame disciolto

A1140 Rifiuti di catalizzatori di cloruro di rame e cianuro di rame

A1150 Ceneri di metalli preziosi prodotte dall'incenerimento di circuiti stampati non inclusi nell'elenco B ⁽¹⁾

A1160 Batterie piombo/acido in pezzi o rottami

A1170 Batterie non oggetto di raccolta differenziata, esclusi i miscugli di batterie inclusi soltanto nell'elenco B. Batterie non incluse nell'elenco B che contengono sostanze di cui all'allegato I in quantità tale da renderle pericolose

A1180 Rifiuti di dispositivi elettrici o elettronici o rottami ⁽²⁾ che contengono elementi quali accumulatori ed altre batterie incluse nell'elenco A, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato e condensatori di PCB, o contaminati da elementi riportati nell'allegato I (ad esempio cadmio, mercurio, piombo, difenile policlorato) in misura tale da acquisire una delle caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. voce corrispondente nell'elenco B, B1110) ⁽³⁾

⁽¹⁾ Si noti che la voce corrispondente nell'elenco B (B1160) non specifica eccezioni.

⁽²⁾ Questa voce non include rottami di assemblaggi provenienti dalle centrali elettriche.

⁽³⁾ I PCB presentano una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg.

A2 RIFIUTI CONTENENTI PREVALENTEMENTE COMPOSTI INORGANICI, CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI E COMPOSTI ORGANICI

A2010 Vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato

A2020 Rifiuti di composti inorganici di fluoro in forma di liquami o di fanghi, esclusi quelli inseriti nell'elenco B

A2030 Rifiuti di catalizzatori, esclusi quelli inseriti nell'elenco B

A2040 Gesso proveniente da processi dell'industria chimica, quando contiene componenti elencati nell'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III (cfr. voce corrispondente nell'elenco B, B2080)

A2050 Rifiuti di amianto (polveri e fibre)

A2060 Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, contenenti sostanze di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. voce corrispondente nell'elenco B, B2050)

A3 RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O COMPOSTI INORGANICI

A3010 Rifiuti dalla produzione o lavorazione di coke e bitume di petrolio

A3020 Rifiuti di oli minerali non più idonei alla loro funzione originaria

A3030 Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da fanghi con additivi antidetonanti al piombo

A3040 Rifiuti di fluidi termici (per trasferimento di calore)

A3050 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, lattice, plastificanti, colle/adesivi, esclusi quelli inseriti nell'elenco B (cfr. voce corrispondente nell'elenco B, B4020)

A3060 Rifiuti di nitrocellulosa

A3070 Rifiuti di fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, in forma liquida o di fanghi

A3080 Rifiuti di eteri, ad esclusione di quelli inseriti nell'elenco B

A3090 Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, quando contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. voce corrispondente nell'elenco B, B3100)

A3100 Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio che contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. voce corrispondente nell'elenco B, B3090)

A3110 Rifiuti della lanatura che contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. voce corrispondente nell'elenco B, B3110)

A3120 Fluff — frammenti leggeri derivanti dalla frantumazione

A3130 Rifiuti di composti organici del fosforo

A3140 Rifiuti di solventi organici non alogenati, esclusi quelli inseriti nell'elenco B

A3150 Rifiuti di solventi organici alogenati

A3160 Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa proveniente da operazioni di recupero di solventi organici

A3170 Rifiuti della produzione di idrocarburi alifatici alogenati (quali clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile e epicloridrina)

A3180 Rifiuti, sostanze e articoli contenenti, consistenti in o contaminati da: policlorodifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT), policlorato naftalene (PCN) o polibromodifenili (PBB), o qualsiasi altro polibromurato analogo a questi composti, con una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg ⁽¹⁾

A3190 Rifiuti di residui catramosi (esclusi i cementi asfaltici) provenienti dai trattamenti di raffinazione, distillazione o pirolisi di materiali organici

A3200 Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, non contenenti catrame (cfr. voce corrispondente nell'elenco B, B2130)

A4 RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI

A4010 Rifiuti derivanti da produzione, preparazione e utilizzo di prodotti farmaceutici ad esclusione di quelli riportati sull'elenco B

A4020 Rifiuti clinici o analoghi; ovvero rifiuti che derivano da attività sanitarie, di assistenza, odontoiatriche, veterinarie o simili, e rifiuti prodotti negli ospedali o in altre strutture durante le visite o il trattamento di pazienti, o nell'ambito di progetti di ricerca

A4030 Rifiuti derivanti della produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci, compresi i rifiuti di anti-parassitari e diserbanti che sono fuori specifica, scaduti ⁽²⁾ o non più idonei alla loro funzione originaria

A4040 Rifiuti provenienti dalla manifattura, formulazione e uso di sostanze chimiche per la conservazione del legno ⁽³⁾

A4050 Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da:

- cianuri inorganici, eccetto i residui di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici,
- cianuri organici.

A4060 Rifiuti di miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua

A4070 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici esclusi quelli riportati nell'elenco B (cfr. voce corrispondente nell'elenco B, B4010)

A4080 Rifiuti di natura esplosiva (esclusi quelli riportati nell'elenco B)

A4090 Rifiuti di soluzioni acide e basiche, ad esclusione di quelle riportate alla corrispondente voce nell'elenco B (cfr. voce corrispondente nell'elenco B, B2120)

A4100 Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo dell'inquinamento industriale per l'abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi, ad eccezione di quelli riportati nell'elenco B

A4110 Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da:

- qualsiasi prodotto della famiglia dei policlorodibenzofurani,
- qualsiasi prodotto della famiglia delle policlorodibenzodiossine.

A4120 Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da perossidi

⁽¹⁾ La concentrazione di 50 mg/kg è considerata a livello internazionale come un indicatore pratico per tutti i rifiuti. Tuttavia, molti paesi hanno fissato valori normativi inferiori per determinati tipi di rifiuti (ad esempio 20 mg/kg).

⁽²⁾ «Scaduto» significa non utilizzato nel periodo raccomandato dal produttore.

⁽³⁾ Questa voce non include il legno trattato con prodotti chimici di conservazione.

- A4130 Rifiuti di contenitori e imballaggi contenenti sostanze di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III
- A4140 Rifiuti che consistono in o contengono sostanze chimiche fuori specifica o scadute ⁽¹⁾, corrispondenti alle categorie riportate nell'allegato I e aventi le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III
- A4150 Rifiuti di sostanze chimiche che risultano da attività di ricerca e di sviluppo o di insegnamento non identificate e/o nuove e di cui non sono noti gli effetti sulla salute dell'uomo e/o sull'ambiente
- A4160 Carbone attivo esausto non riportato nell'elenco B (cfr. voce corrispondente nell'elenco B, B2060)

Elenco B (allegato IX della convenzione di Basilea)

B1 RIFIUTI DI METALLI O CONTENENTI METALLI

B1010 Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile:

- metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio),
- rottami di ferro e acciaio,
- rottami di rame,
- rottami di nichel,
- rottami di alluminio,
- rottami di zinco,
- rottami di stagno,
- rottami di tungsteno,
- rottami di molibdeno,
- rottami di tantalio,
- rottami di magnesio,
- rottami di cobalto,
- rottami di bismuto,
- rottami di titanio,
- rottami di zirconio,
- rottami di manganese,
- rottami di germanio,
- rottami di vanadio,
- rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio,
- rottami di torio,
- rottami delle terre rare,
- rottami di cromo.

⁽¹⁾ «Scaduto» significa non utilizzato nel periodo raccomandato dal produttore.

B1020 Rottami di metallo puliti, non contaminati, comprese le leghe, alla rinfusa e in forma finita (lamierino, lamiera, travi, barrette, ecc.):

- rottami di antimonio,
- rottami di berillio,
- rottami di cadmio,
- rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse),
- rottami di selenio,
- rottami di tellurio.

B1030 Metalli refrattari contenenti residui

B1031 Rifiuti di molibdeno, tungsteno, titanio, tantalio, niobio e renio e delle loro leghe sotto forma metallica dispersibile (polvere metallica), esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco A, alla voce A1050 Fanghi da galvanizzazione

B1040 Rottami provenienti da centrali elettriche non contaminati da oli lubrificanti, PCB o PCT in misura tale da renderli pericolosi

B1050 Miscele di metalli non ferrosi, rottami in frazioni pesanti, non contenenti materiali di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III ⁽¹⁾

B1060 Rifiuti di selenio e tellurio in forma elementare metallica, polvere compresa

B1070 Rifiuti di rame e leghe di rame in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all'allegato I in misura tale da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III

B1080 Ceneri e residui di zinco, compresi i residui di leghe di zinco in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all'allegato I in concentrazione tale da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III o le caratteristiche di rischio H4.3 ⁽²⁾

B1090 Rifiuti di batterie conformi a una specifica, escluse quelle costruite con piombo, cadmio o mercurio

B1100 Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fusione e dalla raffinazione di metalli:

- zinco commerciale solido,
- schiumature e scorie di zinco:
 - scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn),
 - scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn),
 - scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn),
 - scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn),
 - schiumature da fonderia di zinco,

⁽¹⁾ Si noti che, anche laddove si registri inizialmente un basso livello di contaminazione con i materiali inclusi nell'allegato I, i trattamenti successivi, incluso il riciclaggio, possono determinare la separazione in parti che presentano concentrazioni significativamente superiori a quelle dei materiali elencati nell'allegato I.

⁽²⁾ La classificazione delle ceneri di zinco è attualmente in fase di riesame ed esiste una raccomandazione della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) secondo cui le ceneri di zinco non dovrebbero essere considerate pericolose.

- schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse,
- scorie derivanti dalla lavorazione del rame per ulteriore lavorazione e raffinazione, non contenenti arsenico, piombo o cadmio in misura tale da far acquisire loro le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III,
- rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame
- scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni,
- tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %.

B1110 Assemblaggi elettrici ed elettronici:

- rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe,
- rifiuti o rottami di assemblaggi elettrici o elettronici ⁽¹⁾ (comprese le piastre di circuiti stampati) che non contengono componenti quali accumulatori e altre batterie riportate nell'elenco A, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato e condensatori di PCB, o non contaminati da sostanze di cui allegato I (ad esempio cadmio, mercurio, piombo, difenile policlorato) o da cui tali sostanze sono state eliminate in misura tale che essi non presentano alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. voce corrispondente nell'elenco A, A1180),
- assemblaggi elettrici ed elettronici (compresi i circuiti stampati, i componenti elettronici e i cavi) destinati al riutilizzo ⁽²⁾ diretto e non al riciclaggio o all'eliminazione definitiva ⁽³⁾.

B1120 Catalizzatori esausti, esclusi i liquidi utilizzati come catalizzatori, contenenti uno dei seguenti elementi:

- | | | |
|--|---|-----------|
| — metalli di transizione, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell'elenco A: | scandio | titanio |
| | vanadio | cromo |
| | manganese | ferro |
| | cobalto | nicel |
| | rame | zinco |
| | ittrio | zirconio |
| | niobio | molibdeno |
| | afnio | tantalio |
| | tungsteno | renio |
| | — lantanidi (metalli delle terre rare): | lantanio |
| praseodimio | | neodimio |
| samario | | europio |
| gadolinio | | terbio |
| disprosio | | olmio |
| erbio | | tulio |
| itterbio | | lutezio |

B1130 Catalizzatori esausti depurati contenenti metalli preziosi

B1140 Residui dalla produzione di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici

B1150 Rifiuti di metalli preziosi e loro leghe (oro, argento, gruppo del platino, mercurio escluso) in forma dispersibile, non liquida, con imballaggio ed etichettatura appropriati

B1160 Ceneri di metalli preziosi derivanti dall'incenerimento di circuiti stampati (cfr. voce corrispondente nell'elenco A, A1150)

B1170 Ceneri di metalli preziosi derivanti dall'incenerimento di pellicole fotografiche

B1180 Rifiuti di pellicole fotografiche contenenti alogenuri di argento e argento metallico

⁽¹⁾ Questa voce non include i rottami provenienti dalle centrali elettriche.

⁽²⁾ «Riutilizzo» può indicare la riparazione, la rimessa a nuovo o il miglioramento, ma non un riassetto di notevole entità.

⁽³⁾ In alcuni paesi tali materiali destinati al riutilizzo diretto non sono considerati rifiuti.

B1190 Rifiuti di carta fotografica contenenti alogenuri di argento e argento metallico

B1200 Scorie granulari derivanti dalla produzione di ferro e acciaio

B1210 Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio, incluse le scorie fonti di TiO_2 e vanadio

B1220 Scorie derivanti dalla produzione di zinco, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate secondo specifiche industriali (ad esempio DIN 4301), destinate principalmente alla costruzione

B1230 Scaglie di laminazione derivanti dalla produzione di ferro e di acciaio

B1240 Scaglie di laminazione dell'ossido di rame

B1250 Rifiuti di autoveicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi

B2 RIFIUTI CONTENENTI PREVALENTEMENTE COMPOSTI INORGANICI, CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI E COMPOSTI ORGANICI

B2010 Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, in forma non dispersibile:

- rifiuti di grafite naturale,
- rifiuti di ardesia, ripuliti grossolanamente o meno o semplicemente tagliati, mediante segatura o in altro modo,
- rifiuti di mica,
- rifiuti di leucite, nefelina e rifiuti di nefelina sienite,
- rifiuti di feldspato,
- rifiuti di spatofluoro,
- rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonderia.

B2020 Rifiuti di vetro in forma non dispersibile:

- vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto i vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato.

B2030 Rifiuti ceramici in forma non dispersibile:

- rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici),
- fibre a base di ceramica, non specificate né comprese altrove.

B2040 Altri rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici:

- solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD),
- rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici,
- scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive,
- zolfo in forma solida,
- calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9),
- cloruri di sodio, calcio e potassio,
- carborundum (carburo di silicio),
- rottami di calcestruzzo,
- rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio.

- B2050 Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, non incluse nell'elenco A (cfr. voce corrispondente nell'elenco A, A2060)
- B2060 Carbone attivo esausto non contenente nessun costituente di cui all'allegato I in misura tale da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III, ad esempio carbone derivante dal trattamento dell'acqua potabile, dai processi dell'industria alimentare e dalla produzione di vitamine (cfr. voce corrispondente nell'elenco A, A4160)
- B2070 Fanghi di fluoruro di calcio
- B2080 Rifiuti di gesso proveniente dai processi dell'industria chimica non inclusi nell'elenco A (cfr. voce corrispondente nell'elenco A, A2040)
- B2090 Residui anodici derivanti dalla produzione di acciaio o alluminio costituiti da coke di petrolio e/o bitume di petrolio, depurati secondo le normali specifiche industriali (ad eccezione dei residui anodici derivanti dall'elettrolisi cloroalcalina e provenienti dall'industria metallurgica)
- B2100 Rifiuti di idrossido di alluminio, rifiuti di allumina e residui della produzione di allumina, tranne quando questi materiali sono utilizzati per processi di depurazione del gas, flocculazione o filtrazione
- B2110 Residui di bauxite («fango rosso») (pH moderato inferiore a 11,5)
- B2120 Soluzioni acide o basiche con pH superiore a 2 e inferiore a 11,5, non corrosive o altrimenti pericolose (cfr. voce corrispondente nell'elenco A, A4090)
- B2130 Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, non contenenti catrame ⁽¹⁾ (cfr. voce corrispondente nell'elenco A, A3200)

B3 RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O COMPOSTI INORGANICI

B3010 Rifiuti solidi di plastica

I seguenti materiali di plastica o misto plastica, purché non siano mescolati con altri rifiuti e siano preparati conformemente a una specifica:

- rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati, comprendenti (ma non limitati a) ⁽²⁾:
 - etilene,
 - stirolo,
 - polipropilene,
 - tereftalato di polietilene,
 - acrilonitrile,
 - butadiene,
 - resine acetaliiche,
 - poliammidi,
 - tereftalato di polibutilene,
 - policarbonati,
 - polieteri,
 - solfuri di polifenilene,
 - polimeri acrilici,

⁽¹⁾ Il livello di concentrazione del benzo(a)pirene non dovrebbe essere pari o superiore a 50 mg/kg.

⁽²⁾ È inteso che tali residui sono completamente polimerizzati.

- alcani C10-C13 (plastificante),
- poliuretano (non contenente CFC),
- polisilossano,
- polimetilacrilato,
- alcool polivinilico,
- butirrale di polivinile,
- acetato polivinilico;
- rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione, tra cui:
 - resine ureiche,
 - resine formofenoliche,
 - resine melammine formaldeidi,
 - resine epossidiche,
 - resine alchiliche,
 - poliammidi;
- i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati ⁽¹⁾:
 - perfluoroetilene/propilene (FEP),
 - perfluoroalcooli alcano,
 - tetrafluoroetilene/perfluorovinilene (PFA),
 - tetrafluoroetilene/perfluorometilvinilene (MFA),
 - fluoruro di polivinile (PVF),
 - polifluoruro di vinilidene (PVDF).

B3020 Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta

I seguenti materiali purché non mescolati con rifiuti pericolosi:

rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in:

- carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati,
- altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata,
- carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe),
- altro, includendo ma non limitatamente a
 - 1) cartoni laminati;
 - 2) residui non selezionati.

B3030 Rifiuti tessili

I seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica:

- cascami di seta (compresi bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati):
 - non cardati né pettinati,
 - altro;

⁽¹⁾ — I rifiuti di consumo sono esclusi da questa voce.

— I rifiuti non devono essere mescolati.

— Devono essere tenuti in considerazione i problemi che risultano dalle pratiche di incinerazione all'aperto.

- cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati:
 - pettinacce di lana o di peli fini di animali,
 - altri cascami di lana o di peli fini di animali,
 - cascami di peli grossolani di animali;
- cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati)
 - cascami di filatura (compresi i cascami di fili),
 - sfilacciati,
 - altri;
- stoppe e cascami di lino,
- stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (*Cannabis sativa* L.),
- stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè),
- stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,
- stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di cocco,
- stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di abaca (canapa di Manila o *Musa textilis* Nee),
- stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate né comprese altrove,
- cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte:
 - fibre sintetiche,
 - fibre artificiali;
- indumenti ed altri articoli tessili usurati,
- residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili,
 - selezionati,
 - altri.

B3035 Rifiuti di rivestimenti per pavimenti in tessuto, tappeti

B3040 Rifiuti di gomma

I seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti:

- rifiuti e residui di gomma indurita (ad esempio ebanite),
- altri rifiuti di gomma (esclusi i rifiuti precisati altrove).

B3050 Rifiuti di legno e sughero non trattati:

- rifiuti e residui di legno, agglomerati o no in ceppi, mattonelle, pellet o forme similari,
- rifiuti di sughero, frantumato, granulato o macinato.

B3060 Rifiuti dell'industria agroalimentare, purché non infettivi:

- fecce di vino,
- rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove,
- degreas: residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali,
- rifiuti di ossa o di corna grezzi sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati,
- rifiuti di pesce,
- gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao,
- altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale.

B3065 Rifiuti di grassi ed oli commestibili di origine animale o vegetale (per esempio oli per frittura), purché non presentino una caratteristica di cui all'allegato III

B3070 I seguenti rifiuti:

- rifiuti di capelli umani,
- rifiuti di paglia,
- micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali.

B3080 Rifiuti, trucioli e residui di gomma

B3090 Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio, che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. voce corrispondente nell'elenco A, A3100)

B3100 Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. voce corrispondente nell'elenco A, A3090)

B3110 Rifiuti della slanatura che non contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. voce corrispondente nell'elenco A, A3110)

B3120 Rifiuti di coloranti alimentari

B3130 Rifiuti di eteri polimerici e rifiuti di eteri monomerici incapaci di formare perossidi

B3140 Rifiuti di pneumatici, esclusi quelli destinati alle operazioni di cui all'allegato IV A

B4 RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI

B4010 Rifiuti che consistono principalmente di idropitture e pitture a base di lattice, inchiostri e vernici indurite non contenenti solventi organici, metalli pesanti o biocidi in misura tale da renderli pericolosi (cfr. voce corrispondente nell'elenco A, A4070)

B4020 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, lattice, plastificanti, colle/adesivi non inclusi nell'elenco A, liberi da solventi e altri agenti inquinanti in misura tale da non presentare le caratteristiche di cui all'allegato III, ad esempio prodotti a base di acqua o colle a base di amido di caseina, destrina, eteri di cellulosa, alcol polivinilici (cfr. voce corrispondente nell'elenco A, A3050)

B4030 Macchine fotografiche monouso, con batterie non incluse nell'elenco A

Parte 2*Rifiuti elencati nell'allegato della decisione 2000/532/CE ⁽¹⁾*

01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
01 01	rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 04*	sterili che possono generare acido, prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
01 03 05*	altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
01 04	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09	sabbia e argilla di scarto
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
01 05	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05*	fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio
01 05 06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti

⁽¹⁾ I rifiuti contrassegnati da asterisco sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE. Nell'identificazione di un rifiuto qui elencato, è rilevante l'introduzione nell'allegato della decisione 2000/532/CE.

02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SILVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02	scarti di tessuti animali
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07	rifiuti della silvicoltura
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 01 10	rifiuti metallici
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 02	rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02	scarti di tessuti animali
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 03	rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 01	fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 02	rifiuti dall'impiego di conservanti
02 03 03	rifiuti da separazione con solventi
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 04	rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
02 04 01	terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 05	rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti

02 06	rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02	rifiuti dall'impiego di conservanti
02 06 03	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 07	rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti della distillazione di bevande alcoliche
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
03 01	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 02	rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
03 02 01*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
03 02 02*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03 02 03*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici
03 02 04*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
03 02 05*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
03 02 99	prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
03 03	rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01	scarti di corteccia e legno
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti

04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 01	rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 01	carniccio e frammenti di calce
04 01 02	rifiuti di calcinazione
04 01 03*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04 01 04	liquido di concia contenente cromo
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 08	cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo
04 01 09	cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 02	rifiuti dell'industria tessile
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
04 02 14*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 16*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 19*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
05 01	rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 02*	fanghi da processi di dissalazione
05 01 03*	morchie e fondi di serbatoi
05 01 04*	fanghi acidi da processi di alchilazione
05 01 05*	perdite di olio
05 01 06*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 07*	catrami acidi
05 01 08*	altri catrami
05 01 09*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 11*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
05 01 12*	acidi contenenti oli
05 01 13	fanghi di trattamento delle acque di alimentazione delle caldaie
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15*	filtri di argilla esauriti
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforazione del petrolio
05 01 17	bitumi
05 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 06	rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone
05 06 01*	catrami acidi
05 06 03*	altri catrami
05 06 04	rifiuti da torri di raffreddamento
05 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 07	rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
05 07 01*	rifiuti contenenti mercurio
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo
05 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
06	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi
06 01 01*	acido solforoso e solforico
06 01 02*	acido cloridrico
06 01 03*	acido fluoridrico
06 01 04*	acido fosforoso e fosforico
06 01 05*	acido nitroso e nitrico
06 01 06*	altri acidi
06 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
06 02 01*	idrossido di calcio
06 02 03*	idrossido di ammonio
06 02 04*	idrossido di sodio e di potassio
06 02 05*	altre basi
06 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici
06 03 11*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti

06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 15*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 04	rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
06 04 03*	rifiuti contenenti arsenico
06 04 04*	rifiuti contenenti mercurio
06 04 05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
06 05 02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione
06 06 02*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
06 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni
06 07 01*	rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
06 07 02*	carbone attivo dalla produzione di cloro
06 07 03*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 07 04*	soluzioni e acidi, ad esempio acido di contatto
06 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 08	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati
06 08 02*	rifiuti contenenti clorosilani pericolosi
06 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 09	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo
06 09 02	scorie contenenti fosforo
06 09 03*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
06 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 10	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti
06 10 02*	rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 10 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 11	rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
06 11 99	rifiuti non specificati altrimenti

06 13	rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
06 13 01*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
06 13 02*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03	nerofumo di gas
06 13 04*	rifiuti della lavorazione dell'amianto
06 13 05*	fuliggine
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
07 01 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 07*	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 01 08*	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 01 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 01 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 07*	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 02 08*	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 02 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 02 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13	rifiuti plastici
07 02 14*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
07 02 16*	rifiuti contenenti siliconi pericolosi
07 02 17	rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
07 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 03 07*	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 03 08*	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 03 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 03 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici
07 04 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 07*	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 04 08*	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 04 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 04 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 05	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07 05 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 07*	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 05 08*	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 05 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 05 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti

07 06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 07*	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 06 08*	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 06 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 06 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 07*	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 07 08*	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 07 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 13*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture o vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture o vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 01 21*	residui di sverniciatori per pitture o vernici
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08	soluzioni acquose contenenti inchiostro
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 16*	residui di soluzioni chimiche per incisione
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 03 19*	oli dispersi
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
08 04 09*	rifiuti di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 10	rifiuti di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 11*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 13*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 15*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
08 04 17*	olio di resina
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 05	rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08
08 05 01*	rifiuti di isocianati

09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01	rifiuti dell'industria fotografica
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04*	soluzioni di fissaggio
09 01 05*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di lavaggio/fissazione
09 01 06*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
09 01 07	carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 11*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
09 01 13*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
10 01	rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02	ceneri leggere
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 04*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 09*	acido solforico
10 01 13*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
10 01 14*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 14
10 01 16*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 18*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18

- 10 01 20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
- 10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
- 10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
- 10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
- 10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
- 10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
- 10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
- 10 02 02 scorie non trasformate
- 10 02 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
- 10 02 10 scaglie di laminazione
- 10 02 11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
- 10 02 13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
- 10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
- 10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
- 10 03 02 frammenti di anodi
- 10 03 04* scorie della produzione primaria
- 10 03 05 rifiuti di allumina
- 10 03 08* scorie saline della produzione secondaria
- 10 03 09* scorie nere della produzione secondaria
- 10 03 15* schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
- 10 03 17* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
- 10 03 18 rifiuti contenenti carbonio derivante dalla produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
- 10 03 19* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
- 10 03 21* altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
- 10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
- 10 03 23* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 25*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 27*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 03 29*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 04	rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01*	scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 02*	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 04 03*	arsenato di calcio
10 04 04*	polveri dei gas di combustione
10 04 05*	altre polveri e particolato
10 04 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 05	rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 03*	polveri dei gas di combustione
10 05 04	altre polveri e particolato
10 05 05*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 06*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 08*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 05 10*	impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 05 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
10 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 06	rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 06 03*	polveri dei gas di combustione

10 06 04	altre polveri e particolato
10 06 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 07	rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 04	altre polveri e particolato
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 07*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 08	rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
10 08 04	polveri e particolato
10 08 08*	scorie salate della produzione primaria e secondaria
10 08 09	altre scorie
10 08 10*	impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10 08 12*	rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
10 08 13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
10 08 14	frammenti di anodi
10 08 15*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
10 08 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 19*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 09	rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 03	scorie di fusione
10 09 05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 09*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 09 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10 09 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 09 13*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
10 09 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
10 09 15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 09 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 10	rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 03	scorie di fusione
10 10 05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10 10 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10 10 09*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
10 10 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10 10 13*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
10 10 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
10 10 15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 10 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 11	rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 03	materiali di scarto a base di vetro
10 11 05	polveri e particolato
10 11 09*	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 11*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)

10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 13*	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 15*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 16	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 19*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 12	rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 03	polveri e particolato
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 06	stampi di scarto
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 09*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 11*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 13	rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 09*	rifiuti della fabbricazione di amianto-cemento, contenenti amianto
10 13 10	rifiuti della fabbricazione di amianto-cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 12*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 14	rifiuti prodotti dai forni crematori
10 14 01*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
11 01	rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
11 01 05*	acidi di decapaggio
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti
11 01 07*	basi di decapaggio
11 01 08*	fanghi di fosfatazione
11 01 09*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11 01 15*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
11 01 16*	resine a scambio ionico sature o esauste
11 01 98*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
11 02	rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
11 02 02*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 05*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11 02 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
11 03	rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento
11 03 01*	rifiuti contenenti cianuri
11 03 02*	altri rifiuti

11 05	rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
11 05 01	zinco solido
11 05 02	ceneri di zinco
11 05 03*	rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
11 05 04*	fondente esaurito
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
12 01 01	limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 06*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 07*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 10*	oli sintetici per macchinari
12 01 12*	grassi e cere esauriti
12 01 13	rifiuti di saldatura
12 01 14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 16*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 19*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 20*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
12 03	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e a vapore (tranne 11)
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02*	rifiuti di sgrassatura a vapore

13	OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 05, 12 E 19)
13 01	scarti di oli per circuiti idraulici
13 01 01*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB ⁽¹⁾
13 01 04*	emulsioni contenenti composti organici clorurati
13 01 05*	emulsioni non clorate
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici
13 02	scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
13 02 04*	scarti di oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05*	scarti di oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06*	scarti di oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07*	oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 03	oli isolanti e termoconduttori di scarto
13 03 01*	oli isolanti o termoconduttori, contenenti PCB
13 03 06*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07*	oli minerali isolanti e termoconduttori, non clorurati
13 03 08*	oli sintetici isolanti e termoconduttori
13 03 09*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
13 03 10*	altri oli isolanti e termoconduttori
13 04	oli di sentina
13 04 01*	oli di sentina da navigazione interna
13 04 02*	oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli
13 04 03*	oli di sentina da altre navigazioni
13 05	prodotti di separazione olio/acqua
13 05 01*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 02*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03*	fanghi da collettori
13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 05 08*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua

⁽¹⁾ La definizione di PCB adottata nel presente elenco di rifiuti è quella contenuta nella direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31).

13 07	rifiuti di carburanti liquidi
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel
13 07 02*	benzina
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)
13 08	rifiuti di oli non specificati altrimenti
13 08 01*	fanghi o emulsioni da dissalatori
13 08 02*	altre emulsioni
13 08 99*	rifiuti non specificati altrimenti
14	RIFIUTI DI SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI (TRANNE 07 E 08)
14 06	rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol
14 06 01*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi
14 06 04*	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01	imballaggi di carta e cartone
15 01 02	imballaggi di plastica
15 01 03	imballaggi di legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi compositi
15 01 06	imballaggi di materiali misti
15 01 07	imballaggi di vetro
15 01 09	imballaggi di materiale tessile
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 01	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03	pneumatici fuori uso
16 01 04*	veicoli fuori uso
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi

16 01 07*	filtri dell'olio
16 01 08*	componenti contenenti mercurio
16 01 09*	componenti contenenti PCB
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio air bag)
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13*	oli per freni
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16	serbatoi per gas liquido
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
16 02	scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 12*	apparecchiature fuori uso contenenti amianto libero
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi ⁽¹⁾ diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03	prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 04	rifiuti di esplosivi
16 04 01*	rifiuti di munizioni
16 04 02*	rifiuti di fuochi artificiali
16 04 03*	altri rifiuti di esplosivi

⁽¹⁾ Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato, ecc.

16 05	gas in contenitori a pressione e scarti di prodotti chimici
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07*	sostanze chimiche inorganiche contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08*	sostanze chimiche organiche contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 o 16 05 08
16 06	batterie ed accumulatori
16 06 01*	accumulatori al piombo
16 06 02*	accumulatori al nichel-cadmio
16 06 03*	batterie contenenti mercurio
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05	altre batterie ed accumulatori
16 06 06*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
16 07	rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13)
16 07 08*	rifiuti contenenti oli
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
16 08	catalizzatori esauriti
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione ⁽¹⁾ pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06*	liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
16 09	sostanze ossidanti
16 09 01*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio
16 09 02*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
16 09 03*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
16 09 04*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti

⁽¹⁾ Ai fini della presente voce sono considerati metalli di transizione: scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio. Tali metalli o i loro composti sono considerati pericolosi se classificati come sostanze pericolose. La classificazione come sostanze pericolose determina quali di questi metalli di transizione e composti di metalli di transizione sono da considerare pericolosi.

16 10	rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
16 10 01*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 02	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
16 11	rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari
16 11 01*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17 01	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramica
17 01 06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
17 02	legno, vetro e plastica
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 03	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 04	metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10*	cavi impregnati di olio, catrame di carbone o altre sostanze pericolose
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05	terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05*	fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 06	materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
17 06 01*	materiali isolanti, contenenti amianto
17 06 03*	altri materiali isolanti, contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 06 05*	materiali da costruzione contenenti amianto
17 08	materiali da costruzione a base di gesso
17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso, contaminati da sostanze pericolose
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
17 09 01*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
17 09 02*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
18	RIFIUTI PROVENIENTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO)
18 01	rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 01	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
18 01 02	parti anatomiche ed organi, incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)

- 18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (ad esempio bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
- 18 01 06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
- 18 01 08* medicinali citotossici e citostatici
- 18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
- 18 01 10* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
- 18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali
- 18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
- 18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 02 05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
- 18 02 07* medicinali citotossici e citostatici
- 18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
- 19 RIFIUTI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
- 19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
- 19 01 02 materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti
- 19 01 05* residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi
- 19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
- 19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 10* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
- 19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
- 19 01 13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
- 19 01 15* ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 16 ceneri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
- 19 01 17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose

19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 02	rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 09*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19 02 11*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 03	rifiuti stabilizzati/solidificati ⁽¹⁾
19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati ⁽²⁾
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 04	rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01	rifiuti vetrificati
19 04 02*	ceneri leggere ed altri rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi
19 04 03*	fase solida non vetrificata
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05	rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01	frazione non compostata di rifiuti urbani e simili
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03	compost fuori specifica
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 06	rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

⁽¹⁾ I processi di stabilizzazione modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano pertanto i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi. I processi di solidificazione influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti (ad esempio dallo stato liquido a quello solido) per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi.

⁽²⁾ Un rifiuto è considerato parzialmente stabilizzato se, dopo il processo di stabilizzazione, le sue componenti pericolose, che non sono state completamente trasformate in componenti non pericolose, possono essere disperse nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 07	percolato di discariche
19 07 02*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 01	vaglio
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05	fanghi di trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06*	resine a scambio ionico sature o esauste
19 08 07*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 08*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 13*	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 09	rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	fanghi di impianti di chiarificazione delle acque
19 09 03	fanghi di impianti di decarbonizzazione delle acque
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine a scambio ionico sature o esauste
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 10	rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi

- 19 10 03* fluff — frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
- 19 10 04 fluff — frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
- 19 10 05* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
- 19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
- 19 11 rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli
- 19 11 01* filtri di argilla esauriti
- 19 11 02* catrami acidi
- 19 11 03* rifiuti liquidi acquosi
- 19 11 04* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
- 19 11 05* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
- 19 11 07* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
- 19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
- 19 12 01 carta e cartone
- 19 12 02 metalli ferrosi
- 19 12 03 metalli non ferrosi
- 19 12 04 plastica e gomma
- 19 12 05 vetro
- 19 12 06* legno, contenente sostanze pericolose
- 19 12 07 legno, diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
- 19 12 08 prodotti tessili
- 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
- 19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile derivato da rifiuti)
- 19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
- 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
- 19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
- 19 13 01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
- 19 13 03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
- 19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19 13 07*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI, PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) COMPRESI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	abbigliamento
20 01 11	prodotti tessili
20 01 13*	solventi
20 01 14*	acidi
20 01 15*	sostanze alcaline
20 01 17*	prodotti fotochimici
20 01 19*	pesticidi
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti, contenenti mercurio
20 01 23*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 26*	oli e grassi, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine, contenenti sostanze pericolose
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 29*	detergenti, contenenti sostanze pericolose
20 01 30	detergenti, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non oggetto di raccolta differenziata contenenti tali batterie
20 01 34	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi ⁽¹⁾
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 37*	legno, contenente sostanze pericolose
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	plastica

⁽¹⁾ Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alla voce 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato, ecc.

20 01 40	metallo
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 02	terra e rocce
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
20 03	altri rifiuti urbani
20 03 01	rifiuti urbani misti
20 03 02	rifiuti di mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 04	fanghi di fosse settiche
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti

Parte 3

Elenco A (allegato II della convenzione di Basilea) ⁽¹⁾

Y46 Rifiuti domestici ⁽²⁾

Y47 Residui dell'incenerimento di rifiuti domestici

Elenco B (rifiuti di cui alla decisione OCSE, appendice 4, parte II ⁽³⁾)

Rifiuti contenenti metalli

AA 010	2619 00	Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dalla lavorazione del ferro e dell'acciaio ⁽⁴⁾
AA 060	2620 50	Ceneri e residui di vanadio ⁽⁴⁾
AA 190	8104 20 ex 8104 30	Rifiuti e rottami di magnesio infiammabile, piroforico o che emette, a contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

AB 030		Rifiuti di sistemi non a base di cianuro, derivanti dal trattamento superficiale di metalli
AB 070		Sabbie usate in operazioni di fonderia
AB 120	ex 2812 90 ex 3824	Composti inorganici di alogenuri, non specificati né compresi altrove
AB 150	ex 3824 90	Solfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi

⁽¹⁾ Questo elenco deriva dalla decisione OCSE, appendice 4, parte I.

⁽²⁾ Ad esclusione di quelli adeguatamente classificati sotto una voce specifica dell'allegato III.

⁽³⁾ I rifiuti contrassegnati con i codici AB 130, AC 250, AC 260 e AC 270 sono stati soppressi in quanto ritenuti, secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, non pericolosi e pertanto non soggetti al divieto di esportazione di cui all'articolo 35.

⁽⁴⁾ Questa enumerazione comprende rifiuti sotto forma di ceneri, residui, scorie, loppe, schiumature, incrostazioni, polveri, fanghi e cake, a meno che uno di questi materiali non figuri esplicitamente altrove.

Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici

AC 060	ex 3819 00	Fluidi idraulici
AC 070	ex 3819 00	Fluidi per freni
AC 080	ex 3820 00	Fluidi antigelo
AC 150		Clorofluorocarburi
AC 160		Idrocarburi alogenati (halon)
AC 170	ex 4403 10	Rifiuti di legno o di sughero trattati

Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici

AD 090	ex 3824 90	Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di prodotti chimici e materiali per riprografia e fotografia, non specificati né compresi altrove
AD 100		Rifiuti di sistemi non a base di cianuro, derivanti dal trattamento superficiale delle plastiche
AD 120	ex 3914 00	Resine a scambio ionico
	ex 3915	
AD 150		Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (come i biofiltri usati)

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

RB 020	ex 6815	Fibre di ceramica con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell'amianto
--------	---------	--

Modulo per gli impianti titolari di autorizzazione preventiva (articolo 14)

Autorità competente	Impianto di recupero				Identificazione dei rifiuti	Periodo di validità		Quantitativo totale con autorizzazione preventiva
	Nome e numero dell'impianto di recupero	Indirizzo	Operazione di recupero (+ codice R)	Tecnologie impiegate	(codice)	dal	al	(kg/litri)

ALLEGATO VII

INFORMAZIONI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LE SPEDIZIONI DI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFI 2 E 4

Informazioni sulle spedizioni ⁽¹⁾

1. Persona che organizza la spedizione Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail:		2. Importatore/destinatario Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail:	
3. Quantitativo effettivo: kg litri		4. Data effettiva della spedizione:	
5.a) Primo vettore ⁽²⁾ Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail: Mezzo di trasporto e: Data del trasferimento: Firma:		5.b) Secondo vettore Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail: Mezzo di trasporto: Data del trasferimento: Firma:	
		5.c) Terzo vettore Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail: Mezzo di trasporto: Data del trasferimento: Firma:	
6. Generatore dei rifiuti ⁽³⁾ Produttore(i) iniziale(i), nuovo(i) produttore(i) o raccoglitore: Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail:		8. Operazione di recupero (o eventualmente di smaltimento nel caso di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 4): codice R / codice D:	
		9. Denominazione abituale dei rifiuti:	
7. Impianto di recupero ☐ Laboratorio ☐ Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail:		10. Identificazione dei rifiuti (indicare i codici pertinenti): i) Convenzione di Basilea, allegato IX: ii) Codice OCSE [se diverso da i]): iii) Elenco comunitario dei rifiuti: iv) Codice nazionale:	
11. Paesi/Stati interessati:			
Esportazione/spedizione		Transito	
12. Dichiarazione della persona che organizza la spedizione: Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete ed esatte. Dichiaro inoltre che sono stati assunti obblighi contrattuali scritti con il destinatario (non richiesta per i rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 4): Nome: Data: Firma:			
13. Firma del destinatario al ricevimento dei rifiuti: Nome: Data: Firma:			
DA COMPILARE A CURA DELL'IMPIANTO DI RECUPERO O DEL LABORATORIO:			
14. Spedizione ricevuta dall'impianto di recupero ☐ o dal laboratorio ☐ Quantitativo ricevuto: kg: litri: Nome: Data: Firma:			

(1) Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti dell'elenco verde destinati al recupero o di rifiuti destinati ad analisi di laboratorio conformemente al regolamento (*)

(2) Se i vettori sono più di tre, allegare le informazioni richieste nelle caselle 5.a), 5.b) e 5.c).

(3) Se la persona che organizza la spedizione non è il produttore o il raccoglitore, occorre fornire informazioni in merito al produttore o al raccoglitore.

(*) Numero del presente regolamento.

ALLEGATO VIII

LINEE GUIDA PER UNA GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA (ARTICOLO 48)

- I. Linee guida adottate a norma della convenzione di Basilea
 - 1. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti biomedici e sanitari (Y1; Y3) ⁽¹⁾
 - 2. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di batterie al piombo e acido ⁽¹⁾
 - 3. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta del disarmo integrale o parziale di navi ⁽¹⁾
- II. Linee guida adottate dall'OCSE
 - Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta di flussi specifici di rifiuti:
personal computer usati e rottami ⁽²⁾
- III. Linee guida adottate dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO)
 - Linee guida sul riciclaggio delle navi ⁽³⁾
- IV. Linee direttrici adottate dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)
 - Sicurezza e salute nella demolizione di navi: direttive per i paesi asiatici e per la Turchia ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Adottate alla sesta Conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, 9-13 dicembre 2002.

⁽²⁾ Adottate dal Comitato per la politica ambientale dell'OCSE, febbraio 2003 [documento ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL].

⁽³⁾ Risoluzione A.962 adottata dall'assemblea dell'IMO nella 23ª sessione ordinaria, 24 novembre-5 dicembre 2003.

⁽⁴⁾ Pubblicazione approvata dal consiglio di amministrazione dell'OIL nel corso della sua 289ª sessione, 11-26 marzo 2004.

ALLEGATO IX

QUESTIONARIO SUPPLEMENTARE SULL' INFORMAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI A NORMA DELL'ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2

Articolo 11, paragrafo 1, lettera a)	Informazioni sulle misure adottate per vietare del tutto o in parte le spedizioni di rifiuti tra Stati membri Per attuare i principi della vicinanza, della priorità al recupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale ai sensi della direttiva 75/442/CEE Questa disposizione è stata applicata? Si ☐ No ☐ <i>(apporre il segno ✓ sulla casella corrispondente)</i> In caso affermativo, fornire dettagli sulle misure adottate: Altre osservazioni: Informazioni sulle misure adottate per sollevare sistematicamente obiezioni alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri Per attuare i principi della vicinanza, della priorità al recupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale ai sensi della direttiva 75/442/CEE Questa disposizione è stata applicata? Si ☐ No ☐ <i>(apporre il segno ✓ sulla casella corrispondente)</i> In caso affermativo, fornire dettagli sulle misure adottate: Altre osservazioni:
Articolo 11, paragrafo 1, lettera e)	Informazioni sul divieto di importazione di rifiuti Questa disposizione è stata applicata? Si ☐ No ☐ <i>(apporre il segno ✓ sulla casella corrispondente)</i> In caso affermativo, fornire dettagli sulle misure adottate:

Articolo 11, paragrafo 3	Informazioni sulle eccezioni all'attuazione del principio della vicinanza, della priorità al recupero e dell'autosufficienza Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti in uno Stato membro di spedizione in quantitativi globali annualmente limitati per cui risultati antieconomico approntare nuovi impianti specializzati per lo smaltimento in detto Stato È stato chiesto a un altro Stato membro di applicare quest'eccezione? Si ☐ No ☐ <i>(apporre il segno ✓ sulla casella corrispondente)</i> In caso affermativo, completare la tabella 1 e fornire dettagli su eventuali soluzioni bilaterali trovate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3. Sono pervenute da Stati membri richieste di applicare questa eccezione? Si ☐ No ☐ <i>(apporre il segno ✓ sulla casella corrispondente)</i> In caso affermativo, completare la tabella 1 e fornire dettagli su eventuali soluzioni bilaterali trovate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3.
Articolo 11, paragrafo 1, lettera g)	Informazioni sulle obiezioni alle spedizioni o allo smaltimento previsti, in quanto non conformi alla direttiva 75/442/CEE. Questa disposizione è stata applicata? Si ☐ No ☐ <i>(apporre il segno ✓ sulla casella corrispondente)</i> In caso affermativo, completare la tabella 2.
Articolo 12, paragrafo 5	Informazioni sulle obiezioni alle spedizioni o al recupero previsti, in quanto non conformi all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) Questa disposizione è stata applicata? Si ☐ No ☐ <i>(apporre il segno ✓ sulla casella corrispondente)</i> In caso affermativo, completare la tabella 3
Articolo 14	Informazioni sulle decisioni delle autorità competenti aventi giurisdizione su determinati impianti di recupero di rilasciare autorizzazioni preventive a tali impianti Si è verificato questo caso? Si ☐ No ☐ <i>(apporre il segno ✓ sulla casella corrispondente)</i> In caso affermativo, completare la tabella 4.

Articolo 32	Informazioni sul sistema istituito dagli Stati membri per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti esclusivamente all'interno della loro giurisdizione. Esiste un sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della loro giurisdizione ? Si No (apporte il segno ✓ sulla casella corrispondente) ☐ ☐ In caso affermativo, è applicato il sistema di cui ai titoli II e VII del regolamento? Si No (apporte il segno ✓ sulla casella corrispondente) ☐ ☐ Se è applicato un sistema diverso da quello di cui ai titoli II e VII del regolamento, fornire dettagli sul sistema applicato:
Articolo 23 e articolo 49, paragrafo 1	Informazioni sulle spedizioni illegali di rifiuti Si è verificato questo caso? Si No (apporte il segno ✓ sulla casella corrispondente) ☐ ☐ In caso affermativo, completare la tabella 4. Fornire informazioni sulle disposizioni della normativa nazionale adottate per prevenire, individuare e sanzionare le spedizioni illegali di rifiuti.
Articolo 6	Informazioni sulle garanzie finanziarie o assicurazioni equivalenti che coprono le spese di trasporto, recupero o smaltimento e deposito dei rifiuti, compresi i casi di cui agli articoli 21 e 23 Fornire dettagli sulle disposizioni di diritto nazionale adottate ai sensi di questo articolo.
Articolo 54	Informazioni sugli uffici doganali designati dagli Stati membri per le spedizioni di rifiuti in entrata nella Comunità e in uscita dalla Comunità. Ci sono state designazioni? Si No (apporte il segno ✓ sulla casella corrispondente) ☐ ☐ In caso affermativo, completare la tabella 6.

Nota per la compilazione delle tabelle:

I codici D e R sono quelli indicati negli allegati II A e II B della direttiva 75/442/CEE.

I codici di identificazione dei rifiuti sono quelli che figurano negli allegati III, III A, III B, IV e IV A del presente regolamento.

Tabella 5

INFORMAZIONI SULLE SPEDIZIONI ILLEGALI DI RIFIUTI ⁽¹⁾ (articolo 23 e articolo 49, paragrafo 1)

Identificazione dei rifiuti (codice)	Quantitativo (kg/litri)	Paese di destinazione (De) e paese di spedizione (Sp)	Indicazione dei motivi dell'illegalità (eventuale riferimento agli articoli violati)	Responsabile della spedizione illegale (apporre il segno ✓ nella casella corrispondente)			Misure adottate ed eventuali sanzioni
				notificatore	destinatario	altro	

⁽¹⁾ Informazioni sui casi chiusi durante il periodo oggetto della relazione.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 1° luglio 2003, la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti.

2. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere il 19 novembre 2003.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 28 gennaio 2004.

Il Comitato delle regioni ha comunicato con lettera in data 23 ottobre 2003 che non intendeva formulare un parere.

3. Il 10 marzo 2004, la Commissione ha presentato la sua proposta modificata.

4. Il 24 giugno 2005, il Consiglio ha adottato una posizione comune conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, del trattato.

II. OBIETTIVO

Il regolamento proposto ha i seguenti obiettivi generali:

- recepire nella legislazione comunitaria la decisione riveduta del Consiglio OCSE ⁽¹⁾ e la convenzione di Basilea riveduta ⁽²⁾ sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti,
- affrontare le difficoltà incontrate nell'applicazione, gestione e osservanza del regolamento del Consiglio del 1993 («regolamento 1993») ⁽³⁾,
- perseguire l'armonizzazione globale nel settore delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, e
- riorganizzare e semplificare la struttura degli articoli del regolamento 1993.

Gli elementi principali proposti comprendono, tra l'altro, modifiche del quadro procedurale generale (in particolare per quanto riguarda la notifica e autorizzazione preventive scritte e gli obblighi di informazione), modifiche e chiarimenti riguardo al campo di applicazione e alle definizioni, disposizioni relative alle spedizioni di rifiuti fra gli Stati membri e all'interno degli Stati membri e disposizioni relative alle esportazioni e importazioni.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. Osservazioni generali

La posizione comune include (totalmente, parzialmente o in linea di massima, mediante formulazioni identiche o analoghe o nello spirito) 41 dei 103 emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura. Il Consiglio ritiene che la posizione comune non alteri l'impostazione e gli obiettivi della proposta originaria della Commissione e rileva che la Commissione non può accettare la scelta della base giuridica, la possibilità per gli Stati membri di opporsi a spedizioni di rifiuti destinati al recupero e l'esclusione totale dal campo di applicazione del regolamento dei sottoprodotti di origine animale.

⁽¹⁾ Decisione OCSE C(2001) 107 def., del 21 maggio 2002, relativa alla revisione della decisione C(92) 39/DEF sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.

⁽²⁾ Convenzione di Basilea, del 22 marzo 1989, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (GU L 39 del 16.2.1993, pag. 3), modificata il 6 novembre 1998.

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

2. **Emendamenti del Parlamento europeo**

Nella votazione in seduta plenaria del 19 novembre 2003, il Parlamento europeo ha adottato 103 emendamenti della proposta.

41 emendamenti sono stati integrati nella posizione comune del Consiglio testualmente, parzialmente o nello spirito.

62 emendamenti non sono stati accettati.

Gli emendamenti accettati/respinti sono elencati di seguito nell'ordine della loro inclusione nella posizione comune. Tuttavia, se diversi emendamenti riguardano la medesima questione, essi sono trattati insieme, al momento della loro prima menzione.

a) **Emendamenti accettati**

Emendamento 1: accettato e integrato.

Emendamento 83/riv.: accettato e rispecchiato nel considerando 1.

Emendamento 8: accettato in linea di massima e rispecchiato nel considerando 31.

Emendamento 9: accettato parzialmente nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera g), e nel considerando 9.

Emendamento 10: integrato in linea di massima. L'intero articolo 1, paragrafo 5, nella formulazione proposta dalla Commissione è stato soppresso, al fine di evitare confusioni derivanti dall'estrapolazione di talune disposizioni.

Emendamento 12: accettato nell'articolo 2.

Emendamenti 13 e 14: accettati in linea di massima e rispecchiati nell'articolo 2, paragrafi 5 e 7. Sono state tuttavia accettate le definizioni di cui alla direttiva 75/442/CEE.

Emendamento 15: accettato e rispecchiato nell'articolo 2, paragrafo 15.

Emendamento 113: accettato e rispecchiato nell'articolo 2, paragrafo 25.

Emendamento 79: accettato e rispecchiato nell'articolo 3, paragrafo 5.

Emendamento 81: accettato parzialmente e in linea di massima e rispecchiato nell'articolo 3, paragrafo 5.

Emendamento 22: accettato.

Emendamento 52: accettato in linea di massima e rispecchiato nell'articolo 4, prima frase.

Emendamento 24: accettato parzialmente nell'articolo 4, punto 3, e nell'articolo 8, paragrafo 1 (cfr. anche emendamento 29).

Emendamenti 96 e 97: accettati parzialmente e in linea di massima e rispecchiati nell'articolo 4, punto 5, e nell'articolo 6, paragrafo 2.

Emendamento 29: accettato parzialmente nell'articolo 7 (cfr. anche emendamento 30).

Emendamento 30: accettato in linea di massima e rispecchiato nell'articolo 8, paragrafi 1 e 2.

Emendamenti 108 e 115: accettati nell'articolo 11, paragrafo 1, lettera e).

Emendamento 42: accettato in linea di massima e rispecchiato nell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento 47: accettato in linea di massima e rispecchiato nell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), nell'articolo 12, paragrafi 5 e 6, nel considerando 21 modificato e nell'articolo 59, paragrafo 2.

Emendamento 45: accettato e rispecchiato nell'articolo 12, paragrafo 1, lettera h).

Emendamento 100: accettato e integrato nell'articolo 16, lettera b), e nell'articolo 17, paragrafo 1.

Emendamento 84/riv.: accettato in linea di massima nell'articolo 16, lettera e), e nell'articolo 15, lettera e) (cfr. articolo 6, paragrafo 5).

Emendamento 57: accettato nell'articolo 23, paragrafo 5.

Emendamenti 58 e 101: accettati in linea di massima e integrati nell'articolo 25, paragrafo 4, e nell'articolo 58, paragrafo 1, lettera f).

Emendamento 60: accettato in linea di massima e integrato nell'articolo 29.

Emendamento 62: accettato nell'articolo 40, paragrafo 1, lettera d)

Emendamento 63: accettato nell'articolo 41, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento 64: accettato nell'articolo 42, paragrafo 1, lettera e).

Emendamento 65: accettato nell'articolo 43, paragrafo 2, lettera c).

Emendamento 61: accettato in linea di massima e rispecchiato nell'articolo 48, paragrafo 2.

Emendamento 103: accettato nell'articolo 57, paragrafo 1.

Emendamento 28: accettato parzialmente nel considerando 37 [sul calendario per il completamento del metodo di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a)].

Emendamenti 82 e 46 (fusi in un unico emendamento): accettati parzialmente e rispecchiati nell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 75: accettato nell'allegato VIII, parte III.

Emendamento 76: accettato nell'allegato VIII, parte II.

Emendamento 77: accettato nell'allegato VIII, parte IV.

b) Emendamenti respinti

Considerando

Emendamento 2: la strategia in materia di rifiuti è attualmente oggetto di riesame e il testo dell'emendamento sembra squilibrato rispetto ad altri importanti aspetti quali l'applicazione delle norme del mercato interno anche ai rifiuti destinati al riutilizzo e al riciclaggio.

Emendamento 3: il contenuto di questo emendamento inciderebbe negativamente sul dibattito ancora aperto sull'incenerimento.

Emendamento 107: si tratta di una constatazione di fatto che non è ritenuta necessaria.

Emendamenti 110 e 121: in contrasto con la decisione dell'OCSE (cfr. articolo 40, paragrafo 4), che contiene una disposizione simile a quella di cui all'emendamento 121 per le importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento.

Emendamento 109: il regolamento non contempla la produzione di rifiuti pericolosi. Va rilevato che la seconda parte dell'emendamento, che riguarda il principio di prossimità, può essere utilizzata per opporsi a una spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento.

Emendamento 4: non si ritiene opportuno fare tale riferimento in un considerando.

Emendamento 5: l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti sono già vietati dalla legislazione UE in vigore.

Emendamento 6: è ritenuto troppo vago nel contesto dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere g) e h).

Emendamento 7: non è necessario precisare in un considerando gli obiettivi che l'UE dovrebbe conseguire nel contesto della convenzione di Basilea.

Emendamenti 111, 112 e 92/riv.: riguardo alle navi, questi emendamenti sono estranei al contesto; si tratta di questioni da decidere nel contesto della convenzione di Basilea. Riguardo ai veicoli, tali emendamenti non sono ritenuti direttamente pertinenti e rientrano nella strategia in materia di rifiuti e nei lavori futuri della Commissione.

Articoli

Emendamento 11: l'emendamento è stato respinto poiché è necessario evitare duplicazioni tra il presente regolamento ed il regolamento (CE) n. 1774/2002, mantenendo al tempo stesso un livello equivalente di controllo (cfr. anche l'articolo 59, paragrafo 1, e i nuovi considerando 10 e 11).

Emendamenti 17 e 18 (fusi in un unico emendamento): sono stati respinti perché in contrasto con la convenzione di Basilea e con la decisione dell'OCSE e le rispettive disposizioni in materia di «rifiuti verdi».

Emendamento 19: l'OCSE non prevede questa esenzione per i rifiuti destinati alla ricerca e tale esenzione è ritenuta troppo ampia.

Emendamento 20: l'articolo 3, paragrafo 5, della proposta della Commissione ed il corrispondente allegato sono stati soppressi in seguito alla recente adozione del regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE.

Emendamenti 21, 26, 34, 41 e 91/riv.: il regolamento prevede disposizioni specifiche in caso di operazioni intermedie, come convenuto in sede di OCSE. Il Consiglio ritiene che, riguardo alle operazioni intermedie, la migliore soluzione consista non nel vietarle, ma nell'elaborare un sistema che permetta alle autorità competenti di seguire tutte le fasi della spedizione dei rifiuti e le relative operazioni non intermedie di recupero o smaltimento.

Emendamento 126: è ritenuto superfluo.

Emendamento 122: è stato respinto perché incompatibile con la convenzione di Basilea.

Emendamenti 85/riv. e 27: poiché il regolamento contiene disposizioni specifiche riguardo alle operazioni intermedie, tali disposizioni sono inoltre necessarie in materia di garanzie finanziarie o assicurazioni equivalenti (cfr. articolo 6, paragrafo 6). Tali emendamenti sono stati pertanto respinti.

Emendamento 31: è stato soppresso perché si è ritenuto più opportuno prevedere che le autorità competenti comunichino il proprio assenso scritto sul documento di notifica o una sua copia.

Emendamenti 86/riv., 87/riv. e 88/riv.: sono in contrasto con l'obiettivo di semplificazione. 180 giorni non accettati; coerenza con i termini dell'OCSE (un anno per la spedizione — articolo 9, paragrafi 4, 5 e 6 — e un anno dal ricevimento dei rifiuti per il recupero o lo smaltimento — articolo 9, paragrafo 7).

Emendamenti 32 e 33: non sono stati integrati perché ritenuti non necessari e troppo gravosi.

Emendamento 35: per i rifiuti destinati al recupero, le autorità competenti possono, a certe condizioni, motivare la loro opposizione sulla base di standard ambientali nazionali [cfr. articolo 12, paragrafo 1, lettera c), connesso agli emendamenti 42 e 47]. Per i rifiuti destinati allo smaltimento, tale motivazione non è adeguata poiché sono già in vigore degli standard al livello dell'UE (in particolare in base alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, alla direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti, alla direttiva 96/59/CE del Consiglio concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) ed al regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE).

Emendamento 80: non è stato integrato, ma va rilevato che il nuovo paragrafo 5 dell'articolo 3 prevede che tali rifiuti siano trattati, in ogni caso, come se fossero destinati allo smaltimento.

Emendamento 37: si è ritenuto preferibile mantenere il riferimento alla Comunità conformemente alla direttiva quadro sui rifiuti.

Emendamento 38: in relazione all'articolo 7 della direttiva quadro sui rifiuti, la coerenza con i piani di gestione è oggetto dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera g), e la coerenza con le norme UE giuridicamente vincolanti è oggetto dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera i). Cfr. anche le osservazioni sull'emendamento 35.

Emendamento 39: respinto a causa dei potenziali effetti indesiderati dell'autorizzazione alla spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento sulla base dell'inesistenza di un impianto «specializzato» in uno Stato membro di spedizione, mentre vi è un altro impianto di smaltimento appropriato in detto paese. È stato pertanto ritenuto opportuno autorizzare le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento solo allorché l'insieme degli impianti nazionali è insufficiente.

Emendamento 40: non è stato integrato poiché potrebbe comportare oneri normativi eccessivi. Cfr. anche le osservazioni sull'emendamento 50.

Emendamento 116: in contrasto con la decisione dell'OCSE. È inoltre contrario al principio del mercato interno per i rifiuti destinati al recupero. Per quanto riguarda questi ultimi, cfr. il testo inserito nell'articolo 11, paragrafo 1, lettera e) (cfr. emendamento 115).

Emendamento 117: in contrasto con la decisione dell'OCSE. È inoltre contrario al principio del mercato interno per i rifiuti destinati al recupero; il fatto che il paese di spedizione disponga delle capacità di recuperare i rifiuti non implica che questi debbano essere necessariamente recuperati in detto paese.

Emendamento 44: in contrasto con la decisione dell'OCSE. È inoltre contrario al principio del mercato interno per i rifiuti destinati al recupero e non è coerente con l'articolo 5 della direttiva quadro sui rifiuti.

Emendamento 48: non accettato in quanto tale, ma le osservazioni sull'emendamento 47 sono pertinenti per quanto riguarda le obiezioni in caso di mancanza di norme UE.

Emendamento 49: non accettato, ma i lavori intrapresi dalla Commissione [articolo 58, paragrafo 1, lettera b)] saranno pertinenti.

Emendamento 50: non è stato integrato poiché potrebbe comportare oneri normativi eccessivi.

Emendamento 51: non è stato ritenuto necessario (cfr. articolo 9, per la durata dell'autorizzazione applicabile alle notifiche generali, e articolo 4, prima frase).

Emendamento 99: non accettato poiché le disposizioni non sono valide da un punto di vista pratico. Non c'è bisogno di un'altra procedura.

Emendamento 53: respinto perché al riguardo provvede l'OCSE.

Emendamento 54: non coerente con i termini stabiliti dall'OCSE.

Emendamento 55: contrario alla decisione dell'OCSE. Si ritiene sufficiente che la spedizione sia accompagnata dalle informazioni di cui all'allegato VII (cfr. osservazioni sugli emendamenti 17 e 18).

Emendamento 56: non accettato poiché l'articolo 20 della proposta della Commissione non è stato ritenuto necessario.

Emendamento 105: respinto poiché il fatto di fornire un contratto su richiesta di un'autorità competente è ritenuto necessario ai fini di un controllo efficace.

Emendamento 59: il Consiglio ritiene che questa materia sia di competenza degli Stati membri.

Emendamento 66: non è stato integrato per motivi di riservatezza e poiché è stato considerato troppo gravoso per le autorità competenti.

Emendamento 67: non è stato integrato poiché i trattati di adesione non sono soggetti a modifica mediante una procedura del comitato (cfr. nuovo articolo 62).

Emendamenti 78 e 106 (fusi in un unico emendamento): respinti in quanto il loro scopo non è molto chiaro ed è contrario all'armonizzazione Basilea/OCSE. L'UE non deve modificare unilateralmente la decisione dell'OCSE.

Emendamento 68: non è stato integrato poiché l'UE non deve modificare unilateralmente i termini della decisione dell'OCSE.

Emendamenti 69 e 70: respinti perché è opportuno mantenere l'armonizzazione con la convenzione di Basilea.

Emendamenti 71, 72 e 73: non sono stati integrati in quanto il regolamento non deve modificare l'elenco dei rifiuti dell'UE (decisione 2000/532/CE della Commissione).

Emendamento 74: considerato superfluo, poiché gli articoli 33, 35 e 37 definiscono quali esportazioni sono autorizzate [cfr. articolo 48, paragrafo 2, lettera a)]. In tutti i casi le linee direttrici sono elencate «per un orientamento» (articolo 48, paragrafo 2, ultima frase).

IV. CONCLUSIONI

Le modifiche apportate dal Consiglio alla proposta modificata della Commissione sono volte a migliorare gli aspetti pratici e vengono incontro alle preoccupazioni di taluni Stati membri, cercando nel contempo di assicurare che la Comunità e gli Stati membri accettino e rispettino gli obblighi internazionali esistenti in questo settore.

Il Consiglio, benché non possa accettare tutti gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo, ritiene che la posizione comune coincida in larga misura con le preoccupazioni del Parlamento.
